



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 370

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 11 marzo 2015

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	24
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	24
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i>	»	33
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i>	»	34
<i>Plenaria</i>	»	34
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	40
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	46
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	48
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	55
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	62
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	»	73
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	73
<i>Plenaria</i>	»	74

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 370° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 marzo 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 143)</i>	<i>Pag.</i>	77
<i>Plenaria</i>	»	77
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i>	»	82
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>	»	83
<i>Plenaria</i>	»	83
11 ^a - Lavoro:		
<i>Sottocommissione esodati (Riunione n. 2)</i>	»	86
<i>Plenaria</i>	»	86
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	101
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	115
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	128

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	147
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	156
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	168
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	169
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	170
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	171
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	172
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	174
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	179

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 180
<i>Plenaria</i>	» 180

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i> 183
---	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

249^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

– e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La PRESIDENTE avverte che il subemendamento 7.501/23 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica, inoltre, che il senatore Mancuso ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 9.10 e 9.12.

Avverte, infine, che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 15.0.500 del relatore, pubblicati in allegato.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.0.100/27 e 8.0.100/75.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.2 e 2.3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.

È quindi accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1577/12/1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.12, 2.11 e 2.9.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.10 (testo 2).

Il senatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.13, ritiene opportuno introdurre la previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili di amministrazioni inadempienti, che non si siano pronunciate entro i termini prestabiliti.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di introdurre il principio della responsabilità dei dirigenti delle amministrazioni, con le conseguenti sanzioni disciplinari in caso di negligenza, osserva che tale previsione dovrebbe trovare collocazione in una norma di carattere generale, piuttosto che in una legge di delega.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi respinto l'emendamento 2.13.

È altresì posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinto l'emendamento 2.14.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posta ai voti la prima parte degli identici emendamenti 2.15 e 2.16, fino alle parole: «delle posizioni prevalenti», che risulta respinta. La restante parte risulta assorbita dall'accoglimento dell'emendamento 2.500 del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.7 e 2.18.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 2.19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24.

L'emendamento 2.25 risulta precluso dall'accoglimento dell'emendamento 2.500 del relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) trasforma l'emendamento 2.26 nell'ordine del giorno G/1577/13, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

La prima parte dell'emendamento 2.27, fino alla parola: «necessaria», risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 2.500. È quindi posta ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la restante parte dell'emendamento, che risulta respinta.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30 (testo 2), 2.31 e 2.32.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti ai voti e accolti gli identici emendamenti 2.33 (testo 2) e 2.34 (testo 2).

L'emendamento 2.35, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, è posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo e risulta accolto.

Il subemendamento 2.501/1, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.501 (testo 2) del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 2.501/1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.36.

L'emendamento 2.0.1, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 3.0.2 risulta inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.500/1, 3.500/2 e 3.500/3, nonché sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.0.1.

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 3.500 del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 3.500/1 e 3.500/2.

La senatrice LO MORO (*PD*) invita il relatore a rivalutare il parere sul subemendamento 3.500/3, con il quale si prevede che la decisione del Presidente del Consiglio, in relazione alle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali competenti a comunicare il proprio assenso, sia preceduta da una delibera del Consiglio dei ministri.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che l'intendimento della norma è semplificare il procedimento di silenzio assenso tra le amministrazioni statali. Tuttavia, si dichiara disponibile a valutare in senso positivo il subemendamento, al fine di evitare che la soluzione prospettata possa apparire eccessivamente verticistica.

Il ministro MADIA conviene con le osservazioni del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 3.500/3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 3.500 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 3.500/3.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 3.1 e 3.2.

L'emendamento 3.3, fatto proprio dal senatore RUSSO, in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 3.4.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.6 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.500.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.7 e 3.8.

Gli emendamenti 3.9 e 3.10 risultano preclusi dall'approvazione del subemendamento 3.500/3.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 3.11 e 3.12.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.13 e 3.14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

L'emendamento 3.20, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) invita il relatore a rivalutare il parere espresso sull'emendamento 3.0.1, con il quale si riconosce ai parlamentari il diritto di accesso ai documenti amministrativi, per esigenze connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che, pur ritenendo condivisibile la finalità dell'emendamento, sarebbe inopportuno inserire la disposizione nel contesto della legge delega, trattandosi di norma immediatamente pre-cettiva, che tuttavia non attiene alle materie in esame. In tal modo, infatti, si rischierebbe una espansione impropria dell'oggetto della delega.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), pur riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni del relatore, ritiene che la Commissione possa decidere di inserire comunque la norma. Sarebbe molto importante, infatti, riconoscere ai parlamentari una facoltà che favorirebbe lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Invita, quindi, a una maggiore riflessione sull'argomento.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), concordando con il relatore, osserva che sarebbe preferibile se il proponente trasformasse l'emendamento in un ordine del giorno, sul quale riterrebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo. Appare evidente infatti che, sulla necessità di riconoscere questa facoltà ai membri del Parlamento, la Commissione ha un orientamento condiviso.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene preferibile votare l'emendamento, poiché l'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno rischierebbe di essere successivamente disatteso.

La PRESIDENTE ritiene che non possa essere trascurato il rischio di compromettere l'equilibrio del testo. In ogni caso, il Governo dovrebbe riservare una particolare attenzione all'esigenza posta con l'emendamento 3.0.1, soprattutto in previsione della riforma costituzionale che attribuirà ai

membri delle Camere rilevanti poteri di controllo. I parlamentari, soprattutto nell'esercizio del controllo sulle pubbliche amministrazioni, dovranno disporre di nuovi e più adeguati strumenti, tra i quali sarà indispensabile la facoltà di accedere ai documenti amministrativi.

Il ministro MADIA, ritenendo condivisibili le osservazioni della Presidente, assicura la massima attenzione sull'argomento da parte del Governo, il cui obiettivo peraltro è garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi a tutti i cittadini.

Al fine di salvaguardare la coerenza dell'impianto normativo, propone che l'eventuale ordine del giorno faccia espresso riferimento all'articolo 6 del disegno di legge, con il quale si delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) trasforma quindi l'emendamento 3.0.1 nell'ordine del giorno G/1577/14, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Su richiesta del relatore PAGLIARI (*PD*), gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, risultano inammissibili gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e sui subemendamenti 5.500/1, 5.500/2, 5.500/3, 5.500/4, 5.500/5, 5.500/6, 5.500/7, 5.500/8, 5.500/9, 5.500/10, 5.500/11, 5.500/12, 5.500/13, 5.500/14, 5.500/15, 5.500/16, 5.500/17 e 5.500/18. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.0.1

Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 5.500/19 e sull'emendamento 5.500 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 5.1.

La senatrice LO MORO (*PD*) precisa che si riserva di valutare per l'esame in Assemblea l'opportunità di ripresentare il subemendamento 5.500/1 a sua firma. Tale proposta, infatti, affronta alcune questioni di ca-

rattere tecnico, anche sulla base degli spunti di riflessione emersi dopo le audizioni di esperti svolte dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/1 e 5.500/2.

Il subemendamento 5.500/3, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza della proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/4 e 5.500/5.

Gli identici subemendamenti 5.500/6 e 5.500/7, fatti propri rispettivamente dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) e dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, sono posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinti.

Gli identici subemendamenti 5.500/8, 5.500/9 e 5.500/10, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il subemendamento 5.500/11, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 5.500/12.

Il subemendamento 5.500/13, fatto proprio dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/14, 5.500/15 e 5.500/16.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il subemendamento 5.500/19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.500/17 e 5.500/18.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 5.500 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 5.500/19.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.0.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 5.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1307) SCIBONA ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(803) DE CRISTOFARO ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1337) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(1412) MANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

– e petizione n. 1360 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il vice ministro BUBBICO chiede un ulteriore rinvio dell'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi, in quanto il Ministero dell'interno non ha ancora completato il lavoro di approfondimento del testo, teso a valutare proposte di modifica coerenti con le finalità dell'intervento normativo. In ogni caso, conferma la volontà del Governo di confrontarsi in Commissione sul merito delle questioni poste.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), pur anticipando la contrarietà del proprio Gruppo rispetto alle proposte in esame, ritiene tuttavia inopportuno che il Governo continui a chiedere di rinviare la discussione, soprattutto perché il disegno di legge n. 803 è stato fatto proprio da un Gruppo delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo indichi quanto meno un termine preciso entro il quale intende presentare i propri emendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel condividere le considerazioni del senatore Bruno, sottolinea che i disegni di legge sono ormai all'esame della Commissione da alcuni mesi. Quindi il Governo avrebbe avuto il tempo per elaborare le proprie proposte di modifica. Peraltro, il disegno

di legge n. 803 è già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene inaccettabile che il Governo chieda un ulteriore rinvio, senza precisare il termine entro il quale intende presentare i propri emendamenti. Sarebbe opportuno, invece, che si svolga finalmente un confronto sulle questioni più controverse, anche al fine di consentire alla Commissione di trovare soluzioni condivise, in linea con la disciplina già adottata dai Paesi più avanzati.

Il senatore ZANDA (*PD*) osserva che il provvedimento è certamente molto complesso, in quanto mira a contemperare esigenze diverse: il riconoscimento della responsabilità personale dei cittadini e di quella degli stessi agenti di polizia e, al tempo stesso, la tutela dell'incolumità degli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nello svolgimento dei loro compiti istituzionali. Tuttavia, dal momento che il Gruppo misto ha fatto proprio il disegno di legge n. 803, che pertanto è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente, è opportuno che il Governo chiarisca quando sarà in grado di esprimere il proprio orientamento in Commissione, affinché anche la Conferenza dei Capigruppo possa tenerne conto nella organizzazione dei lavori.

Il senatore MORRA (*M5S*) ritiene condivisibili le argomentazioni della senatrice De Petris e del senatore Zanda. A suo avviso, sarebbe opportuno completare quanto prima l'*iter* dei disegni di legge, giunto ormai a una fase piuttosto avanzata. Auspica, quindi, che il Governo non intenda introdurre, attraverso i propri emendamenti, argomenti non pertinenti con le finalità dei disegni di legge, volti a sanzionare singoli agenti che, con un comportamento sproporzionato rispetto ai fatti, ledono il prestigio delle forze di polizia.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), anticipando, a nome del suo Gruppo, un orientamento sostanzialmente contrario sui disegni di legge in esame, auspica che sia possibile comunque elaborare un testo equilibrato. Infatti, se da un lato appare necessario tutelare esigenze diverse, dall'altro occorre dimostrare la massima solidarietà nei confronti degli agenti di polizia, soprattutto in un momento in cui, a causa del terrorismo internazionale, è particolarmente a rischio l'incolumità dei cittadini.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene opportuno che il Governo, in attesa del completamento dell'ulteriore approfondimento del lavoro istruttorio, anticipi alla Commissione le questioni su cui è già pervenuto a una valutazione conclusiva, in modo da avviare il confronto quanto meno su alcuni degli aspetti più controversi.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene sorprendente che il Governo, così determinato e incisivo nel perseguire l'approvazione di provvedimenti ben più complessi, debba riflettere tanto a lungo su una questione piuttosto chiara. A suo avviso, infatti, si tratta di scegliere – in base a una valutazione di carattere politico – se consentire l'identificazione degli appartenenti alle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, per evitare eventuali abusi, come peraltro auspicato anche dall'opinione pubblica.

Il relatore CRIMI (*M5S*), nel ribadire che l'esame dei disegni di legge in titolo potrà essere concluso entro breve tempo, in quanto la Commissione è giunta ad una fase avanzata di trattazione, ritiene che la richiesta di un ulteriore rinvio possa essere accolta, purché il Governo indichi tempi certi entro i quali esprimere le proprie determinazioni.

Il vice ministro BUBBICO osserva che non sarebbe opportuno soffermarsi in questa fase sul merito delle questioni su cui è ancora in corso l'approfondimento da parte del Ministero dell'interno. Assicura tuttavia che, entro qualche giorno, il Governo potrà esprimere la propria posizione, attraverso la presentazione di emendamenti o la proposta di riformulazione di alcuni degli emendamenti già presentati. Sono al vaglio, infatti, soluzioni di carattere tecnico-amministrativo e politico per garantire sia gli interessi dei cittadini sia quelli degli agenti di polizia impegnati nel loro lavoro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577**

Art. 2.

G/1577/13/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2,

a compiere ogni iniziativa utile per definire un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio.

Art. 6.

G/1577/14/1

CAMPANELLA, BOCCHINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega prevista all'articolo 6, che interviene sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,

a prevedere, anche con opportuni e conseguenti interventi di natura regolamentare, che i membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, siano legittimati

all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 7.

7.501/23 (testo 2)

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 15.

15.0.500/1

CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sostituire le parole da: «è delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni».

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere a) e b)».

15.0.500/2

TORRISI, AUGELLO

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;*
 - b) sopprimere la lettera b).*
-

15.0.500/3

TOMASELLI

All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;*
 - b) sopprimere la lettera b).*
-

15.0.500/4

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2011» inserire le seguenti: «e fino al 1° marzo 2013».

15.0.500/5

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che devono essere modificate» con le seguenti: «i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;*

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» con le seguenti: «abrogate tacitamente o implicitamente»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione del quadro normativa su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante comparazione di opzioni alternative».

15.0.500/6

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b) dopo le parole: «non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» inserire le seguenti: «, in quanto abrogate tacitamente o implicitamente,».

15.0.500/7

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perchè superate da disposizioni sopravvenute».

15.0.500/8

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari».

15.0.500/9

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b-ter) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;

b-quater) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di misure sanzionatorie previste da disposizioni legislative».

15.0.500/10

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

b-ter) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali».

15.0.500/11

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione».

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti dal comma 1» con le seguenti: «modificativi e abrogativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

15.0.500/12

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate».

15.0.500/13

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

15.0.500/14

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.0.500/15

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli

effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.0.500/16

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I pareri sono» inserire le seguenti: «vincolanti e devono essere».

15.0.500/17

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;

b) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «ulteriori trenta giorni».

15.0.500/18

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni».

15.0.500/19

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

15.0.500/20

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

All'emendamento 15.0.500, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».

15.0.500PAGLIARI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per la modificazione e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni

che precedono o seguono il termine di cui al primo periodo, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Sottocommissione per i pareri

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(1564) Deputati CAUSI e MISIANI. – *Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere

Plenaria

187^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (n. 141)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SUSTA (*PD*) propone un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto ministeriale in titolo, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero legale, viene posto ai voti il suddetto parere che viene approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, reitera una richiesta, già formulata al rappresentante del Governo nei giorni scorsi, al fine di conoscere quando verrà presentato l'emendamento del Governo in materia di falso in bilancio.

Il presidente PALMA osserva che acquisire maggiori informazioni su tale aspetto potrebbe essere utile alla Commissione al fine di poter effettuare una migliore programmazione dei lavori.

Avendo il rappresentante del GOVERNO fatto rilevare ai membri della Commissione che non sussistono novità sul punto rispetto ai giorni precedenti, prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale, a nome del proprio Gruppo, ribadisce l'opportunità di accelerare i tempi della presentazione dell'emendamento governativo in materia di false comunicazioni sociali, ma ribadisce altresì l'opportunità che la Commissione possa velocizzare la votazione di emendamenti e subemendamenti in modo da poter concludere l'esame del provvedimento in tempi congrui.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) si associa.

Il senatore BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) esprime perplessità sulle considerazioni testé svolte, in quanto non appare possibile completare l'esame del provvedimento in assenza della presentazione dell'emendamento governativo su una fattispecie di così rilevante importanza.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede al Governo di presentare immediatamente in Commissione l'emendamento sul falso in bilancio; in caso contrario, sarebbe preferibile che il Governo soprassedesse, consentendo così ai membri della Commissione di poter concludere l'esame del provvedimento senza ulteriori ritardi.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.0.10000/1, volto a modificare la lettera a), comma 1, dell'emendamento governativo 3.0.10000, con l'effetto di mantener fermo il limite minimo di pena per la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso attualmente previsto dall'articolo 416-*bis*, primo comma, del codice penale, e di elevare di soli sei mesi il limite massimo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole, osservando che non sussistono motivazioni valide alla elevazione della cornice edittale prevista dall'attuale articolo 416-*bis* in quanto l'attuale previsione codicistica già garantisce un trattamento adeguatamente severo.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*), intervenendo a titolo personale, esprime la propria perplessità verso l'emendamento governativo nella parte in cui, alla lettera c) del comma 1 – per coloro che promuovono, dirigono o organizzano un'associazione armata – si propone di elevare il limite massimo di pena previsto al comma 4 fino a ventisei anni. La previsione di una pena massima più elevata di quella fissata per il reato di omicidio *ex* all'articolo 575 del codice penale, oltre ad apparire di per sé profondamente discutibile – non essendovi, a suo avviso, fattispecie criminosa più grave della volontaria soppressione della vita umana – si pone, sotto il profilo sistematico, in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene previsti dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il senatore BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 3.0.10000/1, ribadendo la sua contrarietà all'opzione legislativa limitata all'elevazione delle pene, che rischia di non produrre significativi effetti deterrenti e di incentivare ulteriormente – in via di fatto – l'abuso delle misure di custodia cautelare in carcere.

Il presidente PALMA, condividendo in gran parte le osservazioni appena formulate dai senatori Caliendo, Capacchione e Barani, esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento governativo 3.0.10000, con particolare riferimento alle previsioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera c), prima parte, volte ad elevare le pene minime e massime previste per il reato di associazione di stampo mafioso nei casi di mera partecipazione – o concorso esterno – all'associazione medesima. Un eccessivo inasprimento delle sanzioni – con particolare riferimento all'innalzamento dei limiti minimi ivi previsti – per tali fattispecie criminose rischia di indebolire la funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione, implicando la concreta possibilità di un trattamento sanzionatorio del tutto sproporzionato rispetto a quei fatti di partecipazione che hanno un carattere del tutto marginale. Occorrerebbe invece puntare ad un recupero di legalità soprattutto in quei territori del nostro Paese in cui spesso non si avverte la presenza di un forte apparato amministrativo dello Stato. Invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento soprattutto al fine di mantenere fermi i limiti minimi di pena attualmente previsti dall'articolo 416-*bis*, primo e quarto comma, del codice penale, per le condotte di partecipazione.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva come l'esigenza di un trattamento sanzionatorio particolarmente severo delle condotte criminose previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale sia la necessaria conseguenza della importanza centrale, per l'ordinamento repubblicano, dei beni che risultano lesi da quelle medesime condotte, beni da individuarsi nella dignità della persona, nonché nel rispetto delle condizioni indispensabili per assicurare la vita democratica del Paese e la sua democrazia economica.

La storia italiana – a partire dall'inizio degli anni '80 e dall'introduzione nel codice penale dell'articolo 416-*bis* – ha visto in questo Paese la progressiva acquisizione della consapevolezza che la mafia, e le associazioni criminali analoghe sono «un male in sé» e non «un male derivato» da altre condizioni problematiche. La mafia è quindi un male in sé che, come tale, va combattuto e proprio questa consapevolezza ha portato alla costruzione di quell'insieme di strumenti ai quali si è soliti fare riferimento con l'espressione «doppio binario», una realizzazione questa nella quale, come è noto, decisivo fu il ruolo dell'opera svolta da Giovanni Falcone.

Segue una breve interruzione del presidente PALMA, che ricorda come quest'opera, a suo tempo, fu del tutto compresa da una determinata parte politica.

Il senatore LUMIA (*PD*) replica ricordando che da più parti l'opera di Giovanni Falcone non fu, all'inizio e quanto meno in parte, del tutto compresa. Ciò non toglie però che, oggi, la necessità di mantenere viva la consapevolezza a cui ha fatto riferimento, e di continuare ad utilizzare e ad affinare il complesso degli strumenti elaborati nel corso degli ultimi trent'anni nell'azione di contrasto alla criminalità di stampo mafioso, rappresenti un dato indiscutibile, ed è proprio in questa prospettiva che si colloca la proposta di modifica delle cornici edittali previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale di cui all'emendamento del Governo 3.0.10000. In particolare, la novità che l'esperienza della predetta azione di contrasto ha evidenziato negli ultimi tempi è rappresentata da un sempre minore coinvolgimento dei vertici delle associazioni di stampo mafioso nella commissione dei reati fine dell'associazione. Conseguentemente tali soggetti risultano sempre più spesso condannati prevalentemente, se non esclusivamente, per il loro ruolo nell'associazione con l'ulteriore conseguenza che le pene ad essi in concreto inflitte – sulla base delle attuali previsioni edittali – risultano non raramente troppo brevi per impedire che, una volta scontate le stesse, i soggetti in questione rientrino nel circuito criminale, tornando a svolgere il ruolo precedentemente svolto. Queste sono le ragioni di fondo della proposta del Governo e il motivo per cui il suo Gruppo voterà a favore della medesima.

Il presidente PALMA rileva come il suo precedente intervento non intendesse mettere in discussione né la rilevante pericolosità delle associazioni di stampo mafioso, né la necessità di un'efficace azione di contrasto delle medesime, ma intendesse porre un problema di politica legislativa, e cioè quello relativo al rischio che l'innalzamento dei minimi edittali, con specifico riferimento alla figura del partecipe dell'associazione, possa produrre risultati controproducenti proprio dal punto di vista dell'efficacia di quell'azione di contrasto, implicando da un lato il rischio dell'applicazione di una pena in concreto ingiustificata rispetto a condotte marginali ovvero, dall'altro, quello che il giudice, pur di non infliggere quella pena ingiusta, preferisce pervenire alla decisione di assolvere l'imputato.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) rileva che, se è indiscutibile l'esigenza di una netta e radicale azione di contrasto del fenomeno mafioso, l'efficacia di tale azione è però condizionata anche alla necessità che essa colpisca i responsabili del fenomeno, con pene proporzionate alle responsabilità del singolo nel caso concreto. Modifiche normative che rischiano di determinare, nei fatti, la possibilità che pene draconiane vengano applicate, in modo del tutto ingiustificato, anche a condotte marginali rispetto alle dinamiche associative possono determinare fenomeni di rigetto nel corpo sociale e incrinare, intorno all'esigenza della lotta a que-

sti fenomeni criminali, quel consenso popolare che invece è indispensabile a tal fine.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Lumia, rileva in via ulteriore come gli appaiano – sulla base dell'attuale quadro normativo – scarsamente comprensibili le perplessità sollevate in ordine alle modifiche proposte, con l'emendamento 3.0.10000 del Governo, alle previsioni edittali di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Al riguardo, sottolinea come i rilievi critici emersi nel corso del dibattito non tengano conto delle previsioni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 che, in materia di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, stabilisce, ad esempio proprio con riferimento alla figura del mero partecipante dell'associazione, limiti edittali che sono nel minimo pari a quelli proposti dal Governo con il citato emendamento 3.0.10000 e, nel massimo, superiori. In questa prospettiva, considerata nei fatti l'indubbia ed estrema varietà dei fenomeni criminali in questione, anche sotto il profilo delle loro potenzialità di infiltrazione delle istituzioni pubbliche, l'innalzamento delle pene proposto dal Governo appare adeguato e coerente dal punto di vista sistematico.

Il presidente PALMA osserva che, se il senatore Buccarella ha ritenuto di utilizzare come termine di raffronto il disposto dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, non meno, se non addirittura più ragionevole potrebbe essere il raffronto con le cornici edittali previste dall'articolo 270-*bis* del codice penale per il delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene che il dibattito fin qui svoltosi abbia evidenziato la necessità di una riflessione attenta sul complesso delle problematiche che attengono ai temi della progressività, adeguatezza e proporzionalità delle pene. E così, se un ulteriore approfondimento appare necessario sulle considerazioni svolte dal presidente Palma in ordine al rischio che certe previsioni possano risultare controproducenti rispetto al fine perseguito di una più efficace azione di contrasto dei fenomeni criminali considerati, è altrettanto vero che la scelta fatta dal Governo tiene conto di problemi reali e di una differente sensibilità maturata nel Paese.

Più specificamente, è sua opinione personale che sarebbe preferibile un intervento di inasprimento del quadro sanzionatorio concentrato sui massimi edittali, fermo restando che, in questa fase, ciò che ritiene necessario sottolineare è soprattutto l'utilità di un ulteriore approfondimento sulla materia in esame, condotto comunque in modo tale da risultare compatibile con una conclusione in tempi brevi dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Con separate votazioni sono, quindi, posti ai voti e respinti il subemendamento 3.0.10000/1 e il subemendamento 3.0.10000/2.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto favorevole sul subemendamento 3.0.10000/3, sottolinea come non sia in discussione la necessità di un trattamento sanzionatorio severo per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, né più in generale è in discussione la necessità di quel complesso di strumenti ai quali si fa riferimento parlando di «doppio binario». Neppure, con più specifico riferimento alla proposta di modifica contenuta nell'emendamento 3.0.10000, vi è una preclusione di principio a discutere di un aumento dei massimi edittali. È, invece, sulla determinazione dei minimi che esiste un disaccordo e questo perché, come ormai a più riprese evidenziato, la sua parte politica è convinta che questo aumento, implicando il rischio rispetto ad una area di casi concreti di un trattamento sanzionatorio sproporzionato, determinerebbe conseguenze controproducenti rispetto al fine perseguito di una maggiore efficacia dell'azione di contrasto dei delitti in questione, nonché un assetto normativo incompatibile con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), richiama l'attenzione della Commissione su alcuni passi dei Promessi Sposi – che cita per esteso – nei quali vengono ricordate le modalità con cui, sul piano normativo, si perseguiva nell'Italia del '600 un'asseritamente incisiva azione di contrasto del fenomeno dei «bravi». È sorprendente constatare come oggi il Governo intenda commettere gli stessi errori di allora, scegliendo di intervenire sulle previsioni sanzionatorie in una logica di sempre maggiore severità nei confronti della mera partecipazione ad un sodalizio criminale, con l'illusione di assicurare una maggiore efficacia preventiva, mentre in tal modo si finisce in concreto per ridurre l'efficacia deterrente delle pene previste per i reati-fine del sodalizio criminale. Infatti, nel momento in cui per l'appartenenza a tale sodalizio vengono previste pene vicine ai massimi, è chiaro che il rischio concreto che il singolo criminale, che ne fa parte, corre nel commettere i predetti reati-fine finisce per essere molto ridotto, essendo limitato il *quantum* incrementale di pena che per tali reati-fine può essere inflitto.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.0.10000/3 e 3.0.10000/4.

Dopo un breve intervento del presidente PALMA – che con riferimento al subemendamento 3.0.10000/5, rileva come non sia, a suo avviso, accettabile che proposte emendative siano presentate in modo palese al fine di realizzare una sorta di *spot* pubblicitario – e del senatore GIOVANNARDI (*AP (NCD-UDC)*), che sottolinea ancora una volta i pericoli della previsione di cornici edittali del tutto sproporzionate, sono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 3.0.10000/5 e 3.0.10000/6.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 3.0.10000/7, lo stesso è posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 141**

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 2 si segnala l'esigenza:

– di specificare che il termine di 90 giorni di cui al comma 1 sia un termine stringente che l'amministrazione deve obbligatoriamente rispettare, anche al fine di evitare possibili contenziosi in futuro, successivamente allo svolgimento delle procedure di esame. L'assenza, poi, della previsione di sanzioni per il caso in cui il decreto del Ministro della giustizia, con il quale vengono indetti gli esami di stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, sia pubblicato oltre i 90 giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte, rende aleatorio il rispetto del termine previsto;

– di riformulare, in maniera più chiara e stringente, la disposizione del comma 2, al fine di assicurare che la comunicazione sui siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense dell'avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale, con cui vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, avvenga contestualmente alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. La generica espressione «tempestivamente», infatti, in assenza dell'indicazione di un termine specifico per la comunicazione della notizia, non è sufficiente a garantire una effettiva e immediata conoscibilità del decreto.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 21,35 alle ore 21,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1544) TOMASELLI ed altri. – *Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge recante

norme per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e sull'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana.

Segnala che l'esame del disegno di legge da parte della Commissione di merito è stato avviato congiuntamente a quello degli Atti Senato n. 1110 e n. 1410 e che la Commissione, lo scorso 5 marzo, ha adottato un testo unificato che riprende largamente il dispositivo dell'Atto Senato n. 1544, pur integrato con alcune modifiche di dettaglio.

Il provvedimento è finalizzato a rafforzare le politiche spaziali e aerospaziali, settore in cui l'Italia vanta delle eccellenze in termini di ricerca scientifica e industriale. La relazione introduttiva al disegno di legge stima in oltre 6.000 il numero degli addetti e dei ricercatori del settore, in 120 il numero delle aziende attive e in ben 1,45 miliardi di euro il fatturato complessivo del comparto, evidenziando le importanti ricadute di tali politiche per l'industria della sicurezza e della difesa.

Il testo istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio, con il compito di definire gli indirizzi di settore da parte dell'Esecutivo (anche in materia di politica industriale) e le linee all'Agenzia spaziale italiana nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi internazionali.

L'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2003. In relazione alle competenze della Commissione affari esteri viene espunto il riferimento al «quadro di coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri», con particolare riferimento alla partecipazione ai lavori del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea ed alla stipula di accordi internazionali. Tale compito viene attribuito al richiamato Comitato interministeriale. Lo stesso articolo elimina la competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella designazione di uno dei sette membri del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, attribuendola collegialmente al Comitato interministeriale.

Il testo unificato proposto dalla commissione di merito accentua il profilo di direzione attribuito al Presidente del Consiglio nell'assicurare l'efficace coordinamento delle politiche spaziali e il corretto funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. In particolare, nel disciplinare le competenze del Comitato interministeriale, rispetto all'Atto Senato n. 1544, il testo unificato aggiunge il compito di «individuare le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali».

Per quanto di competenza della Commissione affari esteri, pur apprezzando lo sforzo di dare impulso alle politiche spaziali e aerospaziali e di costituire un organismo decisionale di raccordo fra le varie amministrazioni, si evidenzia criticamente il rischio che il ruolo di coordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga ridimensionato.

Il presidente CASINI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1335) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente CASINI comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio. Comunica altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) per allocare al 2015 la copertura finanziaria originariamente prevista per il 2014.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'emendamento 3.1.

La Commissione approva.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1625) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASINI riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito della quale il senatore Tonini ha avanzato la proposta di approfondire la riflessione sulla situazione geopolitica del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia in questa delicata area. Trattandosi di un tema di grande interesse per la Commissione, e riscontrata la piena condivisione della proposta da parte di tutti i Gruppi parlamentari, propone pertanto di procedere alla richiesta di un affare assegnato su tali tematiche.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1544

La 3^a Commissione, affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso è teso a offrire maggiore rilievo alle politiche spaziali e aerospaziali del nostro Paese;

rilevato che l'articolo 2 del disegno di legge in esame istituisce e definisce le competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, preposto all'indirizzo ed al coordinamento in materia spaziale, del quale farà parte anche il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

tenuto conto che il ruolo di coordinamento delle relazioni internazionali anche nel settore della politica spaziale e aerospaziale, ad oggi assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, verrebbe ad essere esercitato collegialmente nel quadro delle attività del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale;

considerato altresì che l'Unione europea ha posto la politica spaziale al centro della strategia Europa 2020, riconoscendo l'importanza strategica dello spazio visto come strumento trasversale per lo sviluppo sia delle politiche europee di Sicurezza e Difesa;

rilevato altresì che anche nel testo unificato proposto lo scorso 5 marzo dai relatori della 10^a Commissione compare la dicitura «Ministero degli affari esteri» e non già quella già prevista dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 di «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che il ruolo di coordinamento delle relazioni internazionali anche nel settore della politica spaziale e aerospaziale assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa essere valorizzato in modo specifico e riconoscibile anche nel quadro delle attività dell'istituendo Comitato interministeriale;

che all'interno del Consiglio di Amministrazione designato dall'istituendo Comitato interministeriale possa sedere un rappresentante proposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sempre allo scopo di assicurare coerenza con il più ampio contesto della nostra politica estera.

**EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1335**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2014» con le seguenti: «dall'anno 2015» e le parole: «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti: «bilancio triennale 2015-2017».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto affari internazionali, il generale Vincenzo Camporini, vice presidente, e il dottor Stefano Silvestri, consigliere scientifico nel programma sicurezza e difesa del medesimo Istituto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive della politica di difesa europea e il coordinamento con l'Alleanza atlantica: audizione di esperti dell'Istituto affari internazionali (IAI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto all'ambasciatore Nelli Feroci, al generale Camporini ed al dottor Silvestri, cedendo loro la parola.

L'ambasciatore NELLI FEROCI osserva innanzitutto che, nonostante l'interessante intervento di qualche giorno fa del Presidente della Commissione europea per il rilancio della costituzione delle Forze armate europee (concetto ripreso anche da un intervento di Javier Solana apparso successivamente sul *Wall Street Journal*), l'attuale contesto non appare favorevole ad iniziative politiche di vasta portata a favore di una più profonda implementazione della Difesa europea.

Il contesto generale presenta, innanzitutto, due serie di eventi antitetiche. Se da un lato, infatti, le vicende economiche e la crisi greca spostano l'attenzione politica sulla ripresa e sull'aumento dell'occupazione, dall'altro il quadro geopolitico si presenta con una nuova sfida per l'Europa, considerate la difficoltà in cui oggi si dibattono le organizzazioni multilaterali (come le Nazioni unite), la rivisitazione delle priorità strategiche degli Stati Uniti, la riluttanza della maggior parte dei paesi «BRICS» ad assumere un ruolo attivo nel campo della Difesa e l'azione scoordinata delle potenze regionali. Anche solo considerando l'entità delle crisi in Ucraina e nel Mediterraneo, le minacce che si profilano ai confini europei richiederebbero senz'altro uno sforzo maggiore da parte dell'Unione europea. Storicamente, peraltro, si deve registrare il progressivo ritiro dell'Unione dalla diretta gestione delle crisi, con la prevalenza di missioni civili, ovvero miste, rispetto a quelle militari.

Il Consiglio europeo della fine del 2013 si era, invero, soffermato su temi importanti, quali il rafforzamento della visibilità della politica di difesa (nel quale si inseriscono le strategie in materia di sicurezza marittima e difesa cibernetica), lo sviluppo delle capacità (in particolare in ordine allo sviluppo di droni, al rifornimento in volo, allo sviluppo di satelliti ed alla difesa cibernetica), e il rafforzamento della base industriale della difesa. Poco di concreto, tuttavia, sembra essersi visto al di là delle dichiarazioni di intenti, anche a causa dell'ampia gamma di posizioni assunta dai vari paesi membri riguardo alle spese da effettuare e al tipo di proiezione da essi immaginata per le loro forze armate.

Il quadro è completato dalle difficoltà conseguenti alle politiche di consolidamento fiscale intraprese da molti paesi, nonché dalla posizione politica assunta dal Regno Unito.

L'oratore si sofferma quindi su due punti: la distribuzione dei compiti tra Unione europea e Alleanza atlantica; le prospettive in ordine al Consiglio europeo del prossimo mese di giugno.

Dal primo punto di vista, osserva che, con particolare riferimento alla crisi in Ucraina, l'Unione e la NATO hanno saputo ben coordinarsi, con la prima focalizzata sugli aspetti politici e la seconda su quelli più strettamente militari. In relazione al secondo, precisa quindi che sussiste comunque l'intenzione di mantenere nell'agenda un punto specifico dedicato alla

difesa, mentre i temi saranno individuati anche sulla base del rapporto sulle sfide globali presentato dall'Alto rappresentante.

Conclude osservando che un credibile percorso di integrazione europea nel campo della Difesa non potrà realizzarsi che a piccoli passi. A suo avviso, il puntare sull'analisi comune delle minacce potrebbe costituire un progresso importante e impedirebbe iniziative di singoli gruppi di paesi (come in Iraq nel 2003 o in Libia nel 2011), consentendo, invece, ai paesi più dotati militarmente sì di intervenire, ma nel quadro fissato da una decisione comune.

Potrebbe inoltre essere opportuno, in occasione del prossimo Consiglio europeo di giugno, approfondire le tematiche inerenti al rafforzamento del mercato interno (anche alla luce del non ottimale funzionamento delle direttive sul *procurement* e sugli investimenti), all'utilizzo dei fondi europei per finanziare ricerche europee sulla Difesa e allo scomputo dal debito degli investimenti pubblici che finanzino programmi di rafforzamento della capacità comune europea.

Prende quindi la parola il generale CAMPORINI, ponendo innanzitutto l'accento sulla diversa percezione dei rischi tra i vari paesi membri dell'Unione europea, che impone un notevole sforzo per trasferire a nord delle Alpi le preoccupazioni italiane. Tale diversità nella percezione dei rischi dà peraltro luogo a inopportune frantumazioni che impediscono di definire un'autentica politica comune.

L'oratore si pone quindi problematicamente sulle recenti affermazioni del Presidente della Commissione europea, in quanto la creazione di un esercito europeo sarebbe –in realtà– un processo che si colloca a valle, e non a monte, della creazione di una politica comune.

Osserva inoltre che, ad oggi, gli attuali progetti di ricerca e sviluppo sono prevalentemente di natura bi o tri-laterale, non lasciando spazio, quindi, a quella cooperazione strutturata permanente pur prevista dal trattato di Lisbona. In aggiunta, l'eccessiva proliferazione di organi all'interno dell'Unione potrebbe dar luogo a diseconomie gestionali.

Si sofferma quindi sull'Agenzia europea della Difesa (EDA), osservando che, anche in questo caso, le grandi potenzialità offerte da tale strumento appaiono poco sfruttate, in quanto le iniziative rimangono a livello teorico, senza vere concretizzazioni. Sarebbe inoltre opportuno un maggiore sforzo da parte dei paesi membri dell'Unione in ordine al finanziamento dell'istituzione. Andrebbe poi impedito che le missioni europee producano oneri per i soli paesi concretamente partecipanti, superando le imperfezioni dell'attuale meccanismo di finanziamento, denominato ATHENA.

Interviene, da ultimo, il dottor SILVESTRI, ponendo innanzitutto l'accento sull'opportunità di rivedere la strategia europea in materia di sicurezza, definita nel lontano 2003, ed in base alla quale, riconosciuta l'assenza di concrete minacce, l'Unione europea si poneva come obiettivo di espandere l'area di applicazione delle proprie regole, esportando i propri

modelli politici ed economici. Tale approccio, ad esempio, pare essere stato attuato in Ucraina in maniera acritica, senza valutare l'attuale contesto, e offrendo il pretesto alla reazione russa.

Il Consiglio europeo del 2013, posto di fronte alla predetta problematica, non ha, peraltro, adottato azioni risolutive, limitandosi a definire delle strategie settoriali senza prendere in considerazione la visione globale.

Ponendosi, del pari, problematicamente sulla costituzione di un esercito europeo evocata dal presidente Juncker, osserva che, dal punto di vista tecnico, i vari strumenti militari vantano già una certa esperienza nell'ambito della collaborazione, tanto in ambito europeo quanto in ambito atlantico, e ciò renderebbe la realizzazione tecnica un ostacolo non insormontabile. Tuttavia, rimane il centrale problema della convergenza politica, premessa, a suo avviso, non eludibile.

Il senatore CONTI (*FI-PdL XVII*) osserva che, allo stesso modo in cui l'introduzione della moneta unica europea ha favorito la convergenza di alcune politiche economiche degli Stati membri, la costituzione di un esercito europeo potrebbe, invece, favorire una autentica convergenza politica.

Domanda quindi se i profili critici connessi alla cosiddetta esportazione di un determinato modello politico-economico possano essere superati dalla riconduzione dell'operazione sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) domanda se, ad oggi, tra l'Italia e gli Stati Uniti vi siano ancora degli effettivi interessi in comune. Ciò in quanto le recenti strategie adottate dall'amministrazione americana avrebbero prodotto delle gravi destabilizzazioni nell'area mediterranea, i cui effetti negativi sono particolarmente sentiti dal Paese.

Conclude ponendosi problematicamente sulla possibilità di superare, con mere dichiarazioni di principio, le divergenze tra gli interessi economici degli apparati industriali dei singoli paesi.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) osserva che, ad oggi, la politica europea appare decisamente appiattita sulle posizioni americane per quanto riguarda la crisi in Ucraina, laddove una Russia meno ostile avrebbe potuto fornire un efficace aiuto per la soluzione della grave crisi mediterranea.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) osserva che l'attività dell'Unione europea appare complementare a quella dell'Alleanza atlantica, come peraltro precisato anche dal segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, lo scorso 26 febbraio negli Uffici di Presidenza delle Commissioni Affari esteri e Difesa riunite. Tuttavia, per contro, l'Agenzia europea della Difesa sembra concentrarsi su programmi che non si limitano ad essere funzionali alle sole operazioni di *peacekeeping*.

Dopo aver rilevato che molte delle disfunzionalità economiche potrebbero essere determinate anche dalla prevalenza degli interessi nazio-

nali (che impone la presenza di tanti eserciti quanti sono gli Stati membri), domanda delucidazioni sulla decisione di impegnare risorse atlantiche (tra cui quella italiana), a difesa dei paesi baltici dalla Russia, che potrebbe non avere, in ogni caso, intenzioni offensive nei loro confronti.

Il senatore VATTUONE (*PD*) domanda quale sia l'opinione degli auditi in ordine alla futura costituzione di una forza di reazione rapida dell'Alleanza atlantica per far fronte alle crisi presenti nell'area mediterranea. Tale necessità, infatti, era stata evocata dal segretario generale Stoltenberg negli Uffici di Presidenza delle Commissioni affari esteri e difesa riunite e ribadito altresì in un recente incontro dello stesso Segretario generale con membri dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Con riferimento, quindi, all'ottimizzazione, in ambito europeo, delle spese per la Difesa, pone l'accento sull'esigenza di comprendere quale siano le specializzazioni – anche in ambito atlantico – in cui ciascun paese membro può dare il proprio contributo.

Il senatore COTTI (*M5S*) domanda chiarimenti sull'opportunità, a proprio avviso da salvaguardare, per gli Stati che non condividano le ragioni alla base di una missione, di non parteciparvi.

Interviene da ultimo il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), domandando una valutazione in ordine agli sforzi italiani verso l'obiettivo di una politica di difesa comune europea.

Replica agli intervenuti l'ambasciatore NELLI FEROCI, ribadendo che l'attuale contesto politico non sembra consentire un decisivo salto qualitativo verso la costituzione di un vero e proprio esercito europeo.

Con riferimento alla diffusione dei modelli politico-sociali europei, osserva che questa si è rivelata un successo solo quando al paese *partner* poteva essere garantita l'adesione all'Unione.

Ribadisce quindi l'opportunità di rimanere nel sistema di alleanze americano, stanti gli indubbi vantaggi che ne derivano, e il fatto che l'operato delle amministrazioni statunitensi può sempre essere valutato criticamente. Con particolare riferimento alla crisi ucraina, precisa poi che gli errori politico-diplomatici commessi dalla comunità occidentale non giustificano il comportamento russo, comunque non rispettoso del diritto internazionale. Rileva, ciò nonostante, la necessità di riaprire un proficuo dialogo con quel paese, che si è dimostrato, in altre occasioni (conflitti regionali e programma nucleare iraniano) un *partner* affidabile.

Dopo aver ribadito che la distinzione dei compiti tra NATO e Unione europea appare chiara, e che alle disfunzionalità economiche si è fatto comunque fronte con le pratiche di *pooling and sharing*, precisa che l'impegno a difendere i paesi baltici deriva dalla comune appartenenza all'Alleanza atlantica.

Conclude rilevando che in sede europea non vi è alcun obbligo, per gli Stati membri, di partecipazione a missioni da essi non condivise.

Replica anche il generale CAMPORINI, ponendo l'accento sull'opportunità di effettuare un efficace coordinamento tra i vari paesi sui tagli apportati ai rispettivi strumenti militari, al fine di conservare delle capacità comuni, primo tassello per la definizione di una politica di difesa comune.

Per quanto riguarda la possibilità dei singoli stati di non partecipare alle missioni, osserva che la stessa clausola di cui all'articolo 5 del Trattato nord-atlantico è da interpretarsi più come vincolo politico che non giuridico.

Prosegue quindi il suo ragionamento auspicando l'implementazione di programmi comuni europei nel campo della difesa, stanti le positive ricadute sull'integrazione industriale.

Conclude osservando che il piano di reazione rapida definito dall'Alleanza atlantica ha al momento più un valore politico che realmente operativo, e che in ogni caso non è da intendersi sostitutivo degli schemi organizzativi già presenti.

Replica da ultimo il dottor SILVESTRI, rilevando che attualmente l'Unione europea sembra aver perduto la propria capacità di reagire alle crisi, anche a causa dei tagli apportati dai vari paesi ai rispettivi strumenti militari.

Particolare rilevanza assumono le problematiche legate all'addestramento del personale: stante l'insufficienza dei fondi si è infatti impropriamente utilizzata la partecipazione alle missioni internazionali come strumento in tal senso.

Con riferimento invece alle carenze di efficacia operativa, pone l'accento sull'opportunità di rafforzare la politica industriale attraverso la costituzione di un mercato unico, che darebbe nuovo impulso alle politiche di cooperazione e porrebbe le basi per politiche di spesa più efficienti.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

364^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1504, 82, 811, 1233 e 1234-A) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ed in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all'emendamento 01.1 (già 1.1) e agli analoghi 1.0.2 e 3.0.110, precisa che i centri presso cui sviluppare il tentativo di conciliazione, richiamati dalla norma, sono già diffusamente presenti sul territorio e svolgono attualmente funzioni analoghe. Non sembra, pertanto, che la disposizione possa produrre maggiori oneri per il bilancio pubblico. Analoghe considerazioni, volte ad escludere la presenza di maggiori oneri, possono essere avanzate riguardo alle proposte 1.104, 1.112 e 3.0.111.

Il presidente AZZOLLINI concorda con quanto osservato dal rappresentante del Governo e propone, pertanto, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.1 (già 1.1), 1.0.2, 3.0.110, 1.104, 1.112 e 3.0.111.

Il vice ministro MORANDO, quanto all'emendamento 1.107, ritiene che l'insorgere di oneri possa essere riconducibile esclusivamente all'espressione «avvalendosi di esperti», sulla quale esprimere un parere contrario. Quanto alle proposte 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103), dà conto di una nota della Ragioneria generale dello Stato in base alla quale le disposizioni comporterebbero maggiori oneri. Ritiene, tuttavia, che l'apposizione di una clausola d'invarianza finanziaria possa sanare tale problematicità.

Il PRESIDENTE ritiene, pertanto, che sulla proposta 1.107 possa essere espresso un parere di semplice contrarietà, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione delle parole «avvalendosi di esperti», mentre l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria è sufficiente a escludere rischi di onerosità relativamente alle proposte 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103). Propone, pertanto, di rettificare il parere già espresso alla Commissione di merito sull'analogo emendamento 3.3, con l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Quanto, infine, agli emendamenti 3.0.108 e 3.0.114 ritiene possa essere reso un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO concorda con quanto espresso dal Presidente relativamente alle ultime due proposte.

La relatrice ZANONI (PD), alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104, 1.112, 3.0.111, 01.1 (già 1.1), 1.0.2, 3.0.110, 3.0.108 e 3.0.114. Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.107 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, ovunque ricorrano, delle parole: ", avvalendosi di esperti". Sugli emendamenti 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103) il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**365^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA**(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche**

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il parere non ostativo del relatore sulle proposte 2.500, 2.501, 3.500, 4.500, 4.501, 7.500, 9.500, 10.500, 10.501, 12.500, 16.500, 8.500, 11.500, 14.500, 15.500, 6.500, 7.501, 7.502, 7.503, 10.502, 10.503, 10.505, 10.506, 10.507, 10.508, 10.510 e 12.501. Analogamente, concorda con il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del testo suggerita dalla relazione tecnica quanto agli emendamenti 10.504, 10.505, 14.500 e 15.500.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere conforme a quello del Governo sui predetti emendamenti.

Quanto agli emendamenti per i quali sono state presentate delle riformulazioni, il rappresentante del GOVERNO ritiene che possa recare maggiori oneri la proposta 11.0.5 (testo 2). Con riferimento all'emendamento 7.112 (testo 2), esprime un parere di nulla osta subordinatamente alla riformulazione suggerita dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda la proposta 10.61 (testo 2), ritiene di dover ribadire il parere contrario precedentemente espresso sul testo originario, in assenza di ulteriori elementi tecnici. Con riferimento alla proposta 2.30 (testo 2), ritiene necessaria una relazione tecnica che dimostri che i servizi menzionati possono essere offerti nell'ambito delle risorse attualmente disponibili. Esprime, inoltre, un

parere contrario sulla proposta 10.235 (testo 2), mentre ritiene che il parere possa essere non ostativo sull'emendamento 7.64 (testo 2).

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.5 (testo 2), 7.112 (testo 2) e 10.61 (testo 2), un parere di semplice contrarietà sulla proposta 10.235 (testo 2) e, infine, un parere non ostativo sulle proposte 2.30 (testo 2) e 7.64 (testo 2).

Propone, quindi, di passare all'esame degli emendamenti all'articolo 10 del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non dover esprimere alcuna osservazione sulle proposte 10.502/6 e sull'analoga 10.502/8. Quanto, invece, al subemendamento 10.502/7, ritiene che la disposizione possa comportare maggiori oneri in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri l'invarianza finanziaria. Considerazioni analoghe valgono per i subemendamenti 10.502/9, 10.502/12 e 10.502/13.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) osserva, con riferimento al subemendamento 10.502/7, che per il biennio 2015-2016 la moratoria contrattuale è stata già asseverata dal Governo. Dal momento che la disposizione rinvia ai decreti legislativi di attuazione, non ritiene che la norma possa comportare, di per sé, maggiori oneri.

Il PRESIDENTE precisa che, anche in relazione ai precedenti emendamenti esaminati, quando la disposizione proposta riguarda l'istituzione di ruoli unici, il parere della Commissione è generalmente contrario in quanto risulta necessario acquisire una relazione tecnica che assicuri che da essa non derivino maggiori oneri. Propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 10.502/7, 10.502/9, 10.502/12 e 10.502/13.

In merito ai subemendamenti 10.503/2 e 10.503/5, il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario in relazione all'introduzione, prevista dalle norme, di una nuova area di contrattazione.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sia sul subemendamento 10.503/2 che sul 10.503/5.

Quanto all'emendamento 10.504, il vice ministro MORANDO dà conto di una relazione tecnica che richiede una riformulazione del testo, mentre per quanto riguarda il relativo subemendamento 10.504/5, il parere dovrebbe essere contrario, limitatamente alla parte che sembra estendere la possibilità di nominare un direttore generale anche nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti. Con riferimento ai subemendamenti 10.504/2 (e analogo 10.504/3), 10.504/6, 10.504/7 e 10.504/13, ritiene di

poter esprimere un parere contrario, in quanto le proposte sembrano risultare onerose. Non formula, invece, alcuna osservazione sul subemendamento 10.504/12.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione proposta dalla relazione tecnica, sull'emendamento del relatore 10.504. Propone, inoltre, un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 10.504/5 (limitatamente alla parte segnalata dal Governo), 10.504/7 (limitatamente agli ultimi tre periodi del testo) e sui subemendamenti 10.504/2, 10.504/3, 10.504/6 e 10.504/13, mentre propone un parere non ostativo sul subemendamento 10.504/12.

Il vice ministro MORANDO, quanto ai subemendamenti alla proposta 10.505, ritiene di dover esprimere un parere contrario sulle proposte 10.505/9 (e analogo 10.505/10) e 10.505/6 (e analogo 10.505/8), mentre non formula alcuna osservazione sulle proposte 10.505/3 (e sulle analoghe 10.505/4 e 10.505/5).

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria, sulla proposta 10.505/9 (e sull'analogo 10.505/10), mentre propone un parere di contrarietà semplice sul subemendamento 10.505/6 (e analogo 10.505/8) e di nulla osta sul subemendamento 10.505/3 (e analoghi 10.505/4 e 10.505/5).

Il vice ministro MORANDO ritiene di poter esprimere un parere di contrarietà sulle proposte 10.507/2 e sull'emendamento 10.509, mentre non formula alcuna osservazione sul subemendamento 10.506/2 (e analogo 10.506/3).

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà semplice sui subemendamenti 10.506/2 (e analogo 10.506/3), 10.507/2 e sull'emendamento 10.509, specificando, con riferimento a quest'ultimo, che una rimodulazione delle responsabilità in capo ai dirigenti non implica di per sé il verificarsi di maggiori oneri.

Quanto all'emendamento del relatore 13.500, il rappresentante del GOVERNO dà conto di una relazione tecnica che propone una riformulazione limitata alla lettera *b*), che inserisca una clausola da cui derivi che il testo concordato dalla Conferenza Stato-Regioni debba essere esaminato, ai fini della opportuna compatibilità finanziaria, dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) osserva che l'emendamento si rende necessario in relazione alla situazione verificatasi nel corso del tempo,

in base alla quale l'INPS provvede agli accertamenti medico-legali riguardanti i dipendenti del settore privato, utilizzando allo scopo i medici inseriti in un'apposita graduatoria, mentre le ASL provvedono alla stessa incombenza con riferimento ai dipendenti del settore pubblico, utilizzando i medici che svolgono la normale attività prevista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. L'attribuzione dell'intera competenza, sia per il settore privato che per quello pubblico, all'INPS, consentirebbe di ottenere maggiore efficienza e minori costi, senza considerare che l'esercizio della competenza in materia di accertamenti da parte delle ASL è suscettibile di generare un conflitto di interessi, in quanto le visite operate dai medici del Servizio sanitario nazionale possono dar luogo a verifiche di irregolarità relative a malattie professionali precedentemente riconosciute da parte dello stesso Servizio sanitario nazionale.

Il PRESIDENTE ritiene, pertanto, di poter esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 13.500 ad eccezione della lettera *g-quater*), sulla quale il parere dovrebbe essere di contrarietà semplice.

Quanto ai relativi subemendamenti, il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 13.500/16 (e analogo 13.500/29), 13.500/21, 13.500/22 e 13.500/25, mentre esprime un parere di nulla osta sulle proposte 13.500/24 e 13.500/28.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.500/21 e 13.500/25, 13.500/16 e analogo 13.500/29 (per assenza di relazione tecnica), di semplice contrarietà sulla proposta 13.500/22 e non ostativo sulle proposte 13.500/24 e 13.500/28.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulle proposte 14.500/8 e 14.500/13, 15.500/35, 15.500/5, 15.500/11, 15.500/13, 15.500/26 e 15.500/33, mentre non esprime alcuna osservazione sui subemendamenti 14.500/11, 15.500/1, 15.500/12, 15.500/22, 15.500/25, 15.500/27, 15.500/32 e 15.500/34.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 14.500/8 (per assenza di relazione tecnica), 14.500/13, 15.500/35, 15.500/5, 15.500/13, 15.500/26 e 15.500/33, un parere di contrarietà semplice sul subemendamento 15.500/11, mentre il parere potrebbe essere non ostativo sulle proposte 14.500/11, 15.500/1, 15.500/12, 15.500/22, 15.500/25, 15.500/27, 15.500/32 e 15.500/34.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter chiarire alcuni aspetti sul parere contrario espresso dal Governo con riferimento all'emendamento 8.16, precedentemente esaminato dalla Commissione, e riguardante il ruolo unico dei ricercatori in servizio presso gli enti di ricerca, sul quale

si è sviluppato un rilevante dibattito e numerose polemiche sui *media*. Il parere contrario del Governo è motivato dal fatto che il principio di delega per la riorganizzazione del comparto comporta necessariamente, a suo parere, il riordino e la riorganizzazione del trattamento economico dei ricercatori. Il dibattito sollevato fa riferimento alla possibilità che il parere del Governo sopra menzionato sia immotivato. Riferisce di aver richiesto una relazione tecnica al MIUR, in quanto alcuni rappresentanti dello stesso ministero hanno dichiarato, in altre occasioni, che l'emendamento di cui trattasi non è suscettibile di produrre alcun onere. Nel caso in cui la relazione tecnica fosse prodotta in tempo utile, e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, il Governo potrebbe rivedere il parere precedentemente espresso.

Il PRESIDENTE osserva che, in assenza di relazione tecnica che affermi il contrario, la Commissione bilancio esprime, normalmente, parere contrario su proposte emendative volte a istituire ruoli unici, in ciò manifestando, pertanto, un approccio coerente alla tematica nel corso del tempo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone il seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti del relatore, i relativi subemendamenti nonché le riformulazioni pervenute, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.502/7, 10.502/9, 10.502/12, 10.502/13, 10.503/2, 10.503/5, 10.504/5 (limitatamente alla prima parte), 10.504/7 (limitatamente alle parole da: "per gli enti locali" fino alla fine), 10.504/13, 10.504/2, 10.504/3, 10.504/6, 13.500/21, 13.500/16, 13.500/29, 13.500/25, 14.500/8, 14.500/13, 15.500/35, 15.500/5, 15.500/13, 15.500/26, 15.500/33, 11.0.5 (testo 2), 7.112 (testo 2) e 10.61 (testo 2).

Sull'emendamento 10.504 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» delle seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;».

Sull'emendamento 10.505 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione, dopo le parole: «natura giuridica», delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e alla sostituzione delle parole da: «; possibilità di avvalersi» fino alla fine, con le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

Sull'emendamento 13.500 il parere è di nulla osta, ad eccezione della lettera *g-quater*), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole da: «con attribuzione» fino a: «Sociale» con

le seguenti: «con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti»;

Sull'emendamento 14.500 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle lettere da c) ad l) con le seguenti:

«c) precisa definizione del regime delle responsabilità dei dipendenti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.».

Sull'emendamento 15.500 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: «è adottato» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, alla lettera *e*), dopo la parola: «introduzione» delle seguenti: «, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,».

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sulle proposte 10.505/9 e 10.505/10.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.505/6, 10.505/8, 10.506/2, 10.506/3, 10.509, 13.500 (limitatamente alla lettera *g-quater*), 13.500/22, 15.500/11 e 10.235 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle riformulazioni 7.64 (testo 2) e 2.30 (testo 2).

Il parere è altresì non ostativo su tutti i restanti emendamenti del relatore e relativi subemendamenti, ad eccezione dell'emendamento 8.0.100 e dei relativi subemendamenti nonché della proposta 7.501/23 (testo 2), sui quali il parere rimane sospeso.«.

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

189^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Sartoni, vice presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, accompagnato da Giuseppe De Lucia Lumeno, Guido Duccio Castellotti, Maria Grazia Mattioni, Cesareo Pacioni e Carlo Del Ferrone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione odierna.

Il dottor SARTONI inserisce nelle tematiche dell'indagine conoscitiva i contenuti del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante la riforma della disciplina delle banche popolari e a tale proposito esprime la propria valutazione su alcune opinioni che potrebbero avere ispirato la redazione del provvedimento. In particolare, menziona il riconoscimento da parte della Commissione europea della sostanza cooperativa delle banche popolari, la cui disciplina è sempre stata pienamente compatibile con quella dell'Unione europea, che costituiscono legittima espressione della libertà di impresa, con pari dignità con il modello della società per azioni per l'esercizio dell'attività bancaria, anche prescindendo da particolari requisiti dimensionali e dalla quotazione nei mercati regolamentati. Dopo aver rilevato l'ingente entità degli attivi delle principali banche cooperative europee e la trasparenza di tali soggetti rispetto ai movimenti dei capitali, e ricordato un'ispirazione di fondo consistente nell'attenzione alle economie locali di riferimento, dà conto dei numerosi interventi normativi avvenuti negli ultimi anni, al fine di smentire la tesi secondo la quale le banche popolari non sarebbero state oggetto di alcune riforme nel corso dell'ultimo ventennio. Prosegue osservando come le banche popolari rientrino a pieno titolo nella categoria delle banche cooperative, tenuto conto anche del permanere degli scopi mutualistici. Quanto alla recente operazione di valutazione approfondita compiuta sul sistema bancario europeo rileva l'adeguato livello di patrimonializzazione riscontrato in relazione alle banche popolari italiane sottoposte ad esame. Menziona successivamente i risultati di alcune analisi le quali hanno posto in evidenza i valori positivi caratterizzanti le banche popolari, comparate con le società per azioni, riguardo a trasparenza e resilienza; ulteriori riscontri positivi riguardano la rischiosità, la capitalizzazione e i risultati economici durante la crisi. Ulteriori specificità delle banche popolari sono riconducibili alla funzione anticiclica delle stesse, le quali nel corso della crisi hanno aumentato gli impieghi e la quota di mercato, denotando un alto livello di qualità del credito.

Passando a esprimere valutazioni più specifiche in merito ai contenuti del decreto-legge n. 3 del 2015, sottolinea la sussistenza di perplessità circa la costituzionalità della subordinazione dell'esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa di banca popolare a una determinata soglia dimensionale, anche tenuto conto della disparità di trattamento rispetto alle società cooperative non bancarie. Peraltro la stessa soglia dimensionale di 8 miliardi di attivo, oltre la quale è previsto l'obbligo della trasformazione in società per azioni, non appare suffragata da alcuna motivazione oggettiva; la soglia posta dal decreto-legge potrebbe inoltre ostacolare il consolidamento tra le banche popolari oppure indurre le medesime a contenere l'erogazione del credito. La trasformazione forzata in società per azioni è inoltre lesiva del legittimo affidamento dei soci che costituiscono l'azionariato diffuso delle banche popolari; un'ulteriore penalizzazione nei confronti dei soci è rappresentata dalla riformulazione dell'articolo 31 del testo unico bancario, tesa a sottrarre alla competenza assem-

bleare operazioni e atti volti a modificare il modello adottato in via autonoma nell'esercizio dell'attività di impresa. Una restrizione dell'autonomia statutaria è inoltre riscontrabile nelle modifiche concernenti il numero di deleghe, che contraddicono le previsioni in materia di società cooperative recate dal codice civile. Dopo aver lamentato le possibili conseguenze del summenzionato decreto-legge rispetto agli imminenti adempimenti per le convocazioni assembleari e aver ricordato l'appello sottoscritto da numerosi economisti in difesa dell'attuale assetto delle banche popolari, conclude facendo presente la possibilità di ricorsi alla Corte costituzionale contro la disciplina recata dal provvedimento di riforma.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) osserva la ristrettezza dei tempi di esame in Senato del decreto-legge sulle banche popolari, assegnato in prima lettura alla Camera dei deputati. Esprime quindi condisione rispetto all'idea della legittimità del pluralismo delle forme giuridiche e delle dimensioni operative dei soggetti operanti nel mercato bancario e considera del tutto arbitrario associare la grande dimensione alla forma giuridica della società per azioni. Ritiene peraltro che le banche popolari, oltre a ribadire gli elementi positivi del loro specifico modello, dovrebbero opportunamente compiere uno sforzo nel senso di indicare soluzioni valide per superare le criticità presenti.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) lamenta l'impossibilità pratica per il Senato di dedicare un esame adeguato al decreto-legge n. 3, pur particolarmente rilevante per l'economia nazionale. Prende quindi atto dei rilievi relativi alla legittimità costituzionale del provvedimento e della possibilità di ricorsi alla Corte costituzionale, facendo presente il rischio che si possa determinare una situazione di incertezza per il settore. Esprime quindi perplessità rispetto alla soglia posta dal decreto-legge in termini di valori dell'attivo, in quanto possibile causa di scelte volte a impedire la crescita delle singole banche popolari.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritiene che, stante la mancanza di una visione d'insieme, il Governo, attraverso l'adozione di provvedimenti quali il decreto-legge n. 3, persegua obiettivi di immagine, prescindendo dal reale impatto economico. Sottolinea quindi il diritto delle banche popolari di ricorrere contro il provvedimento del Governo, in considerazione della mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Il senatore FORNARO (*PD*) manifesta perplessità relativamente alla scelta di ricorrere allo strumento del decreto-legge riconoscendo che, essendo la riforma delle banche popolari oggetto di riflessione da lunga data, siano ormai maturi i tempi per un intervento sistematico. Manifesta inoltre dubbi circa la congruità della soglia posta a 8 miliardi di attivo, e, viceversa, osserva la scarsa compatibilità del voto capitaro con la logica della quotazione in Borsa. Dopo essersi associato alle critiche relative all'esiguità dei tempi disponibili per la trattazione in Senato del decreto-

legge n. 3, esprime un auspicio in ordine al miglioramento del testo, nel senso di consentire la crescita dimensionale senza porre in dubbio la vocazione delle banche popolari al sostegno delle economie locali.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pone un quesito sulla disciplina delle banche popolari in altri contesti europei.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede delucidazioni sull'opportunità di porre la soglia di attivo che comporta l'obbligo di trasformazione a 30 miliardi. Osserva peraltro come, in mancanza di requisiti di necessità e urgenza, con l'emanazione del decreto-legge n. 3, il Governo abbia indebitamente esercitato la funzione legislativa.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone un quesito in ordine alla possibilità di un dialogo delle banche popolari con il Governo al fine di giungere a soluzioni condivise per una proficua riforma del settore delle banche popolari. Lamenta quindi il fatto che il perdurare dell'esame del decreto-legge n. 3 presso la Camera dei deputati altera pesantemente la corretta dialettica fra istituzioni, peraltro in ordine a un provvedimento di particolare rilevanza, in quanto rappresenta un passaggio nella complessiva opera di adeguamento della disciplina del sistema bancario.

Il dottor SARTONI osserva la rilevanza dell'insieme delle banche popolari nell'ambito del sistema bancario italiano e paventa il rischio che la quotazione forzata in Borsa stimoli operazioni di scalata con finalità speculative. Quanto alla soglia dimensionale, ritiene che il valore di 30 miliardi di attivi, già individuato ai fini della vigilanza della Banca centrale europea, sarebbe connotato da una maggiore oggettività.

Il dottor DE LUCIA LUMENO rileva le perplessità sollevate da autorevoli costituzionalisti in merito alla legittimità costituzionale del decreto-legge sulle banche popolari, tale da consentire, prevedibilmente, ricorsi alla Corte costituzionale. Conviene inoltre in relazione alla valenza della soglia posta a 30 miliardi, in quanto derivante da studi approfonditi, restando immotivata quella prescelta dal Governo in sede di redazione del decreto-legge n. 3. Dopo aver rammentato la diffusione a livello mondiale del modello della banca in forma di società cooperativa, rileva come il decreto-legge in via di conversione porterà alla trasformazione di soggetti che complessivamente rappresentano il 97 per cento della quota di mercato detenuta dalle banche popolari, con il risultato di porre fine di fatto all'esperienza di tale modello in Italia. Quanto al rischio di scalate, in particolare da parte di soggetti esteri, rammenta il divieto vigente in altri ordinamenti, ispirati alla tutela del risparmio in quanto bene nazionale. Conclude facendo presente l'alto livello di attenzione che alle banche cooperative è riservato dalle istituzioni politiche di altri Stati.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e li congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna procedura informativa sarà resa pubblicamente consultabile nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1259) Gianluca ROSSI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il vice ministro CASERO ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge al fine di compiere ulteriori approfondimenti.

Il relatore FORNARO (*PD*) ribadisce la richiesta di ottenere dal rappresentante del Governo risposte sulle quali ci sia stata una preliminare interlocuzione tra i Ministeri competenti, atteso che l'*iter* del disegno di legge in titolo potrebbe anche essere ripreso a breve, ma ritiene che, senza un'effettiva valutazione del Governo, si rischia di non affrontare le questioni di maggiore rilievo.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*), in qualità di primo firmatario del disegno di legge e rappresentante del Gruppo, rimarca il forte disappunto della propria parte politica per la mancanza di un'effettiva interlocuzione con il Governo sulla questione di maggiore rilievo affrontata nel disegno di legge di delega, costituita dalla gestione del Fondo centrale di garanzia. Come è emerso anche dalle audizioni, tale strumento ha assunto negli ultimi tempi una funzione sostitutiva dei confidi, venendo meno al compito fondamentale di aggiungersi all'attività dei consorzi fidi; inoltre è emersa una certa resistenza della struttura burocratica del Ministero dello sviluppo economico, che non appare assolutamente funzionale al buon esito del disegno di legge. D'altro canto, mentre il mondo produttivo ripone nella delega molte aspettative, l'attendismo prevalente tra i ministeri competenti non trova un'adeguata spiegazione.

Facendo proprie le osservazioni del relatore e del senatore Rossi, il presidente Mauro Maria MARINO sollecita il Vice Ministro ad adoperarsi affinché l'*iter* del disegno di legge possa essere adeguatamente supportato dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta della relatrice RICCHIUTI (*PD*), il presidente Mauro Maria MARINO rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (n. 147)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) sollecita la segnalazione di problematiche ed osservazioni sull'atto del Governo in esame al fine della predisposizione del parere che sarà sottoposto alla Commissione nella prossima settimana.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ribadendo alla richiesta di acquisire elementi informativi dalla Banca d'Italia, osserva che le disposizioni legate all'articolo 26 sembrano prefigurare un meccanismo di verifica e controllo del possesso dei requisiti degli esponenti aziendali, tutto interno agli enti creditizi, e quindi senza un'effettiva verifica esterna.

Dopo un'interlocuzione del senatore FORNARO (*PD*) su tale specifico punto, il senatore VACCIANO (*Misto*) prosegue il proprio intervento sottolineando che le specifiche disposizioni dell'atto in titolo relativamente al recesso del socio, sembrano contraddire le misure adottate sulle banche popolari dal decreto-legge varato dal Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO, in relazione alle richieste del senatore Vacciano, propone l'acquisizione di elementi informativi scritti da parte di tutti i soggetti esterni, senza lo svolgimento di formali procedure informative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (n. 148)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) interviene in discussione generale, condividendo gli obiettivi di regolazione del settore delle agenzie di *rating*, pur rimarcando la opportunità di verificare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che l'acquisizione del parere da parte della Commissione bilancio potrà fornire indicazioni circa i rilievi del senatore Vacciano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO sollecita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali osservazioni e rilievi per la formalizzazione del parere alla 14^a Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 12 marzo, è integrato con le interrogazioni nn. 3-00885 e 3-01735.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria**165^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-01483 del senatore Bocchino sulla chiusura del museo civico «Renato Guttuso» a Bagheria (Palermo).

Preliminarmente, ricorda che lo statuto della Regione Siciliana prevede, all'articolo 14, la potestà legislativa esclusiva regionale anche per la conservazione delle antichità e delle opere artistiche, per la tutela del paesaggio, nonché per i musei.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti», all'articolo 1, ha stabilito che «L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio»

Ne consegue che, in tale contesto territoriale, la materia è oggi regolata da leggi regionali e che le Soprintendenze sono alle dipendenze della Regione. Il Ministero, infatti, ha oggi, come propri organi periferici in Sicilia esclusivamente la Soprintendenza archivistica, con sede a Palermo, e gli Archivi di Stato distribuiti su base provinciale.

Nel rispondere all'interrogante, fa doverosamente presente la mancanza di competenza del Ministero in materia e il fatto che le informazioni che saranno esposte sono state fornite, in spirito di collaborazione interistituzionale, dal competente Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana dell'omonimo Assessorato della Regione Sicilia.

Premesso quanto sopra, osserva che la Civica Galleria d'arte moderna e contemporanea Renato Guttuso di Villa Cattolica a Bagheria, e per essa l'Amministrazione comunale di Bagheria, ha ricevuto da parte del sopra richiamato Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, a partire dal 1998, contributi economici in virtù di specifiche disposizioni legislative regionali.

L'erogazione dei contributi cessava con l'entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2013, che escludeva dai benefici contributivi gli enti pubblici e le strutture organizzative da questi dipendenti, salvo previsioni introdotte con appositi avvisi speciali.

Il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana riferisce che nessuna istanza per la concessione di contributo o di altro beneficio economico è stata avanzata né dall'amministrazione comunale di Bagheria, né dalla Civica Galleria d'arte moderna e contemporanea Renato Guttuso di Villa Cattolica.

Nel dicembre del 2014, il competente Dirigente generale del Dipartimento, sulla base di alcune dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Bagheria alla stampa locale, in merito alla chiusura del Museo Guttuso ed al trasferimento del personale di custodia ad altra mansione, convocava lo stesso Sindaco e lo invitava a trovare immediate soluzioni atte a superare le numerose criticità rilevate, con particolare riguardo all'obbligo di rispettare gli impegni ricompresi nel cronoprogramma comunitario considerato che, come evidenziato dallo stesso Senatore interrogante, alcune iniziative, rientranti nell'ambito del Progetto FESR Sicilia 2007-2013, riguardavano proprio la Civica Galleria Renato Guttuso.

Il Sindaco della Città di Bagheria, confermava, a gennaio dell'anno in corso, l'intendimento di portare a compimento il progetto di conservazione, rifunzionalizzazione e potenziamento della fruizione della Villa Cattolica, nonché quello relativo al centenario del Maestro Guttuso, anche attraverso itinerari culturali multidisciplinari.

Comunicava, inoltre, l'avvio dei relativi interventi, con l'aggiudicazione degli appalti per i lavori di riqualificazione della struttura museale e per la produzione del catalogo della opere.

Precisava, infine, che la chiusura del Museo, stigmatizzata dagli organi di stampa, era stata limitata ad un breve lasso di tempo di venti giorni e che il Museo era aperto e pienamente fruibile.

Il Dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana ha, infine, comunicato che, a seguito di un incontro tenutosi lo scorso 4 febbraio, i Dirigenti del Servizio Pianificazione Paesaggistica hanno ricevuto dall'amministrazione Comunale di Bagheria ampia assicurazione circa l'effettivo e tempestivo adempimento delle procedure di competenza.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) esprime apprezzamento per il tenore della risposta, di cui si dichiara soddisfatto, in quanto si evince lo sforzo intrapreso per il superamento delle problematiche connesse al riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni.

Sottolinea, quindi, la necessità di esperire ogni mezzo per scongiurare ulteriori chiusure del Museo Guttuso, rimarcando altresì l'urgenza di risolvere la questione del precariato che affligge molti dipendenti del Museo, la cui prestazione professionale risulta comunque ineludibile al fine di garantire l'ottimale fruizione della struttura museale.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde poi all'interrogazione n. 3-01593 della senatrice Idem sulla chiusura dei siti archeologici di Pompei ed Ercolano nei giorni del 25 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015.

Preliminarmente, conferma quanto riferito nell'atto parlamentare, in merito al fatto che il numero di visitatori dei siti vesuviani, ed in particolare dei siti di Pompei ed Ercolano, negli ultimi tre anni è in continua crescita: sul punto i dati riferiti nell'atto parlamentare corrispondono a quelli riportati nel sito della Soprintendenza di Pompei.

In particolare, il numero più elevato di visitatori per Pompei è stato registrato nel 2006 (2.569.872), nel 2007 (2.571.725) e nel 2014 (2.668.178). L'incremento del 2014 è dovuto in parte alla nuova apertura gratuita la prima domenica del mese, giornate nelle quali sono stati raggiunti circa 20.000 visitatori.

Riguardo all'articolo de «Il Mattino» del 24 dicembre 2014 citato nell'interrogazione e nel quale si legge «per la prima volta in quasi mezzo secolo, il sito archeologico resterà chiuso a Natale e Capodanno» non essendoci «i soldi per pagare gli straordinari al personale», segnala che l'apertura al pubblico dei monumenti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, parchi, ville e giardini di Stato è disciplinata dal decreto ministeriale del 13 Aprile 1993, che, all'articolo 4, dispone: «I monumenti, i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville ed i giardini storici (dello Stato) restano chiusi al pubblico nei giorni di Capodanno, 1° maggio e Natale».

Pertanto le aperture straordinarie nel giorno di Natale, 1° maggio e Capodanno sono possibili solo sulla base di specifici accordi con il personale e con fondi appositamente destinati. A Natale e Capodanno scorsi erano, infatti, chiusi tutti i musei e i luoghi della cultura statali, compresi gli Uffizi, Brera, Paestum e Capodimonte.

Come riferito anche dal ministro Franceschini, l'accordo del giugno 2014 coi sindacati prevede un nuovo calendario definitivo di aperture straordinarie per Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, Ferragosto e, con trattative annuali, anche il 1° maggio, oltre a tutte le domeniche.

Invece, nei giorni del 25 dicembre e del 1° gennaio i musei restano chiusi: scelta permanente, non solo per quest'anno, ma per evitare cambi continui di calendario e, soprattutto, per allinearsi con quanto già avviene in tutto il mondo.

Tutti i grandi musei, infatti, sanno bene che i comportamenti familiari e turistici di Natale e Capodanno non si conciliano con l'apertura dei musei e che, comunque, dovendo scegliere per ragioni contrattuali o di risorse, è preferibile tenere aperto, specie un sito archeologico, in giornate primaverili o estive.

Nel 2013 in Italia invece in quelle due giornate i musei statali erano aperti: a Natale 2013 si sono recati a Pompei 833 visitatori e a Capodanno 2014, 2357 visitatori, contro una media di 15/20.000 ogni prima domenica del mese.

Riassumendo, proprio con l'intento di fornire analiticamente i dati richiesti, i visitatori degli Scavi di Pompei nella giornata del 25 dicembre 2013, contando anche i biglietti cumulativi venduti, sono stati 833 per un incasso di 6.898 euro; i visitatori degli Scavi di Pompei nella giornata del 1° gennaio 2014, contando anche i biglietti cumulativi venduti, sono stati 2.357 (ribadisco: contro una media di 15/20.000) per un incasso di 19.103 euro.

Riguardo alle citate aperture straordinarie succitate, si fa presente che l'apertura di Pompei nella giornata del 25 dicembre 2013 ha comportato la spesa aggiuntiva di 8.270 euro per il solo personale interno, mentre, per la giornata del 1° gennaio, tale spesa aggiuntiva è stata di 8.440 euro per il solo personale interno.

Questi numeri hanno portato l'Amministrazione a fare questa scelta che, ribadisco, sarà permanente.

Gli arrivi a Pompei di alcuni pullman di turisti il giorno di Capodanno derivano evidentemente dal fatto che i *tour operator*, programmando e vendendo i pacchetti di viaggio con molti mesi di anticipo, non hanno rilevato il cambio di calendario deciso in giugno, anche se la comunicazione era correttamente inserita nel portale *web* di Pompei, come del resto in tutti i portali degli altri musei e aree archeologiche di Stato, sia nella schermata relativa ai vari siti che nelle relative Carte dei servizi allegate.

Fornisce poi puntualizzazione circa, l'affermazione in base alla quale l'apertura per Natale e Capodanno di Pompei si svolgerebbe «da quasi mezzo secolo». Limitando l'analisi alle giornate di Natale e Capodanno, segnala che a partire dal 2004, tale apertura è stata disposta dal Ministero per le seguenti date: Natale 2004-Capodanno 2005; Natale 2005-Capodanno 2006; Natale 2006-Capodanno 2007; Natale 2007-Capodanno 2008; Natale 2008-Capodanno 2009; Natale 2009-Capodanno 2010; Natale 2010-Capodanno 2011; Natale 2012-Capodanno 2013; Natale 2013-Capodanno 2014.

Non è stata invece effettuata l'apertura per Natale 2011-Capodanno 2012, per mancato accordo sindacale, in quanto l'accordo era stato sottoscritto da una sola sigla sindacale e da un solo componente della Rappresentanza sindacale unitaria.

Non è stata, infine, effettuata l'apertura per Natale 2014-Capodanno 2015.

Riguardo al pagamento dello straordinario per il personale impegnato nelle citate aperture straordinarie, precisa che, per le aperture di Natale 2004-Capodanno 2005, Natale 2005-Capodanno 2006, Natale 2006-Capodanno 2007, le somme relative sono state corrisposte dalla Regione Campania-Artecard, per il tramite della Direzione regionale della Campania. Gli straordinari relativi alle successive aperture straordinarie sono stati, invece, sempre corrisposti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In conclusione, confidando di aver fornito soddisfacenti risposte ai quesiti degli onorevoli interroganti, conferma l'impegno del Ministero, nelle sue strutture centrali e periferiche, per il costante miglioramento delle azioni di comunicazione e in generale per la valorizzazione del patrimonio: anche sotto questo punto di vista, il Grande Progetto Pompei intende rappresentare un modello virtuoso.

La senatrice IDEM (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Rappresentante del Governo, evidenziando come la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale richieda anche l'adozione di ogni iniziativa volta a prevenire il verificarsi di episodi, come quello oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, che rischiano di compromettere l'immagine del nostro Paese all'Estero.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti Dell'Acqua.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA osserva preliminarmente che le iniziative del Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo connesse ad Expo vengono realizzate senza ulteriori contributi pubblici rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente.

Illustra quindi le caratteristiche del padiglione Italia, osservando come esso tenda, tra l'altro, a valorizzare l'eccellente livello professionale degli istituti italiani di restauro, che rappresentano un modello per gli altri Paesi: partendo dal lavoro svolto per la ricostruzione della Basilica di Assisi dopo gli eventi sismici del 1997, il padiglione fornisce, quindi, spiegazioni sull'attività di restauro e recupero del patrimonio artistico italiano a seguito danni derivanti da eventi di guerra o da calamità naturali. Attraverso la visita del Padiglione Italia il turista potrà, quindi, percepire l'importanza che il nostro Paese attribuisce alla tutela e alla valorizzazione dell'arte e della cultura.

Un'iniziativa organizzata dal Ministero consiste, poi, nel consentire a tutti gli acquirenti dei biglietti dell'Expo l'ingresso gratuito in diciassette siti cosiddetti «minori», in quanto estranei ai circuiti turistici di massa, ma di elevato livello culturale, localizzati in tutto il Paese.

Altresì, il Dicastero si è focalizzato sull'organizzazione di mostre come quella sul *Grand Tour* a Monza e su due importanti esposizioni a Milano dedicate a Giotto e a Leonardo, che rappresenteranno ulteriori occasioni per diffondere la conoscenza del nostro Paese attraverso itinerari turistico-culturali.

Nel ricordare che la mostra su Leonardo sarà aperta dal disegno sull'Uomo vitruviano, invita a non focalizzarsi eccessivamente sulle polemiche concernenti i dinieghi per il prestito di opere d'arte, in quanto si rischia di dimenticare che il Ministero dei beni culturali ha dato l'assenso a ben settantotto prestiti. Un'ulteriore mostra di notevole livello consiste in una esposizione archeologica a Brescia sulla «romanizzazione» della Gallia Cisalpina.

Il Ministero è, quindi, presente nelle grandi esposizioni, o con proprie opere ovvero attraverso le proprie competenze scientifiche. Si sofferma poi sull'unico progetto beneficiario di contributi pubblici e organizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole, consistente nella valorizzazione dei territori collegati a Expo, ossia nella progettazione di percorsi turistico-culturali, dislocati nelle diverse Regioni italiane e caratterizzati dal collegamento tra alimentazione e luoghi d'arte (per esempio, nel caso della Toscana, attraverso l'accostamento tra le ville medicee e la gastronomia della corte dei Medici). Un'ulteriore iniziativa è poi rappresentata dagli itinerari giotteschi.

Fa, quindi, presente come molte Regioni abbiano creato dei percorsi di valorizzazione dei rispettivi siti culturali, degli itinerari turistici e degli spettacoli dal vivo.

Per quanto attiene all'aspetto comunicativo, dà conto delle iniziative legate al portale internet *VeryBello.it*, che si delinea come una grande piattaforma digitale interattiva recante il calendario di tutti gli eventi culturali connessi all'Expo e distinti per area tematica, in modo da fornire uno strumento agevolmente fruibile per l'utente. Ricorda, al riguardo, che, nel corso di un'audizione presso l'omologa Commissione della Ca-

mera dei deputati sono state sollevate delle critiche circa l'accessibilità del sito e la disponibilità in altre lingue straniere: a tali rilievi si è già data risposta, approntando le opportune soluzioni.

Sul sito *VeryBello* sono quindi sponsorizzati circa 1.400 eventi e l'intenzione è di assicurare ad esso una proiezione temporale che vada oltre l'Expo, come ribadito dal Ministro Franceschini nel corso delle recenti visite in Germania e negli Stati Uniti.

In conclusione, osserva che, pure in assenza di contributi pubblici, il Ministero è riuscito a presentare un programma di qualità, svolgendo un ruolo di coordinamento delle iniziative culturali presenti sul territorio, al fine di concepire l'Expo non solo come un importante evento localizzato nella città di Milano, ma anche come una leva per favorire il turismo culturale su tutta la penisola, sfruttando l'arrivo in Italia, secondo alcune previsioni, di circa venti milioni di persone. Infine, dà conto della stipulazione di un apposito accordo con la Rai per la promozione della bellezza artistica e del patrimonio culturale.

Seguono, poi, quesiti da parte dei senatori.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) formula un apprezzamento per il concorso di tutte le energie positive del Paese ai fini della buona riuscita dell'Expo, rimarcando la necessità di non perdere un'occasione così importante per favorire l'attrazione di un pubblico variegato e di alto livello.

Sottolinea, quindi, come l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione risulterà dirimente ai fini del successo o meno dell'iniziativa, raccomandando pertanto l'adozione di strategie comunicative persuasive e convincenti. Ricorda, quindi, la necessità di prestare particolare attenzione alle esigenze dei territori meridionali, che potrebbero risultare penalizzati dalla lontananza rispetto alla città di Milano. Al riguardo, le nuove tecnologie potranno fornire un valido aiuto in termini di realtà virtuali e di trasposizione dei luoghi. Parimenti, sarebbe opportuna l'estensione degli ingressi gratuiti ad un maggior numero di luoghi d'arte siti nel Mezzogiorno.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel ribadire una forte perplessità sulla denominazione del portale *web* chiede se esso sostituirà gradualmente PromuovItalia, al fine di evitare doppioni.

Domanda, poi, se sia stata predisposta un'applicazione per *smartphone* del sito *VeryBello*, in quanto tale versione rappresenterebbe il mezzo più utile e più facilmente fruibile per i turisti e per i visitatori più giovani.

Chiede, quindi, se sia stata attivata una convenzione tra il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di favorire la partecipazione delle scolaresche agli eventi connessi a Expo.

Infine, alla luce di una sua recente missione in America Latina, chiede se siano state attivate sinergie con il Ministero degli Esteri per promuovere l'Expo negli altri Paesi e tra le comunità italiane all'estero.

La senatrice DI GIORGI (PD) condivide pienamente la concezione dell'Expo come mezzo per favorire la penetrazione del turismo non solo nella città di Milano, ma in aree diffuse dell'intero territorio italiano, ai fini della valorizzazione di un patrimonio culturale ramificato in tutta la penisola, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni territoriali e delle diverse strutture museali.

Raccomanda, quindi, l'opportunità di utilizzare il portale *VeryBello* come mezzo permanente per sponsorizzare le iniziative culturali presenti in tutto il Paese.

La senatrice Elena FERRARA (PD) chiede se sia possibile acquisire l'elenco completo dei diciassette siti culturali dei quali è stato previsto l'ingresso gratuito a beneficio degli acquirenti per i biglietti dell'Expo e domanda poi se tra essi sia presente il Complesso monumentale del Broletto di Novara recentemente restaurato in occasione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Pone, quindi, l'esigenza di inserire nei percorsi turistici connessi all'Expo la cintura dei laghi prealpini.

Si sofferma, poi, sul tema della valorizzazione dell'offerta musicale, facendo presente che, all'interno dell'Esposizione universale, sarà allestito uno *stand* dedicato alla musica e al contrasto del lavoro minorile, che rappresenta una delle piaghe del settore alimentare nel mondo.

Chiede, quindi, se siano state risolte le difficoltà dell'orchestra Verdi di Milano e domanda se siano state attivate delle convenzioni con la Rai per la diffusione in eurovisione o mondovisione, di eventi musicali legati all'Expo, stante il fatto che essi potrebbero essere fruiti anche da chi non sarà fisicamente presente all'Esposizione universale.

Il presidente BOCCHINO (*Misto-ILC*) giudica positivamente la scelta di consentire ai visitatori dell'Expo l'accesso gratuito a diciassette siti, giudicandola coerente con l'intenzione di promuovere percorsi turistici legati alla valorizzazione dei siti culturali diffusi su tutto il territorio.

Domanda quindi, informazioni sulla dislocazione geografica dei diciassette siti e sul relativo criterio di individuazione, chiedendo altresì se non sia opportuno incrementare il numero dei luoghi d'arte localizzati nel Sud d'Italia, al fine di compensare la penalizzazione dovuta alla lontananza dalla città sede di Expo.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, intervenendo in sede di replica, rileva che, fino a poco tempo fa, l'Expo non era percepito come un evento di interesse nazionale e che, quindi, occorre recuperare un ritardo molto grave dovuto alla visione di tale Esposizione come localizzata nella sola città di Milano, senza riverberi sul resto del Paese.

Per quanto riguarda, l'individuazione dei diciassette siti, fa presente che essi sono stati selezionati sulla base delle indicazioni ottenute dalle varie direzioni regionali del Ministero e che l'elenco comprende anche molte realtà del Mezzogiorno.

Si sofferma, quindi, sulla polemica connessa al diniego del trasferimento dei Bronzi di Riace, specificando che verrà attivata una convenzione con Alitalia proprio per favorire l'afflusso di visitatori a Reggio Calabria. Analogamente verranno attivate anche convenzioni con le Ferrovie dello Stato, al fine di incentivare lo spostamento dei visitatori da Milano ad altre città.

Fa, quindi, presente che è in corso la predisposizione dell'applicazione per cellulare del portale *VeryBello*, in modo da agevolare l'accesso all'offerta.

Concorda con l'opportunità di attivare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per favorire le visite delle scolaresche e conferma l'attivazione di sinergie con il Ministero degli esteri per la promozione dell'evento, attraverso la rete delle ambasciate e degli Istituti italiani di cultura.

Ribadisce l'intenzione che il portale *VeryBello* sia utilizzato come strumento permanente di promozione dei percorsi turistico-culturali, escludendo, quindi, che altre iniziative come PromuovItalia si riducano a doppioni. Invita, poi, a porre l'attenzione sul turismo nazionale ed europeo per il quale sono ancora presenti dei margini di proposta circa i percorsi culturali, a differenza dei turisti provenienti da Paesi extraeuropei, che hanno già programmato da molto tempo il viaggio in Italia.

In merito alle richieste sollevate dalla senatrice Ferrara, osserva come la Regione Piemonte abbia presentato uno dei programmi più completi e che la rispettiva Direzione regionale del Ministero abbia indicato, come sito per il quale consentire l'ingresso gratuito, il Castello di Agliè: ciò non impedisce, comunque, di segnalare sul portale *VeryBello* altre iniziative compreso il percorso turistico dei laghi prealpini.

Si riserva, poi, di acquisire elementi informativi sull'Orchestra Verdi che rappresenta una tra le più meritorie istituzioni orchestrali del Paese.

Giudica, inoltre, condivisibile la trasmissione attraverso la Rai degli eventi musicali connessi ad Expo e preannuncia iniziative al riguardo.

In merito infine alla valorizzazione del Mezzogiorno ribadisce come la composizione della lista dei diciassette siti, che si riserva di trasmettere alla Commissione, sia stata ispirata alla logica di una valorizzazione la più possibile uniforme di tutte le diverse realtà del Paese.

Il presidente BOCCHINO (*Misto-ILC*) nel prendere atto di quest'ultimo impegno, giudica comunque molto grave che nessun sito localizzato nella Regione Sicilia sia stato incluso fra i diciassette luoghi d'arte accessibili gratuitamente e preannuncia, su tale questione, la presentazione di un apposito atto di sindacato ispettivo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) interviene incidentalmente per chiedere quali Regioni siano escluse dalla lista dei diciassette siti.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) solleva l'opportunità di risolvere la lacuna rappresentata dall'assenza della Sicilia.

Il sottosegretario Iaria BORLETTI DELL'ACQUA fa presente che il Ministero non possiede in Sicilia alcun sito a gestione diretta. Ne consegue l'impossibilità di garantire l'accesso gratuito a luoghi d'arte gestiti da altri enti. Tuttavia, fa presente che verranno esperiti i tentativi necessari per colmare tale lacuna, per esempio promuovendo apposite iniziative presso l'Assessorato alla cultura della Regione siciliana.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti offerti e dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Musica (Atto n. 409), ha svolto l'audizione dei rappresentanti della Conferenza nazionale presidenti di conservatorio e Conferenza dei direttori dei conservatori di musica e della SIAE, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica altresì che l'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) ha inviato una documentazione che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il Presidente comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto ieri l'audizione del Direttore Generale di progetto sull'aggiornamento dello stato di avanzamento del «Grande Progetto Pompei», il quale ha consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che martedì 17 marzo, alle ore 15, si svolgerà l'audizione del Presidente della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento, per un approfondimento sulle iniziative delle Istituzioni europee in materia di istruzione, cultura e sport.

Inoltre, avverte che il programma dei lavori della prossima settimana sarà condizionato alla disponibilità del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a concludere l'audizione avviata lo scorso 25 febbraio.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori e previsto per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO
N. 142 (REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE DELLA GENTE DI MARE (2012/35/CE))*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI POSTE ITALIANE
SPA SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEGLI UFFICI POSTALI*

Plenaria**129^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali dell'UCINA (nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 142) e dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., svolte rispettivamente nella seduta antimeridiana e pomeridiana di oggi dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha illustrato il provvedimento in titolo. Non essendovi richieste di intervento, le cede quindi la parola.

La relatrice CANTINI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in esame (pubblicata in allegato).

Fornisce quindi chiarimenti al senatore PAGNONCELLI (FI-PdL XVII) in ordine all'osservazione della proposta di parere riguardante le iniziative di mobilità sostenibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 3, che stanziava 35 milioni di euro per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, ad esempio con iniziative di *car-pooling*, di *bike-pooling* e *bike-sharing* e la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, si suggerisce di creare un'integrazione tra le suddette iniziative e il trasporto pubblico, in modo che possa essere moltiplicato l'effetto di tali investimenti;

– con riferimento alle norme in materia di *green public procurement*, si raccomanda alla Commissione di merito di assicurare il necessario coordinamento con la disciplina prevista per i medesimi aspetti dalle direttive europee 23/2014/UE, 24/2014/UE e 25/2014/UE in materia di appalti pubblici e concessioni, il cui disegno di legge delega di recepimento (Atto Senato n. 1678) è attualmente all'esame della Commissione Lavori pubblici. A tal fine, si segnala l'opportunità di prevedere espressamente in norma che le disposizioni relative al *green public procurement* sono adottate nel rispetto di quanto previsto dalle citate direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE e 25/2014/UE e nelle more del loro recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale;

– relativamente all'articolo 40, comma 2, si osserva che tale disposizione, assoggettando nuovamente al permesso di costruire l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture quali *roulotte*, *camper*, case mobili e imbarcazioni, provoca appesantimenti burocratici e incertezze normative per gli operatori del settore delle strutture ricettive all'aperto, ostacolando la circolazione dei suddetti veicoli e mettendo in pericolo la stessa stagione turistica. Si raccomanda pertanto il mantenimento dell'attuale regime semplificato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia), per l'installazione di *roulotte*, *camper*, case mobili, imbarcazioni e simili nelle strutture ricettive all'aperto, al fine di agevolare la circolazione di tali mezzi e di preservare le attività turistiche ed economiche ad essi connesse.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

Plenaria

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15.

*AFFARI ASSEGNATI***Problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento ai mitili e ai pesci di piccola taglia (n. 457)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV n. 45*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato). Fa presente che nel testo non vi è un riferimento all'esigenza di depenalizzazione delle sanzioni per le catture sotto la taglia minima consentita poiché la recente conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo), ha visto l'approvazione di uno specifico emendamento sul punto.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) apprezza lo schema illustrato dalla relatrice, che individua le principali problematiche della pesca nel mar Adriatico. Auspica che le finalità esposte possano trovare concreta e sollecita attuazione da parte dell'Esecutivo.

Fa peraltro presente che una problematica da non sottacere è quella dei rapporti con la Croazia, la quale, pur a seguito del recente ingresso nell'Unione europea, si pone in diretta concorrenza con l'Italia quanto alla pesca nell'alto mar Adriatico. Le relazioni tra i due Stati in materia dovrebbero quindi, a suo avviso, essere regolamentate sia in sede europea, sia a livello bilaterale.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) nel condividere i contenuti dello schema di risoluzione, chiede un chiarimento circa il riferimento agli effetti dell'inquinamento delle acque fluviali sugli *stock* ittici.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) fa presente che tale riferimento tende a evidenziare come il depauperamento della popolazione ittica venga spesso erroneamente attribuito a una eccessiva attività di pesca, mentre esso è da ascrivere in gran parte al mutamento dell'ecosistema del mar Adriatico a causa dell'inquinamento proveniente da altre fonti e, in primo luogo, dai reflui provenienti dalla foce del fiume Po, zona in cui le attività di depurazione sono carenti.

Occorre quindi a suo avviso, come indicato nello schema di risoluzione, individuare sperimentalmente quali siano le modalità più idonee per tutelare e mantenere gli *stock* ittici, agendo sulle effettive cause di erosione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende atto positivamente dei contenuti dello schema di risoluzione della relatrice. Assicura la massima at-

tenzione da parte dell'Esecutivo sulla tematica della pesca nel mar Adriatico e, in particolare, delle specie pescabili.

Richiama gli interventi posti in essere nell'ambito dei Consigli dei ministri dell'Unione europea e l'avanzato *iter* di adozione del nuovo regolamento «*omnibus*».

Chiarisce, infine, che l'avvio della nuova politica comune della pesca, che si muove in una differente ottica che supera il principio del rigetto in favore dell'obbligo di sbarco, impone un nuovo inquadramento delle problematiche del pescato sottotaglia.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di risoluzione così come illustrato dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e dei sindacati del settore agricolo sull'affare assegnato n. 449 (revisione macchine agricole e formazione operatori) del 5 marzo, nonché nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Barilla Center for Food and Nutrition in relazione ai disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea) svoltasi oggi, sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 457
(Doc. XXIV, n. 45)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente le problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento alle vongole,

premessi che:

la Commissione ha svolto in data 11 febbraio l’audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali e in data 17 febbraio ha incontrato le associazioni e i sindacati del comparto pesca;

in tali occasioni è stato svolto un approfondimento sulla situazione complessiva del comparto in titolo, nel quale è da tempo stato avviato un percorso di modernizzazione che, in regime di autogestione mediante la formazione di Consorzi, ha affrontato il calo della risorsa ittica riducendo drasticamente il numero delle catture e il numero dei giorni di pesca;

la pesca con draga idraulica soffiante rappresenta un’esperienza unica in Europa di autogestione dei pescatori, organizzati in Consorzi, che ha migliorato produzione e reddito;

occorre rilevare la non omogeneità dei risultati nelle diverse aree e che il settore ittico versa in un preoccupante stato di crisi, anche a causa di uno stallo nel mercato;

concentrando l’attenzione, in particolare, sulla pesca in mare delle vongole, lo stato di crisi del settore risulta ulteriormente rafforzato da tre fattori che riguardano: in primo luogo, l’introduzione della taglia minima di pesca delle vongole a 25 millimetri; in secondo luogo, il divieto di uso di draghe per la pesca entro le 0,3 miglia nautiche, equivalenti a circa 550 metri; in terzo luogo, l’eliminazione di ogni soglia di tolleranza per la sanzionabilità della pesca di organismi sottotaglia, che implica l’applicabilità anche di sanzioni penali;

ricordato che:

la concomitanza di tali circostanze rende l’attività di pesca delle vongole nel Mare Adriatico estremamente difficoltosa, tanto che non viene raggiunta la quota pescabile fissata per legge inducendo una consistente riduzione del numero di imbarcazioni e di addetti, oltre alle pesanti ripercussioni sull’indotto delle strutture di confezionamento, commercializzazione e distribuzione;

in diverse circostanze è stata rilevata la mancanza o quanto meno l'insufficienza di dati scientifici atti a supportare l'inadeguatezza di un'indicazione di taglia di 25 millimetri rispetto alla misura di maturità delle singole specie, attestata dall'esperienza in mare dei diversi osservatori;

rilevato, infine, che occorre intervenire con urgenza a tutela di un settore strategico per l'economia italiana, tenendo conto dei prolungati tempi di intervento sulla normativa comunitaria,

impegna il Governo:

a sostenere con risorse adeguate una ricerca applicata che fornisca dati scientifici a supporto della specificità della pesca italiana, definendo la taglia della maturazione delle vongole di mare, i motivi del ritardato accrescimento, nonché gli effetti dell'inquinamento delle acque fluviali sugli *stock* ittici e le nuove caratteristiche dei fondali;

a coinvolgere gli operatori ittici nel l'individuazione delle «aree marine protette»;

nell'immediato, a tutelare le prerogative nazionali nell'ambito della procedura di adozione del regolamento «*omnibus*», che si occuperà della revisione degli obblighi di sbarco del pescato sottotaglia;

in sede di prima applicazione della nuova politica comune della pesca, ad intervenire mediante i piani pluriennali nazionali, per una disciplina in via sperimentale e per un periodo transitorio che consenta le catture di individui di taglia inferiore e l'introduzione di una soglia di tolleranza pari ad almeno una limitata percentuale del pescato complessivo;

ad agire nelle competenti sedi bilaterali e multilaterali a tutela della concorrenza dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo ma non appartenenti all'Unione europea, che possono giovare di un diverso e più favorevole sistema normativo (segnatamente la Turchia);

a raccogliere dati per approfondire meglio le conseguenze dell'utilizzo delle piccole draghe soffianti utilizzate nel settore dell'acquacoltura;

ad adottare le opportune iniziative volte ad introdurre misure di tutela dell'occupazione e del lavoro nel comparto ittico, anche mediante la previsione di un sistema strutturale di ammortizzatori sociali;

a valutare la possibilità di reistituire la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, come strumento deputato al coordinamento nazionale delle politiche di settore, che riferisca anche alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento nella soluzione delle problematiche oggetto dell'affare indicato in titolo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146 (ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE – DIRETTIVA SOLVIBILITÀ II)

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

Il PRESIDENTE dà conto dell'audizione informale della Responsabile della divisione intermediari della Consob in merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si è appena conclusa; nel corso dell'audizione è stato

consegnato un documento che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra uno schema di relazione favorevole con una osservazione che accoglie un rilievo suggerito dalla senatrice Pelino.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole con osservazione, formulata dalla relatrice e pubblicata in allegato, è posta ai voti e risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (*M5S*) preannuncia, su sollecitazione della senatrice Moronese, la presentazione di una proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno dei suicidi legati alla crisi economica registrati in Italia negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, con particolare riferimento agli imprenditori e ai disoccupati, da svolgere eventualmente insieme alla Commissione lavoro e previdenza sociale.

Il presidente MUCCHETTI, nel riconoscere la drammaticità e la tragicità del tema, si riserva di sottoporre la proposta all'esame della Commissione, sollecitando la presentazione di una relazione illustrativa e di una prima ipotesi di programma dell'indagine stessa.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,50.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessò che la legge di delegazione europea 2014 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

premessò che il disegno di legge in titolo con l'articolo 1 delega il Governo a recepire le direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

premessò che i successivi articoli del disegno di legge in titolo dettano i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee;

si esprime in senso favorevole, per quanto di competenza, con la seguente osservazione:

in merito all'attuazione della direttiva CE/2014/40 (cosiddetta direttiva «Tabacchi»), si invita la Commissione di merito a prevedere che il termine per l'adozione da parte del Governo del decreto legislativo sia di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di delegazione e a segnalare al Governo l'esigenza che il decreto legislativo stesso garantisca alle aziende del settore i tempi necessari per adeguare gli impianti produttivi alle significative modifiche previste.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Sottocommissione esodati

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,30

INCONTRO SULLA PROBLEMATICAI DEI COSIDDETTI ESODATI

Plenaria

139^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI INCONTRI

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) comunica che la documentazione consegnata dalla Rete dei Comitati degli Esodati nel corso dell'incontro con la Sottocommissione sulla problematica dei cosiddetti esodati appena avvenuto sarà disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1051) *SACCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica* (Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una nuova proposta di testo per il disegno di legge in titolo, elaborata dal Comitato ristretto, pubblicata in allegato, proponendone l'adozione come testo base. Precisa che, anche in considerazione delle diversità di impianto rispetto al testo originario, trattandosi di un testo immediatamente dispositivo rispetto all'originario disegno di legge delega, ove la Commissione convenga sull'adozione del testo base, dovrà senz'altro procedersi ad audizioni dei soggetti già convocati con riferimento al testo originario.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) condivide il percorso operativo tracciato dal Presidente relatore, annunciando il favore del suo Gruppo all'adozione del nuovo testo base.

La senatrice CATALFO (*M5S*) avanza perplessità in ordine all'opportunità stessa di normare sulla partecipazione dei lavoratori, in assenza di una disciplina in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale.

Analoghe perplessità nutre il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), che giudica inopportuna la proposta.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) precisa che in questa fase la Commissione è chiamata unicamente a decidere in ordine all'adozione di un testo base, sul quale si svolgerà un'ampia discussione generale e al quale andrà successivamente riferita l'attività emendativa.

Concorda con la proposta, a nome del suo Gruppo, il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*), ribadendo la possibilità di eventualmente proporre modifiche al testo per i punti che nel merito non dovessero essere condivisi.

La senatrice PARENTE (*PD*) ricorda che nella sede informale del Comitato ristretto si è svolto un lavoro intenso nei contenuti, che ha portato al recepimento nel testo oggi illustrato dal Presidente relatore anche di alcune istanze dei Gruppi di opposizione. Appoggia pertanto l'adozione di tale testo come testo base.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di adozione del nuovo testo è dunque approvata, con il voto contrario delle senatrici CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e MUNERATO (*LN-Aut*) e del senatore

BAROZZINO (*Misto-SEL*), e l'astensione della senatrice BENCINI (*Misto*).

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia la Commissione, sottolineando che si tratta di un provvedimento da molti anni all'attenzione del Parlamento, e che, per motivi diversi, non è mai giunto in porto, auspicando una sorte più felice per quello in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà lettura di una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, con l'astensione del senatore PUGLIA (*M5S*) e delle senatrici PAGLINI (*M5S*), BENCINI (*Misto*) e MUNERATO (*LN-Aut*), la Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (n. COM (2015) 46 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 88)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) dà conto di una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, con l'astensione delle senatrici MUNERATO (*LN-Aut*) e PAGLINI (*M5S*) e del senatore PUGLIA (*M5S*), la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge n. 1758 (legge di delegazione europea 2014),

premessò che il provvedimento in esame reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

preso atto che l'articolo 10 contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, avente ad oggetto norme fondamentali di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, la quale ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee o non considerate;

valutato che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legislazione vigente;

considerato che il provvedimento in esame elenca una pluralità di direttive, contenute nell'allegato B, di particolare interesse per la Commissione e sulle quali la Commissione stessa è stata chiamata nella fase ascendente ad esprimersi attraverso risoluzioni;

osservata, in particolare, la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione degli stessi, che è intesa a facilitare l'applicazione della legislazione dell'Unione sul diritto di lavorare in un altro Stato membro, rendendo così più agevole la fruizione dei diritti derivanti ai lavoratori nel contesto della libertà di movimento;

considerata, inoltre, la direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, che regola per tali lavoratori i periodi di soggiorni superiori a 90 giorni, definendone sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri;

valutata positivamente, in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettroma-

gnetici, che è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati nel breve termine,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole, facendo rilevare pertanto l'importanza della legislazione europea in tema di circolazione e soggiorno dei lavoratori all'interno degli Stati membri, nonché di coloro che provengono da Paesi terzi, nell'ottica di una regolamentazione definita che permetta di evitare abusi e garantisca i principi fondamentali su cui si poggia l'Unione europea.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 46 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 88)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

premesso che nel primo semestre del 2014 circa 5,2 milioni di giovani, con di meno di 25 anni, erano disoccupati nell'UE, di cui circa 700 000 solo in Italia e che più di un milione di italiani tra i 15 e i 24 anni è escluso dal mondo del lavoro, dell'istruzione o della formazione (i cosiddetti NEET);

valutato che l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) è stata adottata in risposta all'invito politico del Consiglio europeo di febbraio 2013 ad affrontare gli alti livelli di disoccupazione giovanile in alcune regioni dell'Unione europea che si trovano ad affrontare una situazione particolarmente difficile: scopo dell'IOG è offrire finanziamenti supplementari per promuovere l'occupazione giovanile;

preso atto che, ad un anno dall'adozione del regolamento FSE (Fondo sociale europeo) e dell'IOG, i risultati non hanno soddisfatto le aspettative iniziali e che si è ravvisata la necessità di modificare il regolamento stesso nella parte riguardante il prefinanziamento iniziale;

osservato che la proposta rientra a pieno titolo tra le priorità che si è data la Commissione Junker di lotta alla disoccupazione giovanile;

valutato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

si esprime in senso favorevole, notando con soddisfazione che il Governo italiano potrebbe così disporre di anticipi pari a circa 170 milioni di euro e che, per effetto di tale incremento, la platea dei beneficiari in grado di attingere ai finanziamenti passerebbe da 20 mila a 650 mila unità.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1051**

NT1

IL RELATORE

**Attuazione dell'articolo 46 della Costituzione in materia
di partecipazione dei lavoratori**

Articolo 1.

(Contenuto del contratto istitutivo)

1. Le imprese possono stipulare contratti collettivi aziendali ovvero aderire ad accordi territoriali di cui al successivo comma 2 volti a istituire una o più delle seguenti modalità di coinvolgimento dei lavoratori:

a) procedure di informazione e consultazione preventiva a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori; rimane ferma la normativa di legge vigente in materia di informazione, consultazione e coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, per le società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48, per le società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d'impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;

b) procedure di verifica e controllo della applicazione e degli esiti di piani di gestione aziendale, strategie industriali e decisioni concordate attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative, conoscenze e competenze adeguate anche me-

dianche formazione dei rappresentanti dei lavoratori coinvolti negli organismi da parte di soggetti indipendenti, con eventuali spese a carico dell'impresa;

c) organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l'inquadramento, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di *welfare* aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;

d) modalità di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale;

e) modalità di partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

f) modalità di partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell'articolo 3, o al collegio sindacale, a norma dell'articolo 4;

g) modalità di accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di enti appositamente costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo della impresa, ovvero la istituzione di un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti, anche allo scopo di consentire il finanziamento di piani di successione aziendale;

h) modalità funzionali ad un percorso di subentro nella attività di impresa anche mediante l'impiego degli incentivi nazionali o regionali per l'autoimpiego in caso di percettori di sussidi e ammortizzatori sociali.

2. Le imprese che non praticano la contrattazione collettiva aziendale, possono istituire una delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori indicate al comma 1 sulla base di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

3. Le modalità di partecipazione di cui ai commi precedenti sono agevolate nei limiti della dotazione del Fondo istituito a norma dell'articolo 1, comma 180 della legge n. 147 del 2013, secondo le modalità di accesso e di attribuzione delle risorse stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 2.

(Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo)

1. Il contratto aziendale istitutivo di cui all'articolo 1, comma 1, può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell'impresa o della unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato da confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nella unità produttiva. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, ai sensi del periodo precedente, si applicheranno i criteri stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

2. L'accordo territoriale istitutivo delle modalità di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, può applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati alle parti firmatarie.

3. Il contratto istitutivo deve essere depositato entro trenta giorni presso la direzione provinciale del lavoro ovvero presso la direzione regionale del lavoro, nel caso di imprese a plurimo insediamento provinciale.

Articolo 3.

(Consigli di sorveglianza)

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2, può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.

2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti sono determinati mediante lo stesso accordo aziendale, qualora non diversamente individuati dal legislatore con apposito provvedimento. Qualora nell'impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all'articolo 6, almeno un posto nel consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano. In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza dovranno esprimere un numero di voti inferiore alla metà del totale in ogni tipo di deliberazione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori

nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.

4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.

5. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Articolo 4.

(Collegio sindacale)

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un organo amministrativo e da un collegio sindacale, in conformità agli articoli da 2380 a 2409 del codice civile, mediante accordo aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale.

2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti possono essere determinati mediante lo stesso accordo aziendale, qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento. Qualora nell'impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all'articolo 4, almeno un posto nel collegio sindacale deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano. In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale dovranno esprimere un numero di voti inferiore alla metà del totale in ogni tipo di deliberazione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.

4. I rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale sono membri a pieno titolo di tale organo.

5. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Articolo 5.

(Imprese con meno di 300 lavoratori)

1. La partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nei propri organi di amministrazione e controllo può essere prevista anche nelle imprese non aventi i requisiti dimensionali previsti dai due precedenti articoli e comunque in quelle che occupino complessivamente meno di 300 lavoratori, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2.

2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti possono essere determinati mediante lo stesso accordo aziendale qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento.

3. In ogni caso, il numero di rappresentanti dei lavoratori negli organi societari dovrà essere inferiore al numero di rappresentanti degli azionisti dotati di diritto di voto in ogni tipo di deliberazione.

Articolo 6.

(Partecipazione azionaria dei lavoratori)

1. I contratti aziendali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.

2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite ad una fondazione o ad una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare, salvo quanto previsto nel comma 6.

3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2441 del codice civile.

4. I contratti aziendali, o anche interaziendali nel caso delle piccole e medie imprese, possono prevedere che parte degli importi dei premi di produzione attribuiti alla generalità dei dipendenti dell'azienda o a particolari categorie di essi siano convertiti in azioni o quote della società, da assegnare consensualmente ai lavoratori, salvo quanto previsto nel comma 6.

5. Possono essere destinatari del trattamento di cui al presente articolo anche i lavoratori assunti, nei due anni precedenti, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, i dipendenti a riposo da almeno 3 anni. Possono essere esclusi i lavoratori in prova e quelli a domicilio.

6. L'adesione ai piani, da parte dei singoli lavoratori, è su base volontaria. Gli aderenti non possono chiedere il rimborso delle azioni prima che sia decorso un termine che il piano stesso deve fissare e che non può essere inferiore a tre anni.

7. L'adesione al piano non deve essere fonte di discriminazioni e in ogni caso deve garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a pari condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.

8. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al Fondo istituito a norma dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell'impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell'impresa.

Articolo 7.

(Fondo fiduciario)

1. Le imprese possono istituire un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti secondo le norme contenute nella Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985 e con la finalità di acquistare azioni o quote di capitale dell'impresa promotrice.

2. L'azienda si fa garante del denaro preso in prestito dal fondo fiduciario presso istituti bancari per l'acquisto di azioni o quote di capitale di cui al comma precedente.

3. I contributi versati dall'azienda al fondo fiduciario per il rimborso di denaro preso in prestito sono fiscalmente deducibili.

4. Nel caso di società per azioni, un numero di azioni corrispondente alla percentuale del prestito rimborsato l'anno precedente sarà assegnato al conto titoli dei lavoratori in maniera proporzionale alla retribuzione del lavoratore.

5. I lavoratori che decidono di aderire al fondo fiduciario vedranno attribuirsi le azioni sul proprio conto titoli non prima di aver maturato due anni di anzianità in azienda.

6. Le azioni non potranno essere liquidate ai lavoratori prima di almeno tre anni dalla loro assegnazione, ad eccezione delle causali previste dalla normativa vigente sull'anticipazione del TFR.

7. Le azioni di cui al comma 6 potranno essere acquistate dal fondo fiduciario ad un equo valore di mercato. Nel caso in cui il fondo decidesse di non acquistare le azioni queste dovranno essere riacquistate dall'impresa promotrice.

8. Le azioni hanno diritto di voto e il fondo fiduciario deve esercitare tali diritti nell'interesse dei dipendenti.

9. Le decisioni per le quali i lavoratori che partecipano al fondo fiduciario sono chiamati a votare direttamente dovranno essere previste nello statuto del fondo stesso.

10. Nel caso di società a responsabilità limitata, ai lavoratori che aderiscono al fondo fiduciario dovrà essere versata una somma proporzionale alla remunerazione del lavoratore.

11. Tale somma va altresì proporzionata alla percentuale del prestito di cui al comma 2 rimborsato l'anno precedente. Una volta rimborsato l'intero prestito la somma andrà proporzionata all'intero valore della quota di capitale di cui il fondo è titolare.

12. I lavoratori che decidono di aderire al fondo fiduciario potranno accedere alla somma di cui al comma 10 non prima di aver maturato due anni di anzianità in azienda.

13. L'ammontare della somma da versare non potrà eccedere il 10 per cento della remunerazione per i dipendenti con meno di 5 anni di anzianità, il 20 per cento della remunerazione per i dipendenti fra i 5 e 15 anni, il 30 per cento della remunerazione per i dipendenti con più di 15 anni di anzianità.

14. Alle somme di cui al comma 10 verrà applicato il regime di detassazione previsto per i salari di produttività.

15. Possono partecipare al fondo fiduciario tutti i lavoratori di cui al comma 5 dell'articolo 6.

16. Tutte le spese relative alla fase di avvio del fondo fiduciario saranno sostenute dall'azienda promotrice.

Articolo 8.

(Fondo di investimento)

1. Il contratto aziendale istitutivo di cui all'articolo 1, comma 1, può prevedere l'istituzione da parte di una banca, ovvero di un istituto finanziario, di un fondo di investimento in obbligazioni emesse dall'azienda.

2. Le risorse raccolte dal fondo di cui al comma 1 possono essere costituite da contributi dei lavoratori congiuntamente, ovvero, in alternativa, da quote di salario degli stessi, così come previsto dal contratto istitutivo.

3. Può essere altresì prevista la sottoscrizione da parte dei lavoratori di certificati di deposito della banca, ovvero dell'istituto finanziario, che acquista le obbligazioni emesse dall'azienda.

4. Possono aderire al fondo di investimento tutti i lavoratori di cui al comma 5 dell'articolo 6.

5. Tutte le spese relative alla fase di avvio del fondo di investimento saranno sostenute dall'azienda.

6. Le imprese che possono prevedere l'istituzione del fondo di investimento di cui al comma 1 e così come regolato dagli articoli seguenti sono quelle di dimensioni non piccole che presentano un *rating* bancario corrispondente almeno al livello «*investment grade*».

Articolo 9.

(Osservatorio sulla partecipazione)

1. In tutte le imprese nelle quali è stato sottoscritto un contratto istitutivo di una o più modalità di coinvolgimento dei lavoratori come elencate all'articolo 1 del presente decreto, è obbligatoria l'istituzione di almeno un Osservatorio sulla partecipazione pariteticamente composto da membri nominati dall'impresa e dai rappresentanti dei lavoratori, se presenti, o dagli stessi lavoratori.

2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'attuazione delle pratiche di partecipazione presenti in impresa, elaborare proposte in merito a nuove modalità di partecipazione, anche consultando direttamente i lavoratori.

3. L'Osservatorio sulla partecipazione deve riunirsi almeno due volte all'anno.

4. Il numero dei membri dell'Osservatorio deve essere proporzionato al numero dei dipendenti dell'impresa e non può essere inferiore a due per le imprese che occupino fino a 300 dipendenti e a sei per le imprese che occupino più di 300 dipendenti.

5. Tutte le spese connesse all'attività e alla gestione dell'Osservatorio sono a carico dell'impresa.

Articolo 10.

(Riservatezza delle informazioni)

1. Ferma restando la legislazione vigente in materia di riservatezza e segreto aziendale, i rappresentanti dei lavoratori coinvolti in processi di partecipazione non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'impresa. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e l'eventuale responsabilità penale, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi vigenti.

2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le informazioni richieste qualora la loro diffusione sia suscettibile di recare danno all'impresa nei rapporti con la concorrenza o di provocare turbativa dei mercati. Per tale fattispecie a livello aziendale i contratti possono istituire delle

Commissioni tecniche di conciliazione per verificare la natura riservata delle informazioni. Tali Commissioni sono da istituirsi con modalità analoghe a quelle previste dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di attuazione della citata direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

208^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione 3-01100, della senatrice Anitori ed altri, sul prezzo dei vaccini commercializzati dalla Novartis Farma S.p.A..

Riferisce che, in data 16 ottobre 2014, il ministro Lorenzin ha firmato, su proposta della Commissione Europea, l'Accordo di Aggiudicazione Congiunta per l'acquisto di contromisure mediche.

Infatti, fin dal settembre 2010, il Consiglio Europeo ha invitato la stessa Commissione a sviluppare un meccanismo di approvvigionamento comune, con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri a migliorare il loro potere d'acquisto e di consentire un accesso equo ai vaccini e agli antivirali, nonché a rafforzare la solidarietà tra loro.

L'esperienza della risposta all'influenza pandemica da virus AH1N1 nel 2009, ha evidenziato, infatti, particolari difficoltà nelle modalità di approvvigionamento di vaccini e farmaci da parte degli Stati dell'Unione Europea.

Pertanto, il 7 dicembre 2010 il Consiglio Europeo ha chiesto alla Commissione di avviare la stesura di un contratto per l'acquisto congiunto di vaccini, nel quadro di una futura pandemia, e ha approvato il «Documento tecnico su un meccanismo di approvvigionamento comune dei vaccini contro l'influenza pandemica e di antivirali», che consente agli Stati,

su base volontaria, l'acquisizione comune di questi prodotti o approcci comuni nelle trattative con le industrie farmaceutiche.

Questa iniziale formulazione del contratto congiunto si è poi evoluta, estendendo la possibilità di applicare l'accordo di aggiudicazione congiunta di contromisure mediche (qualsiasi farmaco, dispositivo medico, bene e servizio), destinate alla lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, anche alla luce dei lavori sul documento contenente appunto le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come indicato nella relativa Decisione 1082/2013/EU del 22 ottobre 2013.

Al riguardo, il SOTTOSEGRETARIO precisa che la partecipazione è su base volontaria, e prevede meccanismi di recessione e accettazione di nuovi Paesi partecipanti; non impegna uno Stato a partecipare ulteriormente al bando di gara, né a firmare il conseguente contratto «quadro», e non crea alcun impegno di bilancio/spese.

Quest'ultimo evento, infatti, si realizzerà solo con la stipula dei contratti specifici per l'acquisto effettivo dei vaccini.

L'accordo lascia impregiudicato, inoltre, il diritto degli Stati di stipulare ulteriori accordi al di fuori di esso.

Per contro, chi non avrà stipulato tale accordo non potrà rivendicare o esercitare i diritti e i benefici concessi dai termini dello stesso.

In particolare, per l'approvvigionamento comune di vaccini pandemici, il rappresentante del GOVERNO evidenzia i seguenti aspetti: tempi sconosciuti della domanda dei prodotti; variabilità della domanda dei singoli Stati membri; componente politica nella domanda dei prodotti; relativa mancanza di esperienza, in materia di simili contratti, dei rispettivi Ministeri della salute; capacità di produzione industriale fissa, che potrebbe essere insufficiente a soddisfare la domanda globale; prodotto «non esistente» all'inizio del processo; prodotto altamente regolamentato; ridotto numero di grandi produttori. Peraltro, tali problematiche potrebbero affliggere anche l'approvvigionamento di altri farmaci, immunizzanti e non.

Soggiunge che, tra i diritti ed i benefici dell'accordo di aggiudicazione congiunta, è anche previsto che sarà effettuata un'analisi di mercato per alcuni aspetti del bando di gara (responsabilità delle conseguenze di imprevisti effetti collaterali dei vaccini, capacità di produzione dei vari tipi di vaccini, possibilità per i produttori offerenti di proporre delle varianti e limiti in cui tali varianti sarebbero accettabili). Le specifiche del bando di gara prenderanno in considerazione le attuali possibili disponibilità del mercato, al fine di garantire che i produttori siano in grado di presentare un'offerta. Una volta che il bando di gara sarà stato emanato, i produttori valutati e il mercato assegnato, verranno firmati diversi contratti «quadro», uno per ogni lotto che sarà individuato nel capitolato, così che esigenze diverse saranno soddisfatte da contratti diversi.

Osserva che, per il momento, sembra preferibile garantire la flessibilità della fornitura, firmando ciascun contratto «quadro» con due o più fornitori (classificati in base alla qualità intrinseca dei prodotti o alla loro offerta) «a cascata», in modo che se, per ragioni sconosciute e imprevedibili,

il primo fornitore non fosse in grado di fornire i prodotti, ordini specifici possono essere reindirizzati al secondo miglior offerente, direttamente. Coerenza e buon funzionamento saranno garantiti dal Comitato di gestione del contratto, che riferisce direttamente al Comitato Direttivo per l'Aggiudicazione Congiunta.

Fa presente che, per gli aspetti di propria competenza, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato che il vaccino «Focetria» attualmente non è classificato ai fini del rimborso.

L'azienda titolare non ha mai presentato all'AIFA una richiesta di classificazione e negoziazione del prezzo.

Quanto al vaccino «Fluad», l'AIFA sottolinea che le confezioni collocate in fascia di rimborsabilità hanno un prezzo definito, da ultimo, dalla Determinazione AIFA dell'8 agosto 2011.

Tale Determinazione è stata adottata all'esito di istruttoria del Comitato Prezzi e Rimborso costituito presso l'Agenzia, in seguito alla richiesta della ditta di poter aumentare il relativo prezzo, precedentemente negoziato, del 23 per cento circa.

Il Comitato ha ritenuto di non accogliere la richiesta della ditta per l'incremento richiesto, in quanto non supportata da adeguate argomentazioni.

In pratica, il prezzo «*ex factory*» precedentemente negoziato (con Determinazione AIFA 15 settembre 2005), era pari a 6,6 euro, mentre l'azienda ha chiesto l'aumento fino a 8,1 euro.

All'esito di tale negoziazione è stato invece accordato un aumento del solo 5,9 per cento, con fissazione del prezzo «*ex factory*», di partenza per la cessione al Servizio Sanitario Nazionale, a 6,99 euro (e con il prezzo al pubblico di 11,54 euro, al lordo delle riduzioni di legge).

Da ultimo, il SOTTOSEGRETARIO comunica che non si è a conoscenza di profili di responsabilità riconosciuti nei confronti di funzionari del Ministero. Inoltre, anche la trattativa conseguente alla richiesta di indennizzo, avanzata dalla azienda farmaceutica Novartis al Ministero della salute per il mancato acquisto di dosi residue delle scorte di vaccini, si è conclusa con la sottoscrizione di un atto di transazione in data 28 giugno 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 4 settembre 2012.

La senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*), ringraziato il sottosegretario, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione 3-01161, della senatrice Mattesini, sulle certificazioni per il rilascio e la conferma della patente di guida.

Ricorda anzitutto che il recepimento della direttiva 2009/112/CE, che modifica la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida, è avvenuto nel nostro Paese tramite il decreto legislativo n. 59 del 2011.

Per effetto di tale recepimento della normativa comunitaria, risultano modificati gli articoli da 319 a 329 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i quali, appunto, l'articolo 320.

In sede di recepimento della direttiva 2009/112/CE, che fa espresso riferimento alla patologia diabetica ai fini della concessione o del rinnovo della patente, la condizione dei soggetti affetti da diabete è stata oggetto di un precipuo intervento normativo, che ha consentito di regolamentare in modo più elastico, rispetto alla preesistente normativa nazionale, la richiesta in tal senso dei cittadini affetti da diabete, grazie all'introduzione della possibilità del rilascio, in determinate condizioni, della certificazione di idoneità alla guida anche a cura del medico «monocratico», oltre che da parte delle Commissioni Mediche Locali.

Detta agevolazione non ricomprende però anche i soggetti che abbiano subito un trapianto di organi, e fra essi i pazienti trapiantati renali, per i quali, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali, il rilascio della certificazione sanitaria di idoneità alla guida permane in capo alle sole Commissioni Mediche Locali, le uniche abilitate al riconoscimento del periodo di validità della patente di guida nel nostro Paese, rispetto alle condizioni di salute ad esse sottoposte.

Evidenzia che, dalle valutazioni effettuate, emerge che, in assenza di una normativa europea altrettanto specifica rispetto alla direttiva 2009/112/CE, che consenta di uniformare in maniera omogenea in tutti i Paesi membri tali particolari aspetti della vita dei trapiantati di organi, non sussiste allo stato un concreto «spazio» per eventuali iniziative normative nazionali, a causa della doverosità di uniformare i criteri per la valutazione dell'idoneità alla guida in tutto l'ambito comunitario, stante il rilascio della patente «europea» con modello unificato.

Soggiunge infine che il Ministero nel futuro sarà attento a cogliere ogni occasione utile per poter garantire, a favore dei trapiantati, situazioni più semplificate per il rilascio delle patenti di guida.

La senatrice MATTESINI (*PD*), ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatta della risposta, formulando l'auspicio che gli impegni assunti dal Governo possano quanto prima produrre gli effetti auspicati, soprattutto rispetto alle difficoltà incontrate dai soggetti dializzati.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione 3-01364, del senatore D'Ambrosio Lettieri, concernente iniziative in favore di bambini diabetici.

Premette che, come evidenziato anche dall'interrogante, si distinguono un diabete di tipo 1 e un diabete di tipo 2. Si tratta di due patologie fondamentalmente distinte, in quanto i due tipi di diabete si differenziano, oltre che per la diversa eziopatogenesi, anche per epidemiologia (circa il 90 per cento dei casi sono di tipo 2), per differenti età di insorgenza (bambini-adolescenti nel tipo 1, adulti nel tipo 2), sintomatologia di esordio

(acuta nel tipo 1, più sfumata e graduale nel tipo 2), strategie terapeutiche e, soprattutto, possibilità di prevenzione primaria.

Ciò premesso, quanto al merito delle questioni poste dall'interrogante, assicura che il Ministero della salute è da tempo impegnato nell'ambito della promozione di corretti stili di vita nella popolazione, in particolare attraverso l'attuazione del Programma nazionale «Guadagnare Salute – rendere semplici le scelte salutari» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007).

Tale Programma, attraverso l'attivazione di dinamiche intersettoriali e la partecipazione dei diversi attori interessati (Ministeri, Regioni, Enti Locali, produttori, distributori, ecc.), mira a promuovere e favorire l'assunzione di abitudini salutari da parte della popolazione, nell'ottica della prevenzione e del controllo delle principali patologie croniche.

Peraltro, anche il Piano sulla Malattia Diabetica, approvato il 6 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni, ha previsto specifici obiettivi circa la promozione di corretti stili di vita e sul diabete in età evolutiva.

Il Piano si connota come un documento quadro, e si propone di dare omogeneità ai provvedimenti e alle attività regionali e locali, fornendo indicazioni per il miglioramento della qualità dell'assistenza che tengano conto dell'evoluzione registrata in ambito scientifico e tecnologico e dei nuovi modelli organizzativi diffusi in vaste aree del territorio nazionale.

Soggiunge che l'Italia dispone di un sistema di assistenza diabetologica sviluppato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 115 del 1987 e del protocollo di intesa tra il Ministro della sanità e il Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1991.

La legge n. 115 del 1987 ha rivolto particolare attenzione alla tematica della prevenzione attraverso l'educazione sanitaria, mentre il protocollo di intesa ha indicato gli interventi più idonei per l'individuazione delle fasce di popolazione a rischio, previsto la programmazione di specifici interventi sanitari e definito criteri di uniformità relativi agli aspetti strutturali e organizzativi dei servizi diabetologici.

Riguardo all'organizzazione dell'assistenza, il livello primario è affidato alla figura del Pediatra di Libera Scelta, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, e presente su tutto il territorio nazionale, ed il secondo livello ai Centri specialistici situati in strutture sanitarie.

Il Centro attiva la presa in carico del bambino o ragazzo diabetico, coinvolgendo il pediatra e i servizi territoriali, al fine di migliorare il più possibile la qualità di vita del paziente e della sua famiglia.

Fa presente che il «Piano per la malattia diabetica», a cui ha fatto prima cenno, ha tra i suoi obiettivi generali quello di «Migliorare la qualità di vita e della cura e la piena integrazione sociale per le persone con diabete in età evolutiva anche attraverso strategie di coinvolgimento familiare» (obiettivo 6). Tra gli obiettivi specifici per il diabete in età evolutiva, il Piano indica la allocazione secondo criteri di efficienza ed efficacia delle strutture di diabetologia pediatrica, la promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di cura ed il miglioramento della capacità di gestione

della malattia da parte dei contesti familiare, relazionale e sociale, con il coinvolgimento di Associazioni rappresentative.

Rileva che tra le problematiche relative all'integrazione scolastica nel diabete giovanile, questione di primaria importanza è l'assicurazione della continuità terapeutica (mediante la somministrazione di insulina in orario scolastico) e la gestione delle emergenze (crisi ipoglicemiche). A tal riguardo, nel 2005 sono state redatte le «Raccomandazioni interministeriali contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico».

Sul tema segnala il «Documento strategico di intervento integrato per l'inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete in contesti scolastici, educativi, formativi al fine di tutelarne il diritto alla cura, salute, istruzione e migliore qualità di vita», redatto dal Coordinamento tra Associazioni italiane di aiuto a bambini e giovani con diabete, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione.

Da ultimo, comunica che il Ministero della salute partecipa ai lavori del «Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola» (istituito in data 11 settembre 2012 dal Ministero dell'istruzione), mentre, quanto alle iniziative di comunicazione, promuove, attraverso campagne e i canali di comunicazione di cui dispone, le principali azioni per la prevenzione al sovrappeso, all'obesità e al diabete con riferimento alla corretta alimentazione, al contrasto al fumo, alla promozione dell'attività fisica, rivolgendosi sia al pubblico più vasto sia a bambini e ragazzi in età scolastica. Saggiunge che è tuttora in corso una campagna informativa nel portale del Ministero, veicolata attraverso tecniche di *web* e *social marketing*, che mira al contrasto dell'obesità nell'infanzia e alla promozione dell'allattamento al seno, quale atto d'amore che contribuisce alla prevenzione dell'obesità in età adulta. Inoltre, in occasione di EXPO 2015 il Ministero della salute sta organizzando nuove iniziative di comunicazione sulla corretta alimentazione e più in generale sugli stili di vita e la salute della donna e del bambino. In particolare, parteciperà con propri esperti e iniziative alle unità didattiche nello «spazio per le scuole» e agli incontri «dello spazio donna» sui temi dell'alimentazione buona e sana e della prevenzione dell'obesità e dello stesso diabete.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), ringraziato il sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta da questi fornita: se da una parte è apprezzabile la ricognizione delle iniziative poste in essere dall'Esecutivo, dalla quale si evince la sensibilità per i problemi affrontati dall'atto di sindacato ispettivo, dall'altra non può sottrarsi la necessità di misure ulteriori e davvero efficaci, in particolare nel settore scolastico.

IN SEDE DELIBERANTE

(344) *DE POLI*. – *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

(359) *RANUCCI*. – *Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico*

(1009) *Venera PADUA ed altri*. – *Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

(1073) *Magda Angela ZANONI*. – *Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

(1487) *Manuela SERRA ed altri*. – *Disposizioni a favore delle persone autistiche*

– e petizioni nn. 542 e 932 ad essi attinenti

(Discussione congiunta e rinvio)

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene anzitutto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte durante l'esame in sede referente.

La PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato una formulazione corretta dell'emendamento 5.1 (testo 3), nel cui ambito è sostituito un riferimento normativo, in conformità al parere reso dalla Commissione per le Questioni regionali (emendamento 5.1 testo 3 CORR, pubblicato in allegato).

Dichiara quindi l'improponibilità degli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.2 e 6.3.

La Commissione prende atto.

Secondo quanto dianzi convenuto, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei presentatori, la PRESIDENTE dà gli ordini del giorno per illustrati e cede la parola ai relatori e al rappresentante del Governo.

La relatrice PADUA (*PD*), d'intesa col correlatore, si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/1, a condizione che si espunga dal dispositivo l'avverbio «concretamente» e che l'atto di indirizzo sia inteso come raccomandazione.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in maniera conforme ai relatori.

Poiché il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) accede alle richieste testé avanzate e non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G/1 si intende accolto come raccomandazione.

La relatrice PADUA (*PD*), anche a nome del correlatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2, a condizione che l'atto di indirizzo in questione sia inteso come raccomandazione.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in modo conforme ai relatori.

La senatrice SERRA (*M5S*) accede alla richiesta avanzata dai relatori e dal rappresentante del Governo e non insiste per la votazione, pertanto l'ordine del giorno G/2 si intende accolto come raccomandazione.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano favorevolmente anche sull'ordine del giorno G/3, a condizione che lo stesso sia inteso come raccomandazione.

La senatrice SERRA (*M5S*) accede a tale richiesta e non insiste per la votazione, pertanto l'ordine del giorno G/3 si intende accolto come raccomandazione.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei proponenti, la PRESIDENTE dà gli emendamenti all'articolo 1 per illustrati e invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri.

I RELATORI invitano al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 dei relatori e si pronuncia conformemente a questi ultimi sui restanti emendamenti all'articolo 1.

La PRESIDENTE avverte che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 deriverebbe la preclusione degli emendamenti da 1.2 a 1.6.

La Commissione prende atto.

Previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.1, che risulta approvato. Fa quindi presente che, essendo stato approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, non si procederà alla votazione sull'articolo stesso così come modificato. Saggiunge che tale procedura sarà seguita anche in occasione di successive votazioni di emendamenti interamente sostitutivi.

La Commissione prende atto.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Dato per illustrato, l'emendamento 2.1 dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 2, è posto in votazione con il parere favorevole del Governo.

La Commissione approva.

Si passa dunque all'esame dell'articolo 3.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei proponenti, la PRESIDENTE dà l'emendamento all'articolo 3 per illustrato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 dei relatori, soppressivo dell'articolo 3.

La PRESIDENTE avverte che l'emendamento in questione è volto ad uniformare il testo al parere reso dalla 5^a Commissione, la quale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha condizionato il proprio avviso favorevole all'espunzione dell'articolo 3.

Soggiunge che, in conformità al Regolamento, sarà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 3, essendo stato presentato un solo emendamento a tale articolo, di carattere soppressivo.

La Commissione prende atto.

Posto ai voti, il mantenimento dell'articolo 3 è respinto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative volte all'inserimento di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei proponenti, la PRESIDENTE dà per illustrati gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

I RELATORI, al cui parere si conforma il rappresentante del GOVERNO, invitano al ritiro dell'emendamento 3.0.1, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

La senatrice SERRA (M5S), in sede di dichiarazione di voto, insiste per l'approvazione dell'emendamento in questione, che rammenta essere volto all'istituzione di un fondo nazionale per l'autismo.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII) annuncia che è sua intenzione sostenere tale emendamento, anche laddove il proprio Gruppo fosse orientato in maniera diversa.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) ricorda che il Gruppo Forza Italia ha a suo tempo appoggiato la richiesta di trasferimento alla sede deliberante ed è in coerenza con tale determinazione che assumerà le decisioni in ordine alle votazioni. Avanza comunque richiesta di aggiunta di firma all'emendamento in esame, anche a nome degli altri senatori del proprio Gruppo.

La PRESIDENTE segnala che sull'emendamento in questione la 5^a Commissione ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: ove esso fosse approvato, per espressa previsione regolamentare i disegni di legge in esame sarebbero rimessi all'Assemblea. Saggiunge che il parere contrario dei relatori va inquadrato in tale prospettiva, e non come segnale di dissenso sul merito della proposta emendativa.

Alla luce dei chiarimenti appena forniti, la senatrice SERRA (*M5S*) ritira l'emendamento 3.0.1 e chiede di poterlo trasformare in un ordine del giorno, il cui testo si riserva di far pervenire in tempi brevi.

La PRESIDENTE acconsente alla trasformazione in ordine del giorno, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo si dichiarano inclini ad una valutazione favorevole, eventualmente considerando l'annunciato atto di indirizzo alla stregua di una raccomandazione.

Quindi, in assenza del proponente, la senatrice FUCKSIA (*M5S*) fa proprio l'emendamento 3.0.2 – successivamente sottoscritto anche dal senatore Romani – ed accoglie l'invito al ritiro formulato dai relatori e dal rappresentante del Governo, chiedendo l'assenso della Presidente alla trasformazione della proposta emendativa in un ordine del giorno, che si riserva di far pervenire in tempi rapidi.

La PRESIDENTE acconsente alla trasformazione in ordine del giorno, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo si dichiarano inclini ad una valutazione favorevole, eventualmente considerando l'annunciato atto di indirizzo alla stregua di una raccomandazione.

I RELATORI ritirano l'emendamento 3.0.3, considerato che su di esso la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Non essendovi richieste d'intervento da parte dei proponenti, la PRESIDENTE dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 4.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'emendamento soppressivo 4.2, identico al proprio emendamento 4.1.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente ai relatori sull'emendamento 4.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

La PRESIDENTE avverte che gli identici emendamenti 4.1 e 4.2 – quest'ultimo fatto proprio dal senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) in assenza dei proponenti – saranno posti in votazione congiuntamente, sottoponendo alla Commissione la proposta di mantenimento dell'articolo 4.

La Commissione prende atto.

Posta ai voti, la proposta di mantenimento dell'articolo 4 è respinta.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4.

La PRESIDENTE fa rilevare, rispondendo a una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice Taverna, che la soppressione di un articolo non preclude necessariamente la votazione su emendamenti aggiuntivi all'articolo stesso. Questi ultimi, ove approvati, possono poi formare oggetto di interventi di *drafting* in sede di coordinamento finale del testo.

La Commissione prende atto.

In assenza della proponente, il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) fa proprio ed illustra l'emendamento 4.0.1, volto ad introdurre nell'ambito delle scuole personale specializzato nella trattazione dell'autismo.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento in questione, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) si dichiara contraria all'approvazione del suddetto emendamento, che a suo avviso mira in maniera inopportuna all'inserimento di figure specializzate anziché a sostenere un'adeguata preparazione e formazione di tutti coloro che operano nel settore scolastico.

La PRESIDENTE rammenta che sull'emendamento in questione vi è il parere contrario della 5^a Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ribadisce che, in questo come in altri casi, la contrarietà dei relatori non deriva necessariamente da un dissenso di merito, ma dalla volontà di pervenire in tempi rapidi, grazie alla conservazione della sede deliberante, a licenziare un testo di legge in materia di autismo, che potrà poi eventualmente essere integrato dall'altro ramo del Parlamento.

L'emendamento 4.0.1 è quindi ritirato dal senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dà per illustrato l'emendamento 4.0.2, segnalando che anche su di esso la 5^a Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento in questione, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

In assenza dei proponenti, il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) – cui si aggiunge la senatrice FUCKSIA (*M5S*) – fa proprio l'emendamento e lo ritira, chiedendo contestualmente di essere autorizzato a trasformarlo in un ordine del giorno, che si riserva di far pervenire alla Presidenza nel più breve tempo possibile.

La PRESIDENTE acconsente alla trasformazione, mentre i relatori e il rappresentante del Governo si dichiarano propensi a valutare favorevolmente l'atto di indirizzo annunciato, eventualmente considerandolo alla stregua di una raccomandazione.

Propone quindi di rinviare il seguito della discussione, che riprenderà dall'esame degli ordini del giorno annunciati nel corso della seduta odierna, per poi proseguire con l'esame degli articoli successivi al 4.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 344, 359, 1009, 1073, 1487

Art. 5.

5.1 (testo 3 corretto)

I RELATORI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;

b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valuta-

zione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;

c) la definizione di equipe territoriali dedicate nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, anche in collaborazione con le altre attività dei servizi stessi, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza;

d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di una figura che svolga una funzione di coordinamento degli interventi multidisciplinari;

e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;

f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;

g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO comunica che il relatore Vaccari ha depositato i nuovi emendamenti 3.100, 40.0.200 e 40.0.300, nonché gli emendamenti 3.0.100 (testo 2), 9.100 (testo 2), 23.0.5 (testo 2), 25.100 (testo 2), 29.100 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 39.22 (testo 3) e 40.100 (testo 3), che riformulano le corrispondenti proposte emendative già presentate, pubblicati in allegato. A tale riguardo, precisa che l'emendabilità delle riformulazioni è limitata alle parti nuove o a quelle modificate. I subemendamenti già presentati si intendono pertanto riferiti, in un testo corretto, alle riformulazioni senza la necessità che i Gruppi li ripresentino.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti oggi presentati, nei limiti indicati, alle ore 12 di lunedì 16 marzo 2015.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario DEGANI fa presente che, anche in esito alla conclusione dell'attività istruttoria dell'Autorità Garante per la concorrenza del mercato sul tema dei consorzi, è intenzione del governo elaborare una normativa organica che affronti gli argomenti di cui agli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35. Chiede pertanto che la Commissione valuti l'ipotesi di stralcio di tali disposizioni e, a tal fine, presenta le proposte S21, S26, S27, S28, S32 e S35, pubblicate in allegato.

Con riguardo alla richiesta del sottosegretario Degani, il presidente MARINELLO fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 101 del Regolamento, relative alla proposta di stralcio, non sono direttamente applicabili al procedimento in sede referente, nel corso del quale eventuali richieste in questo senso non possono essere decise dalla Commissione ma sono configurabili esclusivamente come proposte da formulare all'Assemblea, se condivise dalla Commissione.

Si procede quindi alla votazione delle proposte di stralcio.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulle proposte di stralcio, poichè la trattazione dei temi di cui agli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35, nell'ambito del disegno di legge in esame, conseguirebbe risultati più celeri di ogni altro intervento normativo del Governo.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) dichiara di condividere le proposte di stralcio del sottosegretario Degani.

Valutate le motivazioni addotte dalla rappresentante del Governo, il senatore CALEO (*PD*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sulle proposte di stralcio, sottolineando l'urgenza di un intervento normativo organico nei settori in parola.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) dichiara che il Gruppo di Forza Italia si asterrà dalle votazioni sulle proposte di stralcio, ravvisando la necessità di un intervento urgente in settori economici che necessitano di una legislazione organica e certa.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene incidentalmente facendo presente l'opportunità di indirizzare un ordine del giorno che indirizzi l'azione del Governo sul tema dei consorzi, anche in considerazione dei contenuti degli emendamenti la cui votazione sarà preclusa dall'eventuale stralcio degli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione accoglie con distinte votazioni le proposte di stralcio S21, S26, S27, S28, S32 e S35.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della deliberazione testé adottata, è preclusa la votazione sugli emendamenti riferiti agli articoli stralciati e che la Commissione proseguirà con l'esame dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VERIFICA DELLE PRESENZE

La senatrice MORONESE (M5S) sollecita un puntuale riscontro delle presenze attestate mediante il foglio di firma, al fine di evitare che anche in Commissione possano ancora verificarsi episodi analoghi a quelli che talvolta accadono in Assemblea con i cosiddetti «pianisti parlamentari».

Il presidente MARINELLO assicura che sarà cura della Presidenza verificare le presenze in Commissione anche mediante il supporto dei senatori segretari.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 marzo alle ore 8,45, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

3.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario della Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura Padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro cinque milioni per il 2015 per il recupero e la riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario dismesso ad uso ciclo pedonale, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatia xylella fastidiosa a carico degli oliveti.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «fermentazione» aggiungere le seguenti: «e quelli derivati dalla gestione sostenibile mediante decespugliamento e taglio piante di argini e golene dei corsi d'acqua».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al primo periodo le modifiche necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

S21

IL GOVERNO

*Stralciare l'articolo.***23.0.5 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso «Art. 219-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o, estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) sopprimere il comma 5».

S26

IL GOVERNO

Stralciare l'articolo.

S27

IL GOVERNO

Stralciare l'articolo.

S28

IL GOVERNO

Stralciare l'articolo.

29.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

«a) dalla rubrica le parole: "e gomme da masticare" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "e di rifiuti di piccolissime dimensioni".

Conseguentemente, sono soppresse le parole: "e delle gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), primo e secondo periodo e le parole: "e di gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), terzo periodo e dal comma 2;

b) al comma 1, lettera a) le parole: "è inserito il seguente", sono sostituite dalle parole: "sono inseriti i seguenti";

c) al comma 1, lettera a) dopo il terzo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: "Articolo 232-ter – (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) – 1. Al fine di preservare il decorso urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi";

d) al comma 1, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente: b) "All'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente: '1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio'";

e) al comma 1, lettera c) il capoverso "2-bis" è sostituito con il seguente: '2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano'».

S32

IL GOVERNO

Stralciare l'articolo.

S35

IL GOVERNO

Stralciare l'articolo.

38.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)*

1. All'articolo 298-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal suddetto decreto, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-*ter*. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al suddetto Allegato 3, qualora

tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.».

39.22 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso "Art. 63", apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 5 dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue";

b) al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue"».

40.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino altera-

zione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."».

«3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma;

c) all'articolo 30, comma 1, la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 31, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) sanzione amministrativa da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2».

40.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Rafforzamento delle norme a tutela dal rischio idrogeologico in materia edilizia)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti: ", la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";

b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti: "dell'assetto idrogeologico".

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: "le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere la parola: ", idrogeologico". Al comma 3, lettera i), tra le parole: "il parere" e le parole "dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici" inserire la seguente: "vincolante".

c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole: "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le parole: "di tutela dal rischio idrogeologico,";

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole: "di tutela" e "artistico-storica e ambientale" inserire le seguenti "dell'assetto idrogeologico,"

e) all'articolo 20, comma 8, tra le parole: "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire la parola "idrogeologici,".

Conseguentemente, al comma 9, tra le parole: "Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli " e "ambientali" inserire la parola "idrogeologici";

f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole: "tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale" con le seguenti: "tutela storico-artistica, paesaggistica-ambientale o dell'assetto idrogeologico";

g) all'articolo 23, comma 1-bis tra le parole: "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire la parola: "idrogeologici,";

h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole: "sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi" sostituire: "urbanistici o ambientali" con le parole: "urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico";

i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole: "architettonico, archeologico, paesistico" sostituire: "ed ambientale" con: "ambientale e idrogeologico";

l) all'articolo 33, comma 3, dopo le parole: "immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le parole: "ovvero su immobili in aree sottoposte a vincolo idrogeologico";

m) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo il periodo: "La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale," inserire la parola: "idrogeologico,";

n) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica" sostituire le parole: "e ambientale" con: "ambientale e dell'assetto idrogeologico".

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente" inserire le parole: ", la tutela dal rischio idrogeologico,"».

40.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Padoan.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1564) Deputati CAUSI e MISIANI. – *Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, mette in distribuzione lo schema di parere da lui elaborato sul provvedimento in titolo, avente contenuto non ostativo con osservazioni per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere del relatore, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazioni su testo ed emendamenti)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato sinteticamente gli aspetti salienti del disegno di legge in titolo, dà conto di un articolato schema di parere da lui predisposto avuto riguardo al medesimo provvedimento, nonché agli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti.

La proposta di parere del relatore risulta essere contraria relativamente all'articolo 56, nonché agli emendamenti 5.0.1 e 44.0.1, e, al contempo non ostativa con osservazioni per il resto degli articoli e degli emendamenti sottoposti all'esame della Commissione.

Successivamente, interviene la senatrice FATTORI (*M5S*) per illustrare una conferente bozza di parere alternativo, a nome del proprio Gruppo parlamentare.

Prende, quindi, la parola il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), il quale suggerisce di inserire, nella menzione riguardante l'articolo 11 della proposta di parere, il criterio di progressività dell'adempimento agli *standard* europei.

In sede di replica, il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, fa notare che gran parte delle indicazioni presenti nello schema di parere alternativo sono già contenute, in realtà, nella propria proposta.

In ogni caso, si ripromette di accogliere tali indicazioni, nonché la segnalazione del senatore Piccoli.

Il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero legale richiesto, mette ai voti il conferimento del mandato al relatore a redigere un nuovo schema di parere, allegato al resoconto, secondo i termini emersi nel dibattito, informando che, comunque, la bozza di parere alternativo verrà allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione all'affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse ad un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento (n. 439)

Il PRESIDENTE apre la procedura informativa e ricorda i passaggi salienti dell'affare assegnato in titolo che ha avuto un momento importante con l'audizione di ieri del commissario Moscovici.

Dà quindi la parola al MINISTRO.

Il ministro PADOAN afferma come i temi della crescita, degli investimenti e dell'occupazione siano al centro delle preoccupazioni dell'Unione e dell'Italia e sottolinea il cambio di approccio che si è avuto negli ultimi mesi, conseguente anche alla incisiva azione portata avanti dal Governo nel corso del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio UE. Gli assi prioritari di questo cambiamento si compendiano nel concetto di *policy mix*, ovverosia nella presa d'atto che le misure di consolidamento fiscale richieste agli Stati membri non sono sufficienti, da sole, per permettere il ripristino di un clima di fiducia e di prosperità per i Paesi interessati. Serve anche un ampio ventaglio di riforme strutturali e un vigoroso piano di investimenti.

Per quanto riguarda il settore degli investimenti, il Ministro ricorda l'inaccettabile calo che si è avuto negli ultimi tempi e che, proprio in risposta ad esso, la Commissione Juncker ha adottato un piano, dotato di risorse fino a 315 miliardi di euro. Tale piano, per essere efficace, si deve connettere a due aspetti: da un lato, va associato all'implementazione delle riforme strutturali, che determinano una maggiore attrattività per gli investimenti dovuta all'eliminazione degli ostacoli presenti nei vari Paesi; dall'altro, va associato a progetti che abbiano un riscontro in termini aggiuntivi rispetto alla mera logica di profitto, valevole per gli investimenti privati, e che si congiunge invece all'operare di essi in aree dell'Europa dove si siano verificati dei fallimenti del mercato.

Un ulteriore aspetto del cosiddetto Piano Juncker, e della connessa proposta di regolamento volta ad istituire un Fondo per gli investimenti strategici – prosegue il Ministro – è costituita dal tema della partecipazione degli Stati membri al Fondo. Nelle discussioni intercorse anche ieri in sede di ECOFIN – dove è stato adottato un testo che costituirà la base dei triloghi con il Parlamento europeo – si è fatta strada la soluzione delle banche di promozione nazionale, come per l'Italia la Cassa depositi e prestiti, che potranno partecipare con risorse che beneficeranno sia della garanzia della BEI che dello stesso Fondo per gli investimenti strategici, con un effetto leva analogo a quello valevole per i fondi di natura privata. Per quanto riguarda il contributo delle banche di promozione nazionale di Italia, Germania e Francia, esso ammonterà a circa 8 miliardi di euro ciascuno.

Un altro tema rilevante è costituito dalla selezione dei progetti che possono essere attivati tramite il Fondo. In sede di Consiglio ECOFIN, non è stata avallata la linea del *juste retour* – tale per cui ogni Stato membro avrebbe dovuto vedersi garantiti progetti in misura proporzionale al conferimento di risorse al Fondo – ma quella di agire nei casi in cui i privati non intervengono in considerazione dei rischi elevati connessi al progetto e in cui, quindi, si rende necessario e giustificato, l'intervento pubblico, ovviamente nel rispetto del criterio di addizionalità degli investimenti pubblici rispetto a quelli privati.

Per quanto riguarda l'*iter* negoziale sulla proposta di regolamento, l'obiettivo è di raggiungere un accordo entro giugno 2015, in modo tale da permettere l'avvio di nuovi investimenti – con il ruolo della BEI in primo piano – già a partire dalla seconda metà dell'anno.

Relativamente all'altro aspetto fondamentale del *policy mix*, costituito dalle riforme strutturali, il Ministro sottolinea come esse migliorino le condizioni per effettuare attività d'impresa rafforzando, quindi, l'attrattiva per gli investimenti. In tale prospettiva, non è importante solamente l'adozione delle riforme strutturali, ma anche la loro corretta e tempestiva implementazione in concreto, anche con percorsi di monitoraggio delle riforme che dimostrino l'effettivo cambiamento di un Paese. Tale aspetto è particolarmente importante, in questa fase, anche per l'attivazione della cosiddetta clausola sulle riforme strutturali, presente nella Comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità. Tale Comunicazione, invero, rafforza gli incentivi agli investimenti ed alle riforme strutturali poiché le spese associate a queste misure sono scorporate dal calcolo previsto per il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (OMT), salvo sempre il rispetto del limite del 3 per cento per il calcolo del deficit.

A tale parametro – spiega l'oratore – si associa anche la cosiddetta regola del debito, che prevede, per un Paese come l'Italia, la riduzione del debito in misura pari a un ventesimo dell'eccedenza rispetto al limite del 60 per cento del PIL. Per l'Italia, ad oggi, si tratterebbe di circa 2 punti percentuali di PIL l'anno. Il Consiglio ECOFIN ha, peraltro, accertato che l'Italia ha rispettato la suddetta regola, in quanto sono state fatte valere la clausola della eccezionalità delle condizioni del quadro macroeconomico, particolarmente sfavorevoli anche per il dato sull'inflazione, e la clausola sulle riforme strutturali che sono state giudicate positivamente per il loro impatto sulla crescita futura.

Passando al tema del *quantitative easing* della Banca centrale europea, esso promette di essere uno strumento assolutamente efficace, anche in considerazione delle modalità concrete della sua implementazione. In effetti, la predefinizione *ex ante* di acquisti di titoli di ogni Stato membro dell'area euro con percentuali preallocate, per un periodo di diciotto mesi, agisce sul piano delle aspettative per quanto riguarda un rialzo dell'inflazione verso i valori ritenuti più opportuni. Inoltre, tali acquisti determineranno l'effetto della collocazione più adeguata del tasso di cambio dell'euro rispetto alle altre valute, tenuto conto delle prospettive dell'economia a lungo termine. Ci sarà anche l'effetto conseguente all'abbassamento

dei rendimenti delle attività acquistate dalla Banca centrale europea; ciò che dovrebbe indurre le istituzioni finanziarie, i cui bilanci sono alleggeriti da queste attività, a destinare le risorse conseguite a maggiori prestiti a famiglie e imprese.

La politica monetaria può essere quindi uno strumento estremamente efficace, ed è condizione necessaria per una prospettiva di ripresa a lungo termine. Ma, insieme ad essa, devono contestualmente sussistere anche le condizioni del rilancio degli investimenti e delle riforme strutturali, a loro volta, entrambe necessarie. In tal senso, il Ministro condivide la posizione espressa dal presidente Draghi sulla necessità di affiancare alla politica monetaria europea l'implementazione negli Stati membri delle riforme strutturali che, nel caso dell'Italia sono, ad esempio, l'abbattimento del cuneo fiscale e la riforma del mercato del lavoro. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile pervenire ad una crescita stabile e duratura.

Seguono, quindi, quesiti ed osservazioni da parte dei senatori.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), relatore sull'affare assegnato n. 439, ricorda come il programma della nuova Commissione europea abbia quale punto principale il rilancio della crescita e dell'occupazione ed è basato su tre pilastri: la responsabilità fiscale, gli investimenti, e le riforme strutturali. Il rafforzamento della strategia complessiva europea si basa sul ruolo degli Stati membri con le riforme strutturali, sul ruolo della Banca centrale europea con la politica monetaria espansiva e su una politica maggiormente espansiva a livello europeo, anche in considerazione dell'approvazione del Piano Juncker.

Per quanto riguarda il tema della flessibilità, nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, è importante sottolineare come il recente documento della Commissione europea assicuri trasparenza nella applicazione delle regole, assicuri incentivi all'implementazione delle riforme e preveda misure differenziate in base alle esigenze dei vari Stati membri. L'oratore sottolinea inoltre come il recente giudizio positivo formulato nei confronti dell'Italia dalla Commissione non sia una concessione, ma una applicazione intelligente delle regole del Patto.

Relativamente al tema degli investimenti, ritiene che la direzione intrapresa sia quella corretta, ma la dimensione delle risorse impiegabili appare ancora insufficiente rispetto ai livelli ritenuti idonei per l'Unione europea, che si stimano pari a 250-350 miliardi di euro. A tale riguardo, occorrerà quindi trovare degli strumenti affinché vi sia un aumento di tali risorse e lo strumento della banca di promozione nazionale appare efficace. I progetti finanziabili dal Fondo dovrebbero inoltre intervenire in aree in cui possa essere massimizzato il loro impatto economico e cioè in quelle in cui si verificano i cosiddetti fallimenti del mercato.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver ringraziato il Ministro per la sua presenza in Commissione, si sofferma sugli investimenti da attivare tramite il Fondo, con particolare riferimento ai soggetti decisori degli in-

vestimenti, che allo stato non appaiano pienamente definiti. Ritiene inoltre opportuno domandarsi se il Fondo Juncker faccia parte di un progetto più ampio, sulla falsariga dell'*Industrial Compact*, ovvero se rimarrà un progetto isolato. Conclude ricordando l'importanza del tema dei *Project Bonds*.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) osserva come la questione principale posta dal Fondo Juncker sia costituita dalla definizione dei progetti da attivare e della loro distribuzione omogenea nelle varie aree del territorio nazionale. Alcune realtà, come la Sardegna, dovrebbero essere ricomprese in questi progetti, soprattutto in considerazione del fatto che il livello di industrializzazione dell'isola è notevolmente diminuito. Ricorda come ci siano molte aree che potrebbero essere idonee per investimenti strategici, come ad esempio le tante zone umide.

La senatrice FATTORI (*M5S*) ricorda l'intervento del procuratore Scarpinato sul tema della corruzione, divenuto decisivo per la credibilità del Sistema Italia. Oggi, non è più possibile permettersi livelli di corruzione così diffusi, tali da incidere in settori determinanti dello Stato; ciò che comporta rischi di incidere solo sugli effetti di essa, quali possono essere le disfunzioni prodotte, e non tanto sulle cause. Formula quindi un quesito sulla volontà del Governo di inserire la lotta alla corruzione tra i temi dell'agenda economica e non più solo tra i temi dell'agenda della giustizia.

Il senatore LAI (*PD*) si sofferma sulla selezione dei progetti del Fondo Juncker, che a suo avviso potrebbe comportare problemi ove non siano adeguatamente coinvolte le Regioni. Ritiene inoltre che il tema della bancabilità dei singoli progetti equivalga a quello di redditività, mentre dovrebbe prevalere la linea di comprendere anche gli aspetti concernenti l'intervento pubblico, sicuramente essenziale per quanto concerne gli investimenti in innovazione e tecnologia.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ricorda come nell'audizione di ieri il commissario Moscovici abbia prospettato per l'Italia ulteriori sacrifici per rispettare il parametro del debito pubblico e che su tale aspetto occorra effettuare un'adeguata riflessione. Richiama inoltre la necessità di utilizzare al meglio le risorse che il Piano Juncker può mettere a disposizione per il miglioramento della mobilità, che dovrà coinvolgere i Paesi con maggiori necessità al riguardo.

Intervenendo in sede di replica, il ministro PADOAN osserva come le regole europee assicurino la possibilità di utilizzare al meglio lo spazio fiscale disponibile. Tuttavia, le stesse regole non prevedono incentivi per l'utilizzo di tale spazio fiscale per i Paesi che abbiano tali possibilità. In

questa prospettiva, l'aumento della domanda complessiva potenzialmente indotto determinerebbe migliori condizioni per tutti gli Stati membri dell'Unione. Non appare questa peraltro la strada che in alcuni Paesi si stia perseguendo. La Germania, ad esempio, appare orientata verso un duraturo equilibrio di bilancio.

Nell'ambito delle interlocuzioni con i suoi colleghi europei, ha inoltre percepito come una maggiore fiducia reciproca agevolerebbe grandemente la ricerca di soluzioni condivise anche, eventualmente, per quanto riguarda le prospettive di mutualizzazione del debito.

In riferimento alla posizione del commissario Moscovici, osserva come vi sia stato il riconoscimento da parte sua dello sforzo italiano, pur in un contesto di bassa inflazione, nell'adozione di importanti riforme strutturali e di adeguate misure di consolidamento fiscale. Per quanto riguarda la regola del debito, essa è stata ritenuta soddisfatta per il 2015, anche per il riscontro sulle riforme strutturali *in itinere*, ma ovviamente è un giudizio che non vale per gli anni successivi. Ritiene peraltro che la Comunicazione sulla flessibilità, adottata dopo una lunga elaborazione, assicuri degli spazi di manovra fondamentali per la ripresa complessiva del Paese e dell'Unione.

Sulle questioni connesse all'attuazione del Piano Juncker, osserva che il tema della dotazione delle risorse e la scelta dei progetti saranno ancora al centro delle discussioni. Resta importante sottolineare che gli investimenti dovranno essere attivati congiuntamente da risorse o garanzie pubbliche e risorse private. È inoltre importante sottolineare che per la scelta dei progetti non vi sia ancora una sufficiente chiarezza. Ritiene, peraltro, che i criteri principali per la scelta dei progetti da finanziare debbano essere non tanto quelli di natura geografica, ma quelli di natura economica. In altri termini, occorrerà indirizzare il Fondo verso quegli investimenti che agiscono nei casi di fallimento del mercato e, al riguardo, ricorda che la *task-force* istituita nel corso della Presidenza italiana per identificare i progetti suscettibili di essere valutati positivamente è solo uno dei passaggi del processo di selezione.

Il Ministro conclude ricordando come sul tema della corruzione vi siano chiare evidenze degli effetti nocivi di essa nei vari settori economici toccati e anche quale freno per gli investimenti. Ricorda, peraltro, come vi sia sul punto il suo personale impegno e quello del Governo, dimostrato dal rafforzamento di un'Autorità, quale l'ANAC, appositamente vocata alla lotta alla corruzione.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua disponibilità e per l'importante contributo dato ai lavori della Commissione, dichiara chiusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 12 marzo alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1564

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– il prestito vitalizio ipotecario è un finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, che consente al proprietario – di età avanzata – di convertire parte del valore dell'immobile in contanti al fine di soddisfare esigenze di consumo, senza che lo stesso sia tenuto a lasciare l'abitazione ovvero a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Gli interessi e le spese relative sono infatti capitalizzati periodicamente sul finanziamento originario e rimborsati alla data di decesso del mutuatario;

– allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento) hanno l'opzione di: a) estinguere il debito nei confronti della banca e liberare l'immobile dall'ipoteca; b) vendere l'immobile ipotecato; c) lasciare che la banca mutuataria venda l'immobile per rimborsare il proprio credito;

– rispetto agli schemi della cosiddetta «nuda proprietà» – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la «proprietà dell'immobile» e pertanto non precluderebbe la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca;

rilevato che il disegno di legge in titolo:

– integra e modifica la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, attualmente disciplinato dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005, aggiungendovi altresì i commi da 12-*bis* a 12-*sexies*, e prevedendo che esso ha per oggetto la concessione da parte di banche o di intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche di età superiore a sessanta anni, il cui rimborso anticipato può essere chiesto al momento della morte del soggetto ovvero allorché siano compiuti atti che riducano significativamente il valore dell'immobile o della garanzia, in tal modo dando luogo alla possibilità di richiedere il rimborso integrale;

– il comma 12-*bis* fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota

di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale;

– il comma 12-*ter* dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, per le quali non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario;

– il comma 12-*quater* disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e declina alcune regole per il realizzo del credito. Si specifica che, in deroga alle regole civilistiche in materia di esecuzione forzata immobiliare (regolata dagli articoli 555 e seguenti del codice di procedura civile) è il soggetto finanziatore a vendere l'immobile, ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Importante specificare che le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa;

– il comma 12-*quinquies* affida al Ministero dello Sviluppo economico il compito di adottare un regolamento con il quale stabilire le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e quelle connesse alla individuazione dei casi che comportano una riduzione significativa del valore dell'immobile;

– il comma 12-*sexies*, infine, a tutela dei rapporti contrattuali esistenti, specifica che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa norma;

considerato che il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 10 luglio 2014, con parere favorevole reso il 3 luglio 2014 dall'omologa XIV Commissione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– non si ravvisano, allo stato, motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

– si ricorda peraltro che opera, in materia assimilabile a quella prevista dal disegno di legge in titolo, la direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, da recepire entro il 21 marzo 2016, che ha quale obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili.

Tuttavia, ed è quello che rileva in questa sede, essa non si applica a quei contratti di credito in cui il creditore versa *una tantum* o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale e il cui obiettivo primario è quello di facilitare il consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio ipotecario (*equity release*) o di

altri prodotti specializzati equivalenti. Tali contratti di credito hanno caratteristiche specifiche che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva. La valutazione del merito di credito del debitore, ad esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal creditore al debitore piuttosto che al contrario. Tale operazione richiederebbe, tra l'altro, informazioni precontrattuali sostanzialmente diverse. Inoltre, altri prodotti quali ad esempio le *home reversion* (vendita della nuda proprietà), che hanno funzioni comparabili ai *reverse mortgage* o ai *lifetime mortgage* (prestiti vitalizi ipotecari), non implicano l'erogazione del credito, e quindi resterebbero fuori dall'ambito d'applicazione della direttiva (considerando n. 16);

– si richiama inoltre la regola civilistica del divieto del patto commissorio, secondo cui è nullo ogni patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata passi al creditore (articolo 2744 del codice civile).

L'articolata fattispecie negoziale prevista dal disegno di legge in titolo non parrebbe ricadere in tale divieto – essendo peraltro anche coperta dal giudizio di meritevolezza espresso dalla direttiva 2014/17/UE prima citata – potendo invece richiamarsi il cosiddetto patto marciano, ritenuto invece ammissibile, e che – come ricorda la Suprema Corte di cassazione (sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625) – si sostanzia in una clausola contrattuale con la quale si mira ad impedire che il concedente, in caso di inadempimento, si appropri di un valore superiore all'ammontare del suo credito, pattuendosi che, al termine del rapporto, si proceda alla stima del bene e il creditore sia tenuto al pagamento in favore del venditore dell'importo eccedente l'entità del credito, in tal modo escludendo l'illiceità della causa del negozio.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti,

esprime, per quanto di competenza:

1) parere contrario sugli identici emendamenti 5.0.1 e 44.0.1. Al riguardo, si osserva anzitutto che l'articolo 15 ivi richiamato non è della legge di conversione ma del decreto-legge n. 91 del 2014. La contrarietà è motivata dal fatto che l'emendamento prevede la sostituzione di tale articolo 15, che contiene numerose disposizioni necessarie a sanare le procedure di infrazioni ivi citate: n. 2009/2086 e n. 2013/2170. Per quanto riguarda il decreto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera *c*), del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 n. 2006), che avrebbe dovuto stabilire i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a cui gli emendamenti in questione fanno riferimento, esso non risulta essere stato ancora emanato;

2) parere contrario sull'articolo 56, che delega il Governo all'armonizzazione della normativa nazionale con la normativa europea in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, in quanto esso riproduce, sostanzialmente – salvo che per il termine per la delega stessa – l'articolo 19 della legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014). In particolare, il termine della delega vigente scade il 25 maggio 2016, mentre la norma di cui all'articolo 56 prevede una scadenza a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo si esprime parere non ostativo sull'emendamento 56.1 del Relatore (e sull'identico emendamento 56.2) che prevede la soppressione dell'articolo, nonché sull'emendamento 56.0.12 del Relatore che differisce il termine di scadenza della delega, di cui al predetto articolo 19 della legge europea 2103-*bis*, al 25 novembre 2016.

3) parere non ostativo sui restanti articoli del disegno di legge e sugli emendamenti e subemendamenti ad essi riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 3 – che destina 35 milioni di euro, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del 50 per cento dei proventi della vendita di quote di emissione di gas serra, riservato (ai sensi dell'articolo 10 della direttiva

2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE) a progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il programma sperimentale si iscrive nell'ambito della lettera f) «incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni» dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 di attuazione della citata direttiva 2009/29/CE;

in riferimento agli emendamenti 3.0.4 e 56.0.5, si ricorda che nel febbraio 2014, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/2006 per violazione della direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) che vieta la cattura non selettiva di uccelli selvatici per essere impiegati come richiami vivi e che nel novembre 2014 la procedura è giunta allo stadio del parere motivato;

in riferimento all'articolo 5 – che prescrive lo svolgimento di una valutazione di impatto sanitario, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), per progetti riguardanti la lavorazione di combustibili – si ricorda che la normativa europea sulla VIA (direttiva 2011/92/UE) ha tra le finalità anche la tutela della salute umana, sebbene non prescriva specificatamente la valutazione di impatto sanitario, e che le istituzioni europee sono comunque impegnate, nell'ambito della Strategia europea per la salute 2008-2013, nella promozione della valutazione dell'impatto sulla salute come parte della VIA;

in riferimento all'articolo 6, si prende atto delle correzioni proposte al vigente decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la direttiva 2003/87/CE sul sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

in riferimento all'articolo 7 – che prevede, in linea con l'Agenda digitale italiana ed europea, la possibilità per gli enti locali di riutilizzare, su richiesta, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private, in funzione di iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy* – valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere anche agli enti territoriali la possibilità di richiedere dati ambientali;

in riferimento agli articoli 8 e 9, si prende atto che essi provvedono, rispettivamente, ad estendere l'ambito di applicazione del regime agevolato per coloro che utilizzano «sistemi efficienti di utenza» (ovvero impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento) e ad estendere l'ambito di applicazione del regime agevolato per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche all'uso dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas;

in riferimento all'articolo 11, che prevede l'attribuzione di un titolo preferenziale alle imprese che hanno aderito al sistema comunitario

EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*) di certificazione dell'efficienza ambientale e ai prodotti con il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, e in particolare nella programmazione dei fondi europei 2014-2020, si ritiene utile considerare come titolo preferenziale anche le certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001:2011 e UNI ISO 20121:2013, come indicato nell'emendamento 11.100 del Relatore. Al riguardo, si ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio, nell'applicazione della norma sui titoli preferenziali, per dare alle imprese che al momento dell'entrata in vigore della legge non ne fossero dotate, un lasso di tempo utile eventualmente per provvedere;

in riferimento agli articoli 12 e 13, concernenti l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, si ricorda che la normativa europea sui contratti pubblici prevede la possibilità di fissare requisiti minimi in materia ambientale e prevede delle linee guida non obbligatorie in tema di *green public procurement* GPP, nell'ambito delle quali sono stati elaborati criteri specifici per diversi settori;

in riferimento al comma 1 dell'articolo 15, che prevede incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, si prende atto che tale norma è limitata al rispetto delle soglie *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

in riferimento all'articolo 17, che include i rifiuti in plastica compostabile (certificata a norma UNI EN 13432:2002 – imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) tra i materiali ammendanti (il compostato misto) di cui alla disciplina sui fertilizzanti (decreto legislativo n. 75 del 2010), si ricorda che è tuttora aperta la procedura di infrazione n. 2011/4030, relativa alla commercializzazione dei sacchetti di plastica, sebbene la questione sembrerebbe superata dal momento che la Commissione europea ha ritirato le sue obiezioni all'accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di direttiva COM(2013) 761 in cui viene meno il divieto per il bando assoluto delle buste di plastica, come quello già adottato dall'Italia;

in riferimento all'articolo 19 e relativi emendamenti, l'esclusione dei residui di lavorazione di materiali lapidei dalla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, di cui al decreto ministeriale n. 161 del 2012, appare suscettibile di rendere meno chiara la disciplina ad essi applicabile. Risulta in altri termini di difficile accertamento la loro riconducibilità alla categoria dei sottoprodotti, di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come afferma la relazione tecnica del Governo, piuttosto che non in quella di rifiuto, come prospettato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel giudizio poi conclusosi con l'ordinanza n. 206 della Corte costituzionale. Si richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha affermato che sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso. Si aggiunge infine che ap-

pare distonica rispetto ai canoni della buona legislazione la modifica con atto legislativo di un decreto ministeriale;

per quanto concerne l'articolo 21, comma 2, l'estensione della possibilità di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, già prevista per i produttori iniziali di rifiuti speciali «non» pericolosi la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate, anche a quelli di questi che producano comunque «non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi», appare non in linea con l'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/UE, che obbliga i produttori di rifiuti pericolosi a tenere un registro cronologico, senza possibilità di avvalersi di altri soggetti;

in relazione agli identici emendamenti 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, si rileva che la definizione di «riciclaggio», ivi indicata coincide testualmente con quella di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;

per quanto riguarda l'articolo 23 e relativi emendamenti, sulla fissazione di misure per incrementare la raccolta differenziata, si osserva che le stesse sono funzionali al rispetto dell'obbligo per gli Stati membri, posto dall'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, di istituire entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro;

in relazione agli articoli 24 e 25, che prevedono una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, rispettivamente, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina e da giardino, mediante compostiera da 900 litri, e per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per contenitori di birra o acqua minerale, valuti la Commissione di merito l'eventualità di precisare una quantificazione minima e massima di tali riduzioni tariffarie;

in relazione all'articolo 31, che differisce al 1° gennaio 2015 l'emanazione di un decreto per fissare i criteri in base ai quali i comuni potranno applicare una tariffa corrispettiva, commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, in luogo della TARI, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire un termine che sia già scaduto e si esprime apprezzamento per una norma di applicazione del principio europeo di «chi inquina paga» e per l'instaurazione di un sistema basato su un criterio di equità;

in relazione all'articolo 33, sulla gestione di particolari categorie di rifiuti, a cui la norma aggiunge i rifiuti di pile e accumulatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di scambio di informazione tra i sistemi di gestione individuali e collettivi, e i singoli produttori di RAEE, al fine di garantire un adeguato smaltimento di tali rifiuti come previsto dalla normativa comunitaria in materia, prevedendo eventualmente un centro di coordinamento RAEE volto a regolare le attività di sistemi multiconsortili;

in relazione all'articolo 37, che prevede l'abrogazione del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui alla lettera *p*) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che era stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione, si sottolinea la necessità di procedere a un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014 (proroga termini) che prevede la proroga al 31 dicembre 2015 del predetto divieto;

in relazione all'articolo 39, che detta un'articolata disciplina in materia di autorità di bacino, si prende atto del fatto che ciò dovrebbe porre termine al regime transitorio con cui è stata data attuazione al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE), con particolare riferimento alla mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63 del Codice dell'ambiente per rendere effettiva l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64;

in relazione all'articolo 41, concernente la competenza dei comuni nell'effettuazione delle valutazioni di incidenza relative a interventi minori pianificati nell'ambito dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva «habitat» 92/43/CEE, si rileva che la disposizione di natura interpretativa prevista dal comma 2 dell'articolo 41, in cui si specifica che la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5, comma 8, del DPR n. 357 del 1997, deve essere acquisita solo in relazione ai piani e non anche ad interventi non facenti parte dei piani stessi, corrisponde sostanzialmente a quanto previsto dall'articolo 6 della predetta direttiva «habitat»;

in relazione all'articolo 48, concernente lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, considerate alla stregua di acque reflue domestiche, si ricorda che, in ordine all'applicazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane, la Corte di giustizia ha emesso la sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, per non conformità di 41 comuni, che segue analoga sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10, e che, con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), per la non conforme applicazione della direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane;

in relazione all'articolo 50, che istituisce il Comitato per il capitale naturale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le competenze di tale Comitato con la periodica valutazione sul raggiungimento, in Italia, degli obiettivi fissati dal Programma di azione per l'ambiente fino al 2020, dell'Unione europea, di cui alla decisione n. 1386/2013/UE;

in relazione all'articolo 51, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, si ritiene opportuno sostituire la ci-

tazione delle due raccomandazioni del Consiglio del 10 luglio 2012 e del 9 luglio 2013, con l'ultima raccomandazione del Consiglio n. 2014/C 247/11, dell'8 luglio 2014, ove si indica esplicitamente l'obiettivo di «garantire una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore delle accise, ed eliminare le sovvenzioni dannose per l'ambiente».

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DALLE SENATRICI DONNO, FATTORI, E LEZZI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1676 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*»;

premesso che:

l'articolo 11, prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione europea Ecolabel di prodotti e servizi in riferimento alla programmazione dei fondi europei 2014-2020;

l'EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell'UE o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale. Si tratta di un sistema che ha lo scopo di promuovere miglioramenti continui nelle prestazioni ambientali attraverso sistemi di gestione ambientale (secondo la norma ISO 14001);

l'Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato. L'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita;

l'articolo 33 contiene le disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori. In particolare le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33 modificano l'articolo 227 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori, nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il decreto rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal d.lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. I commi 2 e 3, prevedono due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei pro-

venti derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'art. 41, comma 5, del D. Lgs. 49/2014, per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 188/2008, per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo);

in ultimo l'articolo 56 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili con lo scopo di armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il regolamento (CE) n. 765/2008 (che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti);

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 11 sarebbe bene prevedere tra i titoli preferenziali per le agevolazioni nel settore ambientale non solo le registrazioni Emas ed Ecolabel, ma anche in alternativa le certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001:2011 e UNI ISO 20121:2013, riconosciute anch'esse a livello internazionale per le buone pratiche ambientali;

per quanto concerne la disciplina sullo smaltimento dei rifiuti RAEE sarebbe opportuno prevedere che tra i sistemi di gestione individuali e collettivi e i singoli produttori di rifiuti AEE e RAEE si avvii un proficuo scambio di informazioni al fine di garantire l'adeguato smaltimento di tali rifiuti come previsto dalla normativa comunitaria in materia, prevedendo fra l'altro un centro di coordinamento per i rifiuti RAEE volto a regolare le attività di sistemi multiconsortili;

in ultimo è necessario segnalare che l'articolo 56 riproduce nella sostanza l'articolo 19 della legge n. 161 del 2014, «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis», andandone a modificare solamente i termini di attuazione della delega innalzandoli dagli attuali 18 mesi a 24 mesi. Potrebbe essere sufficiente andare a modificare il citato articolo della Legge europea 2013-bis piuttosto che riproporre una nuova delega.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU

C. 2915 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VI Commissione (Finanze) della Camera sul disegno di legge C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2015, approvato dal Senato, che introduce misure urgenti in materia di esenzione IMU e proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame al Senato, esprimendo su di esso, nella riunione dell'11 febbraio scorso, parere favorevole con una condizione, la cui sostanza risulta essere stata almeno in parte recepita.

Venendo ai contenuti del decreto-legge, segnala che esso è stato ampiamente modificato durante il suo esame al Senato.

L'articolo 1, in particolare, stabilisce, a decorrere dall'anno 2015, i nuovi criteri di esenzione per l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, già previsti dalla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 7 del de-

creto legislativo n. 504 del 1992, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 secondo i criteri stabiliti dal medesimo articolo. L'intervento si è reso necessario per risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che specificava i criteri di determinazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli così come ridefiniti dal decreto-legge n. 66 del 2014, anche alla luce di recenti provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, che ne hanno sospeso l'efficacia.

Tale disciplina richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco delle altimetrie dei comuni diffuso dall'ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani (comma 1, lettera *b*)), oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP). A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l'ambito delle esenzioni è stato ulteriormente esteso.

La nuova lettera *a-bis*) del comma 1 dispone infatti che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), si applichi anche ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il comma *1-bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, si riferisce ai terreni (definiti «collina svantaggiata») che si trovano in quei comuni che erano in precedenza esenti e che, nella classificazione riportata dall'ISTAT, non risultano essere né montani (e dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque ugualmente esenti ai sensi del comma 1, lettera *b*), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, disponendo che essi beneficino di una detrazione di 200 euro.

Ai sensi del comma 3, i criteri di esenzione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno 2014. Il comma 4 dispone però che siano in ogni caso esenti nell'anno 2014 i terreni che, in base alla normativa previgente, risultavano tali e che, invece, siano imponibili per effetto dell'applicazione del decreto-legge all'esame. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, per il medesimo anno 2014, anche i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n.448, sono esenti dal pagamento dell'IMU (comma 4, integrato in corso di esame al Senato).

Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché – a seguito delle modifiche apportate dal Senato – per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.

Il comma 5 prevede che i contribuenti siano tenuti al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, nell'ammontare defi-

nito secondo i criteri applicativi indicati ai precedenti commi da 1 a 4, entro il termine del 10 febbraio 2015.

Al Senato, è stata introdotta la previsione in base alla quale, nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, non sono applicate sanzioni ed interessi qualora il versamento sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

Il comma 6 dispone l'abrogazione della normativa previgente, mentre i commi da 7 a 9 disciplinano le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione, in base agli importi determinati, per ciascun comune, negli allegati A, B e C, a decorrere dall'anno 2015 (comma 7) nonché per l'anno 2014 (commi 8-9).

Nel corso dell'esame al Senato è stato, inoltre, introdotto il comma 9-*bis*, il quale prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo pari a 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare a tali enti il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante per essi dall'applicazione della detrazione introdotta dal comma 1-*bis*, di cui 15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Il comma 9-*ter*, introdotto al Senato, estende anche all'Imposta municipale immobiliare semplice – IMIS della provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell'imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011).

Il comma 9-*quater*, introdotto al Senato, consente l'applicazione retroattiva, sin dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell'IMI della provincia di Bolzano dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 31 dicembre 2014 fino al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

L'articolo 2 abroga le disposizioni fiscali recentemente emanate in favore del settore agricolo ai fini della determinazione del valore della produzione netta (si trattava di agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP). Tali disposizioni non hanno trovato applicazione in quanto la loro efficacia era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che non è mai pervenuta. Il medesimo articolo reca inoltre le restanti norme di copertura finanziaria del provvedimento.

Infine, l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto-legge.

Da ultimo, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a seguito dell'esame parlamentare, oltre alle clausole di conversione e di entrata in vigore, reca, al comma 2, una proroga del termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni (*vedi allegato 1*).

Le ragioni di tale scelta risiedono nel fatto che, rispetto al testo licenziato dal Governo ed esaminato dalla Commissione nella riunione dell'11 febbraio scorso, quello oggi all'attenzione dell'organo appare certamente migliorato. Le modifiche apportate in sede parlamentare sono andate infatti nel senso di estendere la platea dei beneficiari delle esenzioni dal pagamento dell'IMU agricola e di introdurre nuove forme di detrazioni sulla base dei connotati oggettivi dei fondi agricoli. D'altro lato, non può negare che il sistema impositivo in agricoltura appare ancora iniquo poiché svincolato dalla redditività dei terreni. Di tali criticità dà ampiamente conto la premessa del parere.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*), pur condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, ritiene opportuno che le considerazioni svolte in premessa circa la necessità che si intervenga al fine di rendere il sistema fiscale in agricoltura più equo, formino oggetto di un apposito rilievo, avente la veste di un'osservazione.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), associandosi alle considerazioni del senatore Ruta e nella consapevolezza che la questione debba essere affrontata organicamente anche attraverso la riforma del catasto, ritiene che la Commissione debba comunque dare un segnale sul punto mediante la formulazione di un'apposita osservazione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricordato che la materia rientra nell'ambito delle competenze della Commissione, in quanto indirettamente afferente alla materia dell'agricoltura, accoglie l'invito dei colleghi e propone di apporre al parere un rilievo, avente la veste di una condizione, che ricalchi, nei limiti in cui essa sia ancora riferibile al testo, la condizione formulata lo scorso 11 febbraio.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), tenuto conto che gli interventi apportati in sede parlamentare appaiono decisamente migliorativi del testo del decreto-legge e che non sussistono i margini per ulteriori modifiche alla Camera, non ritiene opportuno che il parere della Commissione rechi una condizione, potendosi al più immaginare che le considerazioni svolte dai colleghi e dal presidente possano formare oggetto di un'osservazione.

Le senatrici Daniela CARDINALE (*PD*) e Laura CANTINI (*PD*) si associano alle considerazioni del senatore Borioli.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*) e la senatrice Manuela SERRA (*MS*) reputano invece condivisibile la proposta del presidente.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), pur nella consapevolezza che l'*iter* di esame del decreto-legge si trova in uno stato avanzato tale da rendere difficilmente modificabile il testo, rileva tuttavia che i pareri delle Commissioni e gli eventuali emendamenti che dovessero essere formulati al fine di recepirli mantengono comunque, anche se non accolti, la loro valenza politica.

Propone pertanto che la proposta di parere del relatore sia riformulata nel senso di rendere le considerazioni contenute nella premessa che evidenziano le criticità del sistema impositivo delineato dal provvedimento oggetto di un'osservazione. Propone altresì – allo scopo di conferire al parere maggiore forza – che la trasmissione del parere alla Commissione di merito sia accompagnata da una lettera che dia conto del dibattito svoltosi nell'organo.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, alla luce del dibattito in Commissione, riformula la proposta di parere nel senso di rendere le considerazioni svolte nella parte premissiva del parere che evidenziano le criticità del regime fiscale delineato dal decreto-legge oggetto di un'apposita osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

Politiche spaziali e aerospaziali

Testo unificato S. 1110, S. 1410 e S. 1544

Parere alla 10ª Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La senatrice Laura CANTINI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per gli aspetti di competenza, alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato il parere sul testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla Commissione quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015.

Lo scopo del testo unificato in oggetto, come si evince dalle relazioni di accompagnamento ai singoli disegni di legge esaminati dalla Commissione di merito, è quello di conferire maggiore centralità alle politiche spaziali e aerospaziali italiane, anche in considerazione del fatto che l'Ita-

lia si colloca tra i *leader* mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale. Tale filiera fornisce infatti un rilevante contributo ai livelli di occupazione e alla crescita del prodotto interno lordo, integrando e promuovendo al contempo lo sviluppo di competenze, processi e tecnologie rilevanti per l'economia nel suo complesso.

Venendo ai contenuti del testo unificato, l'articolo 1 indica le finalità perseguite, consistenti nell'efficace coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, per assicurare il quale, la disposizione affida al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.

A tal fine, l'articolo 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, la cui composizione è delineata dallo stesso articolo 2, che elenca anche le funzioni e i compiti ad esso attribuiti.

Quanto alla composizione, il comma 3 prevede che il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sia composto oltre che dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, anche dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Con riferimento alle funzioni, il comma 4 stabilisce, tra l'altro, che il Comitato promuova la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con particolare riferimento alla ricerca, all'innovazione tecnologica ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in ordine alla predisposizione del Documento di visione strategica per lo spazio; indirizzi e supporti l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; assicuri il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; definisca gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; coordini i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni, anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; definisca le priorità di ricerca e applicative nazionali e coordini gli investimenti pubblici del settore; sovrintenda agli investimenti finanziari nel settore spaziale e aerospaziale; elabori le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale; promuova specifici accordi di programma congiunti che prevedano il finanziamento intermini-

steriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali; effettui la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici; promuova opportune iniziative di legge per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; promuova lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale.

L'articolo 3 effettua gli opportuni coordinamenti tra la nuova disciplina e quella recata dal decreto legislativo n. 128 del 2003, recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), lasciando immutati i compiti di tale Agenzia, nonché la sua autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie.

Prima di concludere, ricorda che il settore aerospaziale rappresenta uno degli ambiti privilegiati di sviluppo delle politiche regionali industriali e che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 27 dicembre 2014, ha approvato un documento sulla politica spaziale nazionale.

In tale contesto, le regioni hanno in particolare rappresentato la necessità di un coordinamento multilivello della politica spaziale in Italia volto a un utilizzo ottimale delle risorse disponibili ed hanno manifestato la massima disponibilità a contribuirvi.

In particolare, la richiesta di maggior coinvolgimento avanzata dalle Regioni attiene sia alla fase della formazione della strategia nazionale spaziale, affinché essa tenga conto delle esperienze regionali, sia alla fase dell'attuazione delle politiche regionali, mediante il coinvolgimento dell'Agenzia Spaziale Italiana nella valutazione dei progetti di valorizzazione spaziale presentati in risposta ai bandi regionali, allo scopo di evidenziare il contributo delle azioni regionali al raggiungimento degli obiettivi della politica spaziale nazionale, favorendo un ottimale utilizzo delle risorse a disposizione dei programmi spaziali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni che evidenziano la necessità di un coordinamento tra politiche nazionali e politiche regionali in materia spaziale e aerospaziale sia nella fase della formazione delle prime sia nella fase dell'attuazione delle seconde, assicurando altresì il finanziamento delle iniziative suscettibili di assicurare ricadute sulla ricerca e sullo sviluppo industriale dei territori (*vedi allegato 3*).

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*PdL*), pur condividendo la proposta di parere della relatrice, ritiene tuttavia opportuno riformulare il parere al fine di espungervi ogni riferimento ai programmi e alle politiche regionali in materia spaziale e aerospaziale con altro riferimento più appropriato al ruolo svolto dalle regioni in questo ambito, che, per quanto importante, non è comunque paragonabile a quello svolto dallo Stato.

Dopo che il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI-CD*) ha sottolineato come i programmi spaziali e aerospaziali abbiano natura sovranazionale

o al più nazionale e come non si possa immaginare che le regioni svolgano tali compiti, il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), associandosi alle considerazioni dei commissari che lo hanno preceduto, ritiene che, all'uopo, si dovrebbe espungere dal testo del parere il riferimento ai programmi mantenendo solo quello alle politiche regionali.

La senatrice Manuela SERRA (*MS*) propone invece alla relatrice di formulare un qualche rilievo in merito alla composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale al fine di evidenziarne la natura tutta politica che non lascia spazio alla presenza di esperti e di scienziati.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in merito alle considerazioni svolte dai colleghi, osserva che, per quanto non si possa parlare di programmi e di politiche regionali in materia spaziale e aerospaziale, si può certamente fare riferimento alle politiche industriali di competenza regionale connesse alle politiche spaziali di rilevanza nazionale. Né si può sottacere, allo stato, l'assenza di ogni forma di coordinamento tra i livelli territoriali nonostante le regioni stanzino ingenti risorse per l'attuazione delle predette politiche industriali.

Replicando alla senatrice Serra, osserva invece come le sue considerazioni attengono al merito del provvedimento su cui la Commissione non ha né il titolo né le competenze per pronunciarsi.

La senatrice Laura CANTINI (*PD*), *relatrice*, riformula la proposta di parere nel senso indicato dai commissari (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Legge di delegazione europea 2014

S. 1758 Governo

(Parere alla 14^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella riunione del 4 marzo scorso, e reputando che il disegno di legge non presenti aspetti problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni**S. 1678 Governo**

(Parere alla 8^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2015.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatrice*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella seduta del 25 febbraio scorso, illustra alla Commissione i contenuti della proposta di parere presentata (*vedi allegato 6*), che, dato conto della giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni nella materia dei contratti pubblici, reca due condizioni.

Con la prima si richiede di inserire tra i principi e i criteri di delega anche un criterio specifico che disciplini l'esercizio del potere sostitutivo a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e, con la seconda, si richiede invece di inserire uno specifico principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti in materia.

Auspica infine che l'esercizio della delega in oggetto possa rappresentare l'occasione per chiarire i rapporti intercorrenti tra le intese generali quadro tra lo Stato e le regioni e le province autonome richieste, ai fini della individuazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, e le ulteriori eventuali intese previste dagli statuti delle regioni speciali e delle province autonome ai fini della individuazione e della localizzazione delle suddette opere.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, esprimendo grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, si associa in particolare all'auspicio dalla stessa formulato in merito all'opportunità che, nell'ottica della semplificazione procedimentale e nel rispetto delle procedure di leale collaborazione, si colga l'occasione per chiarire – ai fini della progettazione delle opere di rilevanza strategica – i rapporti intercorrenti tra intese generali quadro ai sensi della legge obiettivo ed eventuali intese previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*) osservato come tutti i rilievi contenuti nel parere siano volti, nell'ottica della semplificazione, a scongiurare nuovo contenzioso tra lo Stato e le regioni nella materia dei contratti pubblici, teme che il parere all'esame possa fornire un *assist* al Governo allo scopo di prevaricare le regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti.

tanti soprattutto in relazione alla disciplina delle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua e dell'energia.

Dopo che la relatrice Elisa SIMONI (*PD*) ha precisato come il parere vada esattamente nella direzione opposta, nel senso cioè di invitare la Commissione di merito ad inserire principi e criteri direttivi che facciano chiarezza in ordine al riparto di competenze tra lo Stato e le regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla materia dei contratti pubblici, il presidente Gianpiero D'ALIA propone di rinviare la votazione del parere ad una prossima seduta, per consentire la presentazione, da parte dei commissari, di eventuali proposte di riformulazione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

**DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU
(C. 2915 Governo, approvato dal Senato)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale», approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che le disposizioni da esso recate, pur essendo riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla materia dell'«agricoltura», che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'intervento normativo di cui all'oggetto fissa – anche a seguito delle pronunce rese dalla magistratura amministrativa in via cautelare – criteri certi ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere l'imposta municipale propria sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015, fatta comunque salva l'applicazione della normativa previgente, ove più favorevole, in relazione al versamento dell'imposta per l'anno 2014;

osservato altresì che il decreto-legge all'esame provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'attuazione della nuova normativa;

rilevato che la disciplina in oggetto, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, tiene conto di criteri di classificazione dei fondi agricoli ulteriori rispetto a quelli presenti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri – che faceva discendere il regime di tassazione dei terreni agricoli esclusivamente dalla classificazione (contenuta nell'elenco predisposto dall'ISTAT cui l'articolo 1, comma 1, rinvia) dei comuni sui quali i terreni medesimi insistono in termini di: «montani», «parzialmente montani» o «non montani» – sia ai fini della loro esenzione dall'imposta municipale propria, sia allo scopo di prevedere detrazioni fiscali;

osservato, in particolare che, a seguito delle modifiche del Senato, la disciplina delle esenzioni e delle detrazioni delineata dall'articolo 1 prende in considerazione connotati oggettivi dei fondi agricoli prima

non contemplati, quali, ad esempio, la loro ubicazione nelle isole minori ovvero nelle zone di «collina svantaggiata»;

ritenuto tuttavia che il regime fiscale così delineato – non tenendo pienamente conto delle differenti realtà territoriali, della dimensione aziendale e, più in generale, della reale capacità contributiva del comparto agricolo e determinando disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche – necessita ancora di interventi di riforma finalizzati a garantire un più equo riparto del carico fiscale, connesso all'effettiva redditività dei terreni;

auspicato che, nell'ambito di una più generale riforma della fiscalità in agricoltura, possano essere individuate misure idonee al fine di superare le criticità evidenziate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU
(C. 2915 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale», approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che le disposizioni da esso recate, pur essendo riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla materia dell'«agricoltura», che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'intervento normativo di cui all'oggetto fissa – anche a seguito delle pronunce rese dalla magistratura amministrativa in via cautelare – criteri certi ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere l'imposta municipale propria sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015, fatta comunque salva l'applicazione della normativa previgente, ove più favorevole, in relazione al versamento dell'imposta per l'anno 2014;

osservato altresì che il decreto-legge all'esame provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'attuazione della nuova normativa;

rilevato che la disciplina in oggetto, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, tiene conto di criteri di classificazione dei fondi agricoli ulteriori rispetto a quelli presenti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri – che faceva discendere il regime di tassazione dei terreni agricoli esclusivamente dalla classificazione (contenuta nell'elenco predisposto dall'ISTAT cui l'articolo 1, comma 1, rinvia) dei comuni sui quali i terreni medesimi insistono in termini di: «montani», «parzialmente montani» o «non montani» – sia ai fini della loro esenzione dall'imposta municipale propria, sia allo scopo di prevedere detrazioni fiscali;

osservato, in particolare che, a seguito delle modifiche del Senato, la disciplina delle esenzioni e delle detrazioni delineata dall'articolo 1 prende in considerazione connotati oggettivi dei fondi agricoli prima

non contemplati, quali, ad esempio, la loro ubicazione nelle isole minori ovvero nelle zone di «collina svantaggiata»;

ritenuto tuttavia che il regime fiscale così delineato presenta tuttora numerose criticità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di individuare misure idonee al fine di ripensare il regime fiscale dei terreni agricoli che, come configurato dal decreto-legge all'esame – non tenendo pienamente conto delle differenti realtà territoriali, della dimensione aziendale e, più in generale, della reale capacità contributiva del comparto agricolo e determinando disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche – necessita di interventi di riforma finalizzati a garantire un più equo riparto del carico fiscale, connesso all'effettiva redditività dei terreni.

ALLEGATO 3

Politiche spaziali e aerospaziali
(Testo unificato S. 1110, S.1410 e S. 1544)

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, seppur indirettamente, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

rilevata tuttavia l'assenza, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con i programmi e con le politiche regionali spaziali e aerospaziali;

ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e i programmi, le risorse e le attività delle regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti programmi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera *a*), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto dei programmi e delle politiche spaziali regionali;

2) provveda altresì la Commissione ad integrare il disposto della lettera *d*) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con i programmi e con le politiche spaziali e aerospaziali regionali;

3) provveda infine la Commissione di merito ad integrare il succitato comma 4 inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'esercizio di una funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e regionali allo scopo di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

ALLEGATO 4

Politiche spaziali e aerospaziali
(Testo unificato S. 1110, S.1410 e S. 1544)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, seppur indirettamente, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

rilevata tuttavia l'assenza, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e le attività e le risorse delle regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera *a*), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

2) provveda altresì la Commissione ad integrare il disposto della lettera *d*) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le attività regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

3) provveda infine la Commissione di merito ad integrare il succitato comma 4 inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'esercizio di una funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale allo scopo di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

ALLEGATO 5

**Legge di delegazione europea 2014
(S. 1758 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1758, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 25 settembre 2014, è stato favorevole;

rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

**Delega recepimento direttive appalti e concessioni
(S. 1678 Governo)**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1678, recante Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);

rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell'«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di

semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate condizioni – norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);

auspicato, infine, che l'esercizio della delega in oggetto rappresenti l'occasione per chiarire – tenuto conto della giurisprudenza costituzionale e alla luce del principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) – i rapporti intercorrenti tra le intese generali quadro tra lo Stato e le regioni e le province autonome richieste dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, nell'ambito della individuazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, e le ulteriori eventuali intese previste dagli statuti delle regioni speciali e delle province autonome ai fini della individuazione e della localizzazione delle suddette opere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, provveda la Commissione ad inserire nel disegno di legge un apposito principio e criterio direttivo di delega che disciplini le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, recante la previsione che nelle disposizioni adottate in base alla citata norma costituzionale figurì l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in questione, eventualmente integrando l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 con la previsione che l'esercizio della delega debba avvenire anche nel rispetto della procedura di cui all'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

2) verifichi altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti in materia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il consigliere di amministrazione della Rai, Antonio VERRO.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del consigliere di amministrazione della Rai, Antonio Verro
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio VERRO, *consigliere di amministrazione della Rai*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), i deputati Nicola FRATOIANNI (*SEL*), Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), Tommaso GINOBLE (*PD*) e Pino PISICCHIO (*Misto*), i senatori Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e il senatore Paolo BONAIUTI (*AP (NCD-UDC)*).

Antonio VERRO, *consigliere di amministrazione della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il consigliere Verro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,35.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Tommaso Buonanno

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Tommaso Buonanno.

Tommaso BUONANNO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

La Commissione, su richiesta dell'audito, delibera quindi di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate, Giuseppe Telesca, direttore centrale amministrazione pianificazione e controllo dell'Agenzia delle entrate, Paolo Savini, direttore centrale servizi al contribuente dell'Agenzia delle entrate e Sergio Mazzei, addetto stampa dell'Agenzia delle entrate.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola alla dottoressa Orlandi.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (AP), le senatrici Raffaella BELLOT (LN-Aut) e Laura BIGNAMI (Misto-Movimento X) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, Paolo SAVINI, *direttore centrale servizi al contribuente dell’Agenzia delle entrate*, e Sergio MAZZEI, *addetto stampa dell’Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza

Deliberazione di una integrazione al programma e di una proroga del termine
(Deliberazione)

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione di una integrazione al programma e di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui «Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza».

Ricorda che la Presidente della Camera ha autorizzato l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva, deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Comitato il 25 febbraio 2015, ed ha altresì autorizzato la proroga del termine per la sua conclusione al 31 ottobre 2015.

Propone, quindi, di approvare la proposta di integrazione e la proroga del termine nel senso indicato.

Il Comitato approva quindi l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*) e la proroga del termine per la sua conclusione al 31 ottobre 2015.

Audizione del Presidente del Comitato analisi strategica antiterrorismo, dottor Mario Papa

(Svolgimento e rinvio)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il dottor Mario PAPA, *presidente del Comitato analisi strategica antiterrorismo*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e Massimo ARTINI (*Misto*).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che ci sono imminenti votazioni presso l'Assemblea della Camera dei deputati. Dopo aver ringraziato il dottor Papa, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle ore 9,55.

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SUI FLUSSI MIGRATORI IN EUROPA ATTRAVERSO L'ITALIA, NELLA PROSPETTIVA DELLA RIFORMA DEL SISTEMA EUROPEO COMUNE D'ASILO E DELLA REVISIONE DEI MODELLI DI ACCOGLIENZA

PROGRAMMA RISULTANTE DALLE INTEGRAZIONI APPROVATE DAL COMITATO

Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere, intende svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le più recenti problematiche connesse al massiccio afflusso di migranti sul territorio nazionale e all'evolversi dei flussi migratori in transito verso l'Europa.

Dopo i tragici naufragi verificatisi nello scorso mese di ottobre a largo di Lampedusa, il Governo italiano ha intrapreso l'operazione «Mare nostrum», un'operazione militare ed umanitaria per arginare la tratta degli esseri umani prevedendo il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare con l'impiego di diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate.

Il Consiglio dei Ministri dell'interno dell'Unione europea del 7 ottobre 2013 ha convenuto con la proposta avanzata dalla delegazione italiana di istituire una *task force* congiunta con la Commissione europea, volta ad individuare concrete azioni che assicurino un uso efficace delle politiche e degli strumenti esistenti in tale settore a disposizione dell'Unione europea.

Nella riunione del 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza di affrontare le cause profonde dei flussi migratori potenziando la cooperazione con i paesi di origine e di transito, anche attraverso un appropriato sostegno dell'UE allo sviluppo e un'efficace politica di rimpatrio.

Inoltre, ha auspicato la rapida attuazione, da parte degli Stati membri, del nuovo sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EURO-SUR) per facilitare il rilevamento delle navi e degli ingressi illegali e contribuire a proteggere e salvare vite umane alle frontiere esterne dell'UE.

In quella sessione il Consiglio europeo ha deciso di tornare ad occuparsi delle questioni dell'asilo e della migrazione in una prospettiva più ampia e più a lungo termine nel giugno del 2014, quando saranno definiti orientamenti strategici per l'ulteriore programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Comitato pertanto,

con la presente indagine conoscitiva, intende sostanzialmente monitorare questa *road map* in materia di immigrazione e asilo, sia nella fase della predisposizione degli strumenti sia in quella di prima applicazione degli indirizzi, anche in vista dell'assunzione della presidenza di turno dell'UE da parte dell'Italia nel secondo semestre 2014.

A distanza di oltre cinque anni dall'approvazione del cd. Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, è interesse del Comitato verificare la progressiva attuazione del sistema europeo comune d'asilo nel territorio dell'Unione, per valutare le politiche nazionali ed europee di accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei cittadini che godono di protezione umanitaria e per ricostruire lo stato degli accordi in essere sul diritto di asilo, nella prospettiva di loro possibili modifiche e in considerazione della prossima entrata in vigore del cd. Regolamento Dublino III.

In secondo luogo il Comitato intende approfondire le prospettive dell'integrazione sul territorio nazionale ed europeo dei cittadini dei Paesi terzi – non solo se richiedenti asilo – a seguito delle nuove, eccezionali ondate migratorie che si sono recentemente succedute, con un'analisi ad ampio raggio che, partendo dalle procedure di controllo e prevenzione alle frontiere, si concentri sui moduli di accoglienza e sulla loro possibile revisione, per poi occuparsi dei modelli di incontro tra domanda e offerta di lavoro e delle connesse politiche di inclusione e cooperazione.

In considerazione dei sanguinosi conflitti in corso, specie in taluni Paesi del Medio Oriente e dell'Africa, e dopo aver osservato gravi attacchi terroristici in alcuni Paesi europei, viene all'attenzione del Comitato l'esigenza di non trascurare nel monitoraggio del fenomeno migratorio in Europa le possibili occasioni di violazione delle frontiere da parte di soggetti che, anche successivamente al loro ingresso in Europa, possano trasformarsi in terroristi o loro fiancheggiatori.

Data la complessità di questo profilo, rilevabile solo all'esito di complesse indagini investigative, il Comitato si propone di accertare, per quanto di propria competenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo quali cautele ed accorgimenti siano in atto per scongiurare o limitare tale rischio. Per l'Italia basti pensare alle preoccupazioni presso le competenti autorità circa simili rischi relativamente a grandi eventi previsti sul proprio territorio come l'imminente svolgimento della manifestazione Expo 2015.

Nell'ambito dell'indagine il Comitato intende pertanto procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

- Ministri competenti (dell'Interno, degli Affari esteri, per gli affari europei, della Difesa, del Lavoro e delle politiche sociali, e per l'Integrazione);
- altri rappresentanti del Governo competenti in materia;
- rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;
- rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi in qualità di esperti;

- esponenti di organismi internazionali ed europei (Commissione europea, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Consiglio di amministrazione di Europol, Agenzia europea per i diritti fondamentali, ecc.);
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Prefetti di province dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;
- rappresentanti di enti locali dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;
- rappresentanti delle forze armate e di polizia;
- associazioni di rifugiati e immigrati;
- rappresentanti di organizzazioni non governative;
- esperti e docenti universitari;
- rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell’immigrazione.

Il Comitato con proprie delegazioni si riserva di partecipare a convegni e seminari su tematiche oggetto dell’indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L’indagine dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2015.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria

106^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

La seduta termina alle ore 12,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 11 marzo 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, in relazione alle richieste formulate dal deputato Bolognesi con nota del 5 marzo scorso, relativa all'archivio-deposito del Ministero dell'interno di circonvallazione Appia, nel corso dell'odierna riunione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di acquisire due relazioni inviate dal dottor Giannuli al Tribunale di Milano, di richiedere alcuni chiarimenti agli Uffici giudiziari interessati e di rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di avviare le procedure per la declassificazione di due documenti.

Nella medesima riunione, tenuto conto del notevole incremento della documentazione acquisita e del crescente numero di richieste di consultazione, di effettuazione di ricerche e di estrazione di copie di atti, si è convenuto di richiedere al Nucleo speciale delle Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza l'assegnazione di un ulteriore sottufficiale esperto da destinare all'archivio della Commissione.

Sempre nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di procedere all'audizione del sen. Clemente Mastella e dell'on. Claudio Martelli.

Comunica, inoltre, che in data 9 marzo 2015 la dottoressa Tintisona ha depositato alcuni documenti segreti, concernenti gli accertamenti istruttori condotti con riferimento a taluni testimoni della strage di via Fani.

Sempre il 9 marzo, la dottoressa Tintisona ha depositato la lettera (di libera consultazione) con cui ha trasmesso al dottor Antonio Marini, Procuratore generale della Repubblica f.f. presso la Corte di appello di Roma, copia di un documento secretato.

Lo stesso giorno è pervenuta, altresì, una nota riservata con cui il dottor Luigi Ciampoli, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, ha preannunciato l'invio al Consiglio superiore della magistratura di una richiesta di tutela della sua onorabilità.

Con nota di libera consultazione del 7 marzo – pervenuta anch'essa il 9 marzo – il dottor Franco Ionta ha trasmesso copia dell'indice e dei decreti di archiviazione relativi a due fascicoli riguardanti, rispettivamente, Giovanni Senzani e la struttura denominata «Noto servizio» o «Anello».

Il successivo 10 marzo, il dottor Donadio ha depositato un documento istruttorio, di libera consultazione, riguardante l'audizione del Ministro Orlando ed una relazione segreta relativa a possibili accertamenti da condurre sui bossoli rinvenuti a via Fani.

È altresì pervenuto, in data odierna, il nulla osta del Ministero della difesa all'incarico affidato al tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri Massimo Giraudò.

Ricorda, quindi, che, nel corso della sua audizione, il dottor Marini si è dichiarato disponibile a rispondere ad eventuali ulteriori quesiti trasmessi per iscritto dalla Commissione. Invita, quindi, chi sia interessato a far pervenire le proprie domande alla segreteria della Commissione entro venerdì 13 marzo p.v., così da procedere al loro invio al dottor Marini già la prossima settimana. Allo stato risultano pervenute le domande del deputato Bolognesi.

Segnala, inoltre, che sono in corso contatti per organizzare – ove possibile, già la prossima settimana – le audizioni di un Viceministro all'economia che sarà designato dal Ministro Padoan e del dottor Francesco Monastero, Presidente del Tribunale di Velletri.

Comunica, altresì, che martedì 24 marzo, a partire dalle ore 20.30, si terrà l'audizione del dottor Luigi De Ficchy, Procuratore della Repubblica di Tivoli, mentre mercoledì 25 marzo, in orario da definire, avrà luogo l'audizione del senatore Imposimato.

Quanto alla prevista audizione del Ministro degli esteri Paolo Gentiloni, quest'ultimo ha fatto informalmente presente che sono in fase di completamento le verifiche relative all'esecuzione della cd. «direttiva Prodi» e che, a causa di molteplici impegni internazionali, la sua presenza in Commissione non potrà essere assicurata prima del prossimo mese di aprile.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, Tindari Baglione

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Tindari Baglione al quale rivolge alcune domande.

Tindari BAGLIONE, *procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e risponde ai quesiti formulati dal presidente.

Intervengono quindi a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD) e la senatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD), ai quali replica Tindari BAGLIONE, *procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Baglione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 11 marzo 2015

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

Plenaria *Pag.* 185

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (InCE)

Mercoledì 11 marzo 2015

Plenaria
10ª Seduta

Presidenza della Presidente provvisoria
BLAŽINA

La seduta inizia alle ore 8,10.

Votazione per l'elezione del Presidente

La deputata Tamara BLAŽINA, *presidente provvisoria*, constata la perdurante mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta avvertendo che i Presidenti delle Camere provvederanno alla nuova convocazione.

La seduta termina alle ore 8,30.

